Gonzalo Adorno Hinijosa

DELL’IMPORTANZA E DÉ PREGI DELLE EMFITEUSI SOSTITUITE ALL’APPALTO CAMERALE DELLO STATO DI CASTRO E DUCATO DI RONCIGLIONE

Con un saggio introduttivo di
Anzio Risi

Abbreviazioni

ASRo	Archivio di Stato di Roma
ASVt	Archivio di Stato di Viterbo
ACVt	Archivio storico del Comune di Viterbo
BARD	Biblioteca degli Ardenti di Viterbo
BANS	Biblioteca Anselmi di Viterbo
CAS	Biblioteca Casanatense di Roma

L'immagine in copertina è tratta da: Tenute Camerali, ASR, Camerale III, serie Comuni, b. 1353

Un gesuita allevatore di pecore a Montalto di Castro

La seconda metà del XVIII secolo fu un periodo particolarmente avverso ai gesuiti, allontanati nel 1759 dal dominio portoghese del Paraguay con l'accusa di aver ordito un complotto contro il re, nel 1764 furono scacciati dalla Francia, e nel 1767 anche dalla Spagna a seguito di una disposizione di Carlo III di Borbone.

L'atteggiamento antigesuitico delle maggiori potenze europee fu uno dei frutti della politica assolutistica, il rafforzamento dello Stato e del suo Principe comportarono la ridefinizione dei privilegi goduti da alcuni ceti sociali, comprendendo anche la Chiesa e gli ordini religiosi. Da questo punto di vista la Compagnia di Gesù era sicuramente tra le formazioni ecclesiastiche più esposte, dal momento che godeva di larga influenza presso le classi dirigenti di ogni nazione[1], e tutto ciò le poteva consentire di mobilitare qualificati fronti ostili alla politica assolutista. Da ogni parte, dunque, incalzava la polemica antigesuitica che minacciava di coinvolgere il prestigio e la sovranità della S. Sede, tanto che Clemente XIV[2] fu costretto a sciogliere l'Ordine nel 1773[3] con la bolla *Dominus ac Redemptor noster*. Il provvedimento di papa Ganganelli, dettato dalla necessità di allentare la tensione tra la Chiesa e le diverse potenze europee, non fu in grado di far rientrare la S. Sede nella grande politica internazionale, nè tantomeno d'impedire la diminuzione dei

[1] Sul ruolo avuto dai collegi gesuitici nell'educazione delle classi dirigenti degli antichi regimi, si veda il volume di: G.P. BRIZZI, *La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I seminaria nobilium nell'Italia centro-settentrionale*, Il Mulino, Bologna, 1976.

[2] Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli di S. Arcangelo (Rimini), 1769-1774.

[3] M. CARAVALE – A. CARACCIOLO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX* , in *Storia d'Italia* (diretta da G. Galasso), vol. XIV, Torino, UTET, 1978, pp. 497,498.

flussi finanziari che giungevano dalla Francia e dalla Spagna, il che contribuì non poco ad aggravare il deficit della Chiesa di Roma[4].

Gonzalo Adorno Hinijosa, nato a Jerez de la Frontera il 7 settembre 1751, appena quindicenne entrò in un collegio gesuita della Provincia di Andalusia[5], ma poco tempo dopo fu costretto a seguire nell'esilio i suoi compagni. Così dalla Spagna giunse in Corsica, dove prese i primi voti[6] portando a termine gli studi filosofici e teologici. Qualche anno più tardi intraprese l'insegnamento delle materie umanistiche prima a Calvi, in Corsica, poi, trasferitosi in Italia, a Rimini ed in altri collegi italiani[7]. I primi scritti di Adorno trattarono temi prevalentemente giuridici, e tra questi citiamo *Della privativa Autorità del Sacerdozio Evangelico su gl'impedimenti dirimenti, e sulle Cause Matrimoniali*[8] del 1789, ed anche *Del diritto privativo del Clero sulle annate e decime, e dell'abbaglio preso in ordine a queste dall'Assemblea Nazionale di Francia*[9] del

[4] Sul tema si veda lo scritto di: W. REINHARD, *Finanza pontificia, sistema beneficale e finanza statale nell'età confessionale*, in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a cura di H. Kellenbenz e P. Prodi, in Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 26, Il Mulino, Bologna, 1989.

[5] C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, Première partie: Bibliographie, Tome I, Paris, Libraire des Archives nationales et de l' École des Chartes, 1890, p. 56

[6] C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, op. cit., p.56. La preparazione richiesta ad un gesuita era considerevolmonte più lunga di quella dei sacerdoti diocesani e dei membri di altri ordini: dopo due anni di studio e preghiera come novizio, il candidato pronunciava i voti semplici di povertà, castità, e obbedienza, proseguendo poi la sua preparazione, detta scolasticato, con studi linguistici e filosofici per almeno quattro anni, e dopo almeno altri cinque anni di studi universitari approdava all'ordinazione sacerdotale.

[7] C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, op. cit., p.56.

[8] C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, op. cit., p.56.

[9] C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, op. cit., p.56.

1789, ed ancora *Dell'origine dell'Immunità del Clero Cattolico, e d'ogni altro sacerdozio creduto dagli uomini legittimo e santo*[10]. Fu verso la fine del XVIII secolo che, molto probabilmente, Adorno conobbe Fabrizio Ruffo, ed anche se non disponiamo d'informazioni chiare circa i modi e i tempi di questa conoscenza, i successivi sviluppi della vicenda ci mostrano come quell'incontro comportò un sostanziale mutamento nella vita del gesuita. Nel 1784 Pio VI[11] licenziò improvvisamente Guglielmo Pallotta, fino a quel momento Tesoriere Generale della Camera Apostolica, non ritenendolo in grado di portare avanti con la necessaria energia il "piano" delle riforme economiche[12], e nominò al suo posto il più giovane e dinamico Fabrizio Ruffo[13] che, in breve tempo, dimostrò quanto credesse nel progetto riformistico pontificio. Innumerevoli furono le iniziative promosse da Ruffo, e tra queste, particolare impegno richiese l'adozione di una nuova politica agraria che mediante le enfiteusi superasse il regime degli appalti, intendendo però questo diverso tipo di conduzione come un potente stimolo all'attività agricola, come il mezzo più efficace per togliere dall'abbandono il terreno ed il coltivatore dall'inerzia, piuttosto che come attacco o lesione della proprietà[14]. Già nel 1785 quest'idea trovò una prima applicazione nella zona di

---

[10] Due libri, pubblicati a Cesena nel 1791, per gli eredi Biasini, 4°, pp.425 (C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, op. cit., p.56).

[11] Giovanni Angelo Braschi di Cesena, 1775-1799

[12] E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica dello Stato pontificio*, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, anno LXXIV (1951), terza serie, Vol. V, fasc. I-IV, p. 84.

[13] Fabrizio Ruffo era nato a S. Lucido presso Paola in Calabria il 16 settembre 1744, e fu nominato Tesoriere Generale a 41 anni.

[14] E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo…*, op. cit., p.108.

Tolfa, dove furono concessi in enfiteusi alcuni terreni camerali. Sempre in quell'anno, come riportato da Nicola Maria Nicolai[15], Ruffo pensò di adottare lo stesso sistema per le Paludi Pontine[16], e fu sempre dietro sua iniziativa se tra il 1788 ed il 1789, Pio VI firmò i chirografi di concessione enfiteutica per i beni camerali di alcune Comunità dello Stato di Castro[17]. Tutto ciò dimostra come Ruffo fosse intenzionato a giungere in tempi brevi alla sostituzione degli affitti sulle terre camerali di Castro, e per questo motivo, tra il 1790 ed il

[15] NICOLA M. NICOLAI, *Dé bonificamenti delle Terre Pontine. Opera storica, critica, legale, economica, idrostatica…*, Roma, 1800, p.266 e segg.

[16] Sull'argomento, qualche anno dopo, De Tournon scriveva: "Les marais Pontins appartiennent en totalité au domaine apostolique, Pie VI, avant del commencer les travaux, ayant indemnisé les communes et les particuliers qui avaient des droits de pàturage ou de pèche; mais il fit en 1791 la faute de donner en emphytéoses les terrains plus ou moins desséché. Le duc Braschi, neveu du pape, obtint une concession de 7.208 hectares (3.900 rubbi), c'est-à-dire presque toute la partie occidentale du marais. M. Torlonia, duc del Bracciano, a une autre concession du même côté de la route de Naples. A l'orient de cette route, le terrain est divisé entre la famille de Rapini, auteur du desséchement, qui possède 2.032 hectares (1.100 rubbi), le duc de Fiano, le marquis Massimi, et quelques autres; ainsi, trente emphytéotes se divisent l'immense territoire pontin". De Tournon, continuando nella sua esposizione, non si esimeva dal muovere alcune critiche al sistema di conduzione scelto per quei terreni, notando che: "Tous les inconvénients des exploitations démesurées se font sentir dans ces emphytéoses, que négligent ceus qui les obtenues, malgré le privilége d'une constante exportation des produits que le pape leur accorda. Probablement, si ce prince eût divisé ces terrains en portions d'une étendue moyenne, leur culture serait beaucoup meilleure". (P. DE TOURNON, *Études statistique sur Rome et la partie occidentale des États Romains*, II volumi, Deuxième édition, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, 1855, p. 361. La copia da noi consultata si trova in BANS collocata VT C 58).

[17] I chirografi in argomento andavano a sostituire l'appalto Stampa, la cui scadenza era fissata per il settembre 1791. Queste enfiteusi interessavano le seguenti Comunità: Cellere, Pianiano e Tessennano concesse al Marchese Giovan Battista Casali; Piansano e Arlena concesse al Conte Alessandro Cardelli; Capodimonte e Marta concesse al Marchese Pietro della Fargna; Ischia concessa al Cavalier Giuliano Capranica; Canino a Luca Antonio Castiglioni (ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 197); Valentano, Grotte e Gradoli al Conte Agesilao Connestabili (ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 198).

1791, in anticipo sulla scadenza dell'appalto Stampa, furono rogati la maggior parte dei contratti enfiteutici relativi a quei terreni. Riguardo le enfiteusi del territorio di Montalto la procedura concessoria fu avviata il 23 maggio 1792 attraverso una *notificazione* affissa a Roma, a Civitavecchia, e nelle maggiori città della Provincia del Patrimonio, con la quale s'invitavano tutti gli interessati a presentare le offerte per ciascuna delle quattro Tenute[18] camerali di quella Comunità. Le offerte presentate furono nove[19], e Adorno non partecipò direttamente alla gara ma lo fece attraverso un imprenditore laniero di Civitavecchia, Francesco Lepri, che *"pro persona da nominarsi in seguito"* offrì per la Tenuta di Campo Pescia un canone annuo di 500 rubbia di grano[20] equivalenti a 4.000 scudi, facendosi garante con i propri beni e con un'ulteriore fidejussione prestatagli dal Conte Antonio Arrigoni[21], rispetto alla restituzione del capitale e degli

---

[18] Queste Tenute corrispondevano a quelle di Campo Morto, Campo Scala, Campo S. Agostino, Campo Pescia.

[19] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite all'appalto camerale dello Stato di Castro e Ducato di Ronciglione*, Zempel, Roma, 1795, p. 36 e pp. 104,108.

[20] Per quanto concerne le unità di misura abbiamo adottato quelle riportate in: *Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli stati romani dalla commissione pesi e misure*, Mariano De Romanis e figli, Roma, 1811 (BARD, collocato in I F IV 19). Si tratta della conversione dalle unità di misura romane al sistema metrico operata nel 1811 dal Governo francese, sistema che verrà conservato anche con il ritorno del Papa nel 1814. Alla Tavola VIII, del *Prospetto*, troviamo che un rubbio di grano era pari a 640 libbre equivalenti a 217 Kg. Sempre nella stessa Tavola VIII possiamo verificare che un rubbio di sale equivaleva a 600 libbre pari cioè a 203 Kg. Perciò 500 rubbia di grano corrispondevano all'incirca a 1.085 quintali, ed un canone in moneta di 4.000 scudi, assegnava ad ogni rubbio di grano il valore di 8 scudi.

[21] Il Conte Antonio Arrigoni si aggiudicò l'enfiteusi di Campo Morto.

interessi sulle *prestanze*[22] connesse a quell'enfiteusi. Il procedimento attraverso il quale Adorno si aggiudicò la Tenuta di Pescia fu alquanto inusuale, e la ragione per cui non presentò direttamente l'offerta deve essere ricercata, molto probabilmente, nel fatto che egli non possedeva beni stabili o capitali finanziari[23] con i quali garantire la restituzione delle *prestanze*, e per tali motivi fu necessario

---

[22] Le "prestanze" altro non erano che il capitale agrario di esercizio che la Camera Apostolica poneva a disposizione dell'Affittuario Generale, composto da bestiame, fieno, paglia, attrezzi da lavoro, magazzini, case coloniche, grano per semente e per pane, sale, e da un capitale in moneta. L'Affittuario Generale s'impegnava a restituire, senza alcun interesse, quanto ricevuto al termine del contratto, salvo che per la somma di 40.000 scudi anticipata dal Monte di Pietà di Roma e dal S. Spirito, gravata dell'interesse annuo del 2 per cento. (Capitolo 21 contratto Stampa 1778, ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102). Il sistema delle "prestanze" continuò a sopravvivere, seppur con qualche modifica, anche nell'ambito dei nuovi contratti enfiteutici. Nel chirografo pontificio del 29 agosto 1792, allegato al contratto rogato in data 15 settembre 1792 dal notaio camerale Francesco Gregori, possiamo leggere che una delle offerte fu presentata da "…Francesco Lepri pro persona da nominarsi (quale nomina si è poi dichiarata per Consalvo Adorno) offeriva l'annuo canone di rubbia cinquecento di grano, oppure la somma di scudi quattromila a piacimento della nostra Camera […]; si obbligava di pagare i frutti della prestanza al tre per cento all'anno, e di restituirla entro dieci anni, e per sicurezza di tale restituzione, oltre l'obbligazione dé beni propri, esibiva la sicurtà solidale del Conte Antonio Arrigoni" (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964).

[23] Secondo quanto riportato da Adorno, l'altro concorrente per l'enfiteusi di Pescia fu Francesco de Angelis, che offrì un canone di 3.700 scudi e presentò come garanzia per la restituzione delle *prestanze* 50 luoghi di monte. (H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite …*, op. cit., p.108). Un istituto che appartiene alla finanza di tutti gli Stati è sicuramente il "Debito Pubblico", che nello Stato pontificio fu originato dai Monti camerali. Come scrive Armando Lodolini, il: "… *Monte* indica il cumulo dei prestiti fatti allo Stato; il *luogo* (o lettera patente) indica la parte che ogni sottoscrittore intendeva assumersi" (A. LODOLINI, *Le finanze pontificie e i "Monti"*, Atti del XXXIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Venezia 20-23 ottobre 1955, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1958, p. 237). In genere i *Monti* si distinguevano in vacabili e non vacabili. Quelli vacabili si estinguevano con la morte del creditore o montista, e fruttavano un reddito più alto; quelli non vacabili erano invece perpetui.

cercare qualcun altro disposto a farlo. Bisogna dire che alcuni aspetti di questa vicenda restano ancora poco chiari, ed in particolare sarebbe interessante conoscere quali furono le intime motivazioni che spinsero Adorno ad intraprendere un'attività così diversa, e lontana, da tutto ciò che egli aveva fatto fino a quel momento, ma anche le ragioni o gl'interessi che indussero Francesco Lepri a prestarsi come suo garante, e soprattutto per quali motivi Fabrizio Ruffo avallò l'intera operazione. Anche se a tali interrogativi non è possibile fornire risposte certe, possiamo formulare alcune ipotesi suggeriteci dal corso degli eventi e dal contesto nel quale maturò la politica delle concessioni enfiteutiche[24].

I contratti per l'enfiteusi delle Tenute di Montalto furono rogati tutti nel settembre 1792[25], e come per la data di stipula, anche la loro struttura è pressoché identica, fatta eccezione per quello della Tenuta di Pescia che si differenziava dagli altri in quanto all'articolo VI era prescritto che:

> …sarà dalla Reverenda Camera Apostolica consegnata allo stesso enfiteuta la prestanza di scudi 30.000 circa e questa in edifici, stigli, maggesi, fieno, paglia, grano e nei bestiami addetti alla medesima tenuta, nel branco di pecore di Spagna con l'obbligo di

---

[24] Una chiave di lettura circa i motivi che indussero Ruffo a volere Adorno come enfiteuta, è contenuta all'interno dello scritto *Dell'importanza e dé pregi dell'emfiteusi…* nel punto in cui l'autore accenna alle difficoltà incontrate, dal Tesoriere Generale, nel reperire persone disposte a partecipare alla gara per l'aggiudicazione delle diverse enfiteusi dello Stato di Castro. Adorno, a tal proposito, scrive che furono molti coloro che dopo aver assunto informazioni non presentarono le offerte, perciò: "… fu d'uopo cercar persone, che riposando sull'amicizia che aveva per loro l'autore del piano medesimo, credessero a questo, piuttosto, che alle già generali voci di scredito, in cui era piombato l'affare a motivo degli erronei rumori a bella posta sparsi dappertutto". (H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite …*, op. cit., p. 28).

[25] ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964.

> moltiplicarlo e non mischiarlo con pecore di altra razza, e non le sarà permesso senza espressa licenza di macellarne alcune di qualunque sesso, e con legge che volendone vender porzione di qualunque sesso ed età debba la Reverenda Camera Apostolica esser sempre preferita pagandole un Dieci per cento in più di quello che le comuni pecore valgono della stessa età di quelle che vorranno acquistarvisi[26].

E' possibile che Adorno fosse stato in qualche modo aiutato da Fabrizio Ruffo ad aggiudicarsi l'enfiteusi di Pescia, per condurre a buon fine un progetto incentrato sulle merinos, pecore dalla lana molto pregiata, la cui riuscita avrebbe comportato importanti ricadute sul settore zootecnico e, soprattutto, sull'industria tessile pontificia.
Non sappiamo chi fu l'ideatore di un tale progetto, se Ruffo, Adorno o altri, ma l'idea di migliorare il livello qualitativo delle lane a disposizione dell'industria tessile pontificia godeva di particolari attenzioni da parte dei riformisti romani[27]. Tali progetti erano sostenuti direttamente dalla Camera Apostolica attraverso la costruzione di nuove fabbriche di filati e tessuti[28], così come con l'acquisto di macchinari[29], ma più in generale la politica pontificia di quel

[26] Articolo VI contratto enfiteutico Tenuta di Pescia (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964).

[27] Sul tema si veda il saggio di: L. DAL PANE, *Un "progettista" della Camera Apostolica in Roma al tempo di Pio VI*, in: Archivio della Società Romana di Storia Patria, anno LXXVII (1954), pp. 45,76. De Miller fu incaricato da Fabrizio Ruffo di promuovere lo sviluppo dell'industria tessile e di applicare, dove possibile, nuove tecnologie. Tra l'altro fu autore del "piano" approvato da Ruffo il 22 novembre 1789, con il quale s'intendeva migliorare e perfezionare la qualità della mano d'opera attraverso la creazione di scuole pubbliche.

[28] La Camera Apostolica realizzò a Civitavecchia una fabbrica per la produzione di tele di cotone, corde, gomene, ma anche panni di lana e cotone. Con chirografo del 23 luglio 1778 la gestione di quella fabbrica fu affidata alla famiglia Lepri e a Gaetano Cacciari. (ASRo, Camerale II, *Camerlengato e Tesorierato*, b. 17).

[29] E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo…*, op. cit., pp. 119,120.

periodo intendeva agevolare il miglioramento qualitativo delle colture, soprattutto attraverso l'uso di strumenti fiscali, punendo in tal modo coloro che non utilizzavano al meglio i terreni o li lasciavano incolti[30]. Un notevole contributo alla diffusione delle moderne tecniche agricole, all'introduzione di nuove colture e pratiche zootecniche, venne anche dalle *Società Agronomiche* che si svilupparono in gran numero tra il 1778 ed il 1789, ossia negli anni in cui più intensa fu l'attività riformatrice nello Stato pontificio[31]. Tra queste istituzioni quella che rivestì un ruolo di coordinamento e indirizzo generale fu il *Congresso accademico di agricoltura, manifattura e commercio*, sorta a Roma nel 1785 per iniziativa di Fabrizio Ruffo, con lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo agricolo, industriale e commerciale, ma anche incoraggiare il perfezionamento delle tecniche agricole e manifatturiere attraverso la corresponsione di premi a coloro che, adottando delle innovazioni, potevano in qualunque modo contribuire alla maggiore prosperità e floridezza dello

[30] Per disincentivare la sotto-utilizzazione dei terreni, il Governo pontificio intervenne con la potente leva fiscale rappresentata dalla Catastazione Generale del 1777. In virtù di quel provvedimento l'imposta fondiaria fu basata sulla *intrinseca capacità* del terreno a produrre frutti, in questo modo il reddito ordinario era legato a ciò che "in potenza" avrebbe potuto generare il terreno, per cui se il coltivatore otteneva un reddito superiore conseguiva un vantaggio fiscale poiché non pagava l'imposta per quell'eccedenza, e tutto ciò aveva lo scopo di stimolare i miglioramenti colturali colpendo allo stesso tempo l'inerzia dei proprietari. Sul catasto del 1777 si veda: *Editto sopra la formazione del Catastro, o Allibrazione Universale del Terratico nelle cinque Province dello Stato Ecclesiastico,* per Domenico Antonio Zenti stampatore camerale, Roma, 1777. (BARD, collocato in IV AQ I 23). Per le implicazioni che le catastazioni ebbero sulla vita politica, economica e sociale nei diversi Stati italiani d'antico regime, si veda il volume di: R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino, Einaudi, 1980. Sugli obblighi imposti da Pio VI ai proprietari fondiari per la coltivazione dei terreni, si veda: E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Feltrinelli, Milano, 1958, p. 88 e segg.

[31] R. DE FELICE, *Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio, nei secoli XVIII e XIX,* Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965, pp. 23,24.

Stato[32]. L'introduzione dell'allevamento delle pecore merinos nell'enfiteusi di Pescia, rientrava sicuramente all'interno di quella politica.

I rapporti tra Ruffo e Adorno non si limitarono soltanto alla questione dell'enfiteusi di Pescia, ma si estesero anche ad altri settori come ci testimonia l'incarico ricevuto dal gesuita per la traduzione in italiano[33] della maggiore opera dell'economista spagnolo Girolamo Utzariz[34] *Teoria e pratica di commercio e marina*, pubblicata a Roma nel 1793[35]. Sicuramente, però, il documento che sopra ogni altro attesta dei buoni rapporti che dovevano intercorrere tra Ruffo e Adorno, è lo scritto che quest'ultimo pubblicò anonimo nel 1795 con il titolo *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite all'appalto camerale dello Stato di Castro e Ducato di Ronciglione*, attraverso il quale l'autore si proponeva non tanto di fare:

> … l'apologia delle sovrane disposizioni, che sono troppo ragionate per abbisognarne; non per chiudere la bocca alla malignità, e

---

32 N. LA MARCA, *Saggio di una ricerca storico-economica sull'industria e l'artigianato a Roma dal 1750 al 1849*, CEDAM, Padova, 1969, p.35.

33 All'interno di un articolo apparso nel 1793 sulle *Efemeridi Letterarie di Roma*, possiamo leggere: "…Ora appunto a questo libro così meritatamente dappertutto cercato ed applaudito ha rivolto il suo pensiero il vigilantissimo Tesoriere generale di N.S. Monsignore Fabrizio Ruffo, ben vedendo che desso reso comune per mezzo di una traduzione servirebbe mirabilmente a mettere nel più chiaro e pieno lume di evidenza i motivi delle operazioni economiche ultimamente fattesi a vantaggio dello stato Pontificio […]. Ha corrisposto nel miglior modo possibile alle patriottiche mire del gran ministro il Sig. Abate Adorno che fu da lui incaricato di questa traduzione, non solo procurando che questa fosse più che potesse fedele ed esatta, ma anche accompagnando il testo con perpetue note". (*Efemeridi Letterarie di Roma*, n. XLV, 9 novembre 1793, p. 354; il volume da noi consultato si trova presso CAS, collocato in Per. Est. 313, Vol.22).

34 Su Girolamo Utzariz si veda anche quanto scritto da: J.A. SCHUMPETER, *Storia dell'analisi economica*, Vol. I, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 206, 207.

35 Edito a Roma, 1793, per i Vescovi, 8°, 2 volumi, pp. 396 e 442 (C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, op. cit., p.56).

> all'ignoranza degli affari economici, lo che sarebbe intrapresa inutile; ma precisamente per disinganno degli amanti del vero, e solido bene dello Stato, piacemi di porre in veduta il risultato del nuovo sistema nelle attuali rendite Camerali[36];

quanto difendere i risultati della politica riformatrice di Pio VI, riguardo soprattutto la costituzione delle enfiteusi nello Stato di Castro. Lo scritto di Adorno vide la luce in un periodo particolare, in un momento in cui sembrò vacillare l'intero progetto delle riforme cui Ruffo aveva dedicato tante energie, sottoposto a numerose critiche per l'eccessiva liberalizzazione del sistema annonario, che a detta dei suoi detrattori avrebbe provocato un aumento dei prezzi dei generi di prima necessità. Queste accuse si trasformarono gradualmente in forti pressioni su Pio VI, il quale, nominando Ruffo cardinale al principio del 1794, lo allontanò definitivamente dalla Tesoreria Generale della Camera Apostolica[37]. La rimozione di Ruffo allarmò coloro che erano stati suoi stretti collaboratori, ed ora che l'opposizione aveva avuto ragione dell'ex Tesoriere[38], questi temevano che quanto fatto in precedenza potesse subire importanti modifiche, e perciò alcuni di essi sentirono il dovere di difendere, insieme alle riforme, anche colui che tanto aveva contribuito a metterle in pratica. Tra questi dobbiamo senz'altro annoverare Paolo Vergani[39], che

---

[36] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite …*, op. cit., p. 47.

[37] La nomina di Fabrizio Ruffo a cardinale avvenne il 25 febbraio 1794, e soltanto quattro giorni dopo, ossia il 25 febbraio, Pio VI nominava con un breve mons. Girolamo della Porta nuovo Tesoriere Generale. (E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo…*, op. cit., p.135).

[38] L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano, 1959, p.469.

[39] Paolo Vergani, insieme a Giovanni Cristiano de Miller fu uno dei principali collaboratori di Ruffo. Sull'opera di Paolo Vergani si vedano i testi di: L. DAL

pubblicò in forma anonima, nel 1794, uno scritto dal titolo *Della importanza e dé pregi del nuovo sistema di finanza dello Stato pontificio* che si poneva come un'esplicita apologia della politica riformista di Pio VI.

Anche Adorno avvertì quest'esigenza, e si mosse per difendere quell'aspetto delle riforme pontificie che portò al superamento del regime degli affitti sulle terre camerali, temendo che l'allontanamento di Ruffo potesse segnare un cambio di rotta rispetto a quella politica. La sua preoccupazione derivava dalle molte opinioni contrarie che si stavano consolidando all'interno della Camera Apostolica, basate sull'opinione che il nuovo sistema enfiteutico non avesse aumentato[40] le rendite camerali[41], per cui si stava rafforzando quel "partito" che vedeva con favore l'idea della vendita dei beni camerali, nella convinzione che il ricavato sarebbe stato sufficiente a risanare il deficit statale. Adorno cercò allora di dimostrare come una simile condotta avrebbe trascinato lo Stato alla dissoluzione, anche perché:

PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento…*,op. cit.; di F.VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme nello Stato Pontificio del Settecento*, Rivista Storica Italiana, Anno LXXV, Fascicolo IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1963; ma anche F.VENTURI, *Illuministi Italiani*, *Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato Pontificio e delle Isole*, (a cura di G.Giarrizzo, G.Torcellan e F.Venturi), Tomo VII, Ricciardi Editore, Milano-Napoli, 1965, p.627 e seg.. Su De Miller si veda: L. DAL PANE, *Un "progettista" della Camera Apostolica…*, op. cit.

[40] De Tournon, a proposito delle concessioni enfiteutice di Montalto, notava, con un accento polemico, che la Camera Apostolica "…qu'elle a donnée en emphytéose à des particuliers, moyennant une rente assez modique puor avoir permis des bénéfices considérables" (P. DE TOURNON, *Études statistique…*, op. cit., p. 21).

[41] In effetti, il 28 novembre 1797, fu istituta da Pio VI la Congregazione Enfiteutica, con il compito di verificare se tutti gli enfiteuti rispettavano i termini contrattuali, e soprattutto se i canoni versati all'erario corrispondevano al giusto valore dei terreni concessi. La Congregazione Enfiteutica svolse, però, la maggior parte del suo lavoro sotto Pio VII, revocando numerose concessioni e riassegnandole poi ad un canone più elevato.

> …diminuite le rendite annue della Camera colla vendita di due, o tre millioni di capitale fatta in un anno, insufficienti maggiormente rendonsi a supplire alle spese dell'anno seguente, e crescendo maggiormente il bisogno, converrà vendere nel secondo anno quattro millioni almeno di capitale per tirare avanti, e così facendo d'anno in anno si distruggerà la Camera ed il Principato; perciò nessun ministro d'azienda propose mai al suo Sovrano la vendita dé fondi pubblici per tirare avanti le annuali spese. La sola Assemblea Costituente di Francia decretò la vendita dé beni , e fondi della Corona, perché sapeva essere questo il mezzo efficace di distruggere il Trono. Nocivo ugualmente, che alla Francia, sarebbe allo Stato il partito della vendita dé suoi fondi[42];

ed allo stesso tempo volle porre l'accento sulle difficoltà che tale operazione avrebbe comportato, soprattutto perché:

> …i fondi Camerali dello Stato di Castro, che ora fruttano 62 mila annui scudi […] rappresentano un capitale di due, e più millioni di scudi; se la Camera li mette in vendita non realizzerà un milione e mezzo, sì perché difficilmente trovansi capitalisti che improntar possano tali cospicue somme, come pure perché i troppi capitali messi in vendita diminuiscono il proprio valore[43]

Gli argomenti usati da Adorno erano certamente forti, e non era fuori luogo sostenere che il bilancio dello Stato necessitava di ben altri interventi che non la pura e semplice vendita dei beni camerali. Una tale politica, ad esempio, non avrebbe rimosso definitivamente il problema del debito pubblico[44], per rimediare al quale erano necessarie entrate fiscali certe e continue, garantite per una parte dallo sviluppo dell'economia, e per l'altra da un sistema fiscale

---

[42] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite …*, op. cit., p.66.

[43] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite …*, op. cit., p.65.

[44] Sull'argomento si veda: A. LODOLINI, *Le finanze pontificie e i "Monti"*, op. cit., pp. 241,242; ma anche M. CARAVALE – A. CARACCIOLO, *Lo Stato pontificio…*,op. cit., pp. 515,516.

efficiente che avesse ridotto considerevolmente franchige ed esenzioni[45].

Adorno comprese ben presto che la sua forza risiedeva nella capacità di dimostrare, attraverso i risultati, le potenzialità economiche del progetto cui stava lavorando, raggiunti i quali ben difficilmente avrebbe trovato oppositori in grado di contrastarlo. Tutto ciò lo indusse a moltiplicare gli sforzi, e non trascorse molto tempo che la Tenuta di Pescia divenne il punto di riferimento per chiunque credeva nelle capacità economiche dell'innovazione in agricoltura. Le testimonianze raccolte a tal proposito dimostrano che allevatori, amministratori, scrittori di cose economiche, guardarono a quella parte dello Stato ecclesiastico come ad un luogo in cui la politica riformista pontificia aveva colto i più alti successi. Nicolò Maria Nicolai era tra questi, e nelle sue *Memorie* scrisse che:

> …chi non fosse ben persuaso dell'utilità che dall'enfiteusi deriva all'agricoltura, alla popolazione ed anche ai proprietari delle vaste tenute, si rivolga a mirare i territori di Castro e di Montalto[46];

ed anche Vincenzo Colizzi Miselli[47] non poté fare a meno di porre in rilievo i successi ottenuti da Adorno nell'allevamento delle pecore merinos, sottolineando che:

> …gli incoraggiamenti alle arti manifatture e la razza delle pecore di Spagna, trasportate nella tenuta di Campo Pescia in Montalto dall'Eminentissimo Sig. Card. Ruffo, per propagarne utilmente la specie nel nostro Stato. Prima di lui, malgrado la improvvida estensione dei nostri pascoli, e la molteplicità delle greggie, non si

---

[45] E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*, op. cit., pp.38,44.

[46] N.M. NICOLAI, *Memorie, leggi e osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma*, (Vol. IV), in: A. CANALETTI GAUDENTI, *La politica agraria ed annonaria dello Stato Pontificio da Benedetto XIV a Pio VI*, Roma, 1947, p.170.

[47] Su Colizzi Miselli si veda: R. DE FELICE, *Aspetti e momenti…*, op. cit., pp. 211,220.

> era mai pensato a trasportarne nel nostro Stato le razze di Spagna. L'Eminentissimo Sig. Card. Ruffo però ad oggetto di affrettare il miglioramento del nostro Bestiame lanuto, fece asportare cogli Arieti della Spagna anche le pecore. Son degne poi della di lui avvedutezza le provvide, e severe obbligazioni, colle quali strinse l'enfiteuta di Campo Pescia onde non solo si conservasse e propagasse in quella tenuta il gregge novello, ma si moltiplicasse ancora nel resto dello Stato […]. Ora quella Mandria è al numero di 5000 Capi e dal confronto che ho fatto colla lana di Spagna e di Sardegna, ho riconosciuto, che traligna ben poco, e che si sarebbe conservata nella sua bellezza originaria, se fosse stato possibile di vincere l'abituale oscitanza dé Pastori. Intanto però essa offre una lana fine, corta, riccia e serrata[48].

Pochi anni dopo la concessione delle enfiteusi di Castro, l'ondata rivoluzionaria che aveva scosso re e Stati italiani raggiunse anche le regioni governate dal Papa, portando, nel 1798, alla costituzione della Repubblica romana. Un'esperienza politica, quella, che seppur di breve durata ebbe un notevole impatto su tutto il sistema politico, amministrativo ed economico del vecchio Stato pontificio. Tra i provvedimenti che interessarono l'economia, quello che più di altri assurse a simbolo della nuova situazione istituzionale fu la massiccia vendita di Beni nazionali[49], per la maggior parte "riservati" al Governo francese e da questo ceduti poi alle grandi Compagnie di mercanti. Tra i Beni nazionali riservati alla Repubblica francese c'erano anche le

---

[48] V. COLIZZI MISELLI, *Memoria sulle lane greggie e manifatture dello Stato Pontificio*, Roma, 1802, pp. 18,19. (Il volume è conservato presso CAS, collocato in G IX 88 cc).

[49] I beni "nazionalizzati", da porre in vendita, erano quelli "…camerali e camerali enfiteutici, quelli comunitativi e comunitativi enfiteutici, quelli degli stabilimenti ecclesiastici soppressi […], quelli delle confraternite, arciconfraternite, corporazioni e università, quegli degli ospedali e arciospedali, quelli ex gesuitici, quegli degli emigrati e, infine, tutti quelli in ogni modo confiscati e sequestrati". (R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99,* Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1960, pp. 15,16).

quattro Tenute di Montalto, rilevate dalla Compagnia Allart-Colom[50] e, da questa, rivendute ai precedenti enfiteuti. La tenuta di Campo Morto fu riacquistata dal Conte Antonio Arrigoni per 49.000 scudi[51]; quella di S. Agostino da Vincenzo Calabrini, appaltatore per l'approvvigionamento della marina francese di stanza a Civitavecchia, per 43.876,42 scudi[52], che la girò, successivamente, al suo socio Conte Stanislao Negroni[53] figlio dell'enfiteuta Antonio Negroni[54]; quella di Campo Scala a Vincenzo Candelori per 48.830,39 scudi[55]. Riguardo alla Tenuta di Pescia, la Allart-Colom non la rivendette a nessuno, e pur non conoscendo in virtù di quali accordi, Adorno continuò a gestirla. L'enfiteuta di Campo Pescia, tra l'altro, fu acquirente di Beni Nazionali consistenti in "alcune montagne a pascolo"[56] situate a Pieve Torina presso Camerino, rilevati nel 1798 da Guglielmo Terziani che li aveva acquistati per 6.150 scudi[57] dalla Compagnia Hardy-Thierry. Questi beni, qualche anno dopo la fine della Repubblica romana, furono concessi da Pio VII a Adorno in enfiteusi[58]. Adorno, da quanto è dato sapere, non

[50] R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali…*, op. cit., pp.146,147.

[51] R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali…*, op. cit., pp.148,149.

[52] R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali…*, op. cit., pp.154,155.

[53] R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali…*, op. cit., pp.180,181.

[54] Il titolo comitale della famiglia Negroni risaliva al momento in cui Clemente XI, con chirografo del 20 luglio 1709, eresse in contea il territorio di Monte Rubiaglio. Con atto del 5 dicembre 1816 il Conte Vincenzo Negroni rinunciava alla giurisdizione feudale su quel territorio. (M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968, p.21 e p.164).

[55] R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali…*, op. cit., pp.148,149.

[56] R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali…*, op. cit., pp.146,147.

[57] R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali…*, op. cit., pp.170,171.

[58] ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 207, f.610.

ebbe alcun problema con il regime repubblicano del 1798-99, e restaurato il Governo pontificio i suoi affari presero nuovo impulso anche in conseguenza del chirografo con il quale Pio VII, il 30 aprile 1803, concedeva a:

> …Filippo Volpi, Giuseppe Fontana, Consalvo Adorno, soci, la privativa di fabbricare per anni nove i berretti di lana ad uso di Levante in tutta l'estensione dello Stato ecclesiastico[59].

I soci di Adorno in quell'impresa erano degli "industriali" tessili romani di tutto rispetto che avevano iniziato nel 1801, a Via Madonna dé Monti, la produzione di berretti di lana sul tipo di quelli toscani, ed in breve tempo la qualità dei loro prodotti divenne in tutto simile a quelli di Prato[60]. Tra il 1809 e il 1810, Fontana e Volpi presero in affitto la fabbrica situata nei locali del Conservatorio Pio[61] nella quale si trovavano 24 telai, e qui, oltre alla produzione dei soliti tessuti ordinari e *mezzo-fini*, si fabbricavano anche quelli *sopra-fini* ossia quanto di meglio potesse trovarsi a Roma in fatto di stoffe[62].

La fortuna e la fama di Adorno non diminuirono nemmeno con l'arrivo delle truppe napoleoniche e con la nascita, nel 1809, della Consulta straordinaria degli Stati romani, governo, questo, che aveva il compito di organizzare ogni settore della vita politica e amministrativa dei territori "romani" dello Stato pontificio in vista del loro ingresso nell'Impero. L'amministrazione napoleonica ebbe molta cura nello sviluppare e proteggere l'allevamento delle merinos,

---

59 ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 208, f. 617.

60 R. DE FELICE, *Aspetti e momenti…*, op. cit., p.231.

61 Sul Conservatorio Pio di Roma, situato a Piazza delle Fornaci in Trastevere, si veda quanto riportato da: G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, Venezia, 1861, vol. XVII, pp. 29,30.

62 R. DE FELICE, *Aspetti e momenti…*, op. cit., p.228.

rendendosi conto dell'importanza economica che quest'attività aveva nel campo agricolo e nel settore manifatturiero, e tutto ciò diede luogo ad un'intensa propaganda che, unita a cospicui premi ai più intraprendenti allevatori, portò tale allevamento ad una notevole diffusione[63]. Di tutto questo fu attivo testimone il barone De Tournon[64] che dal settembre 1809 al gennaio 1814, ricoprì l'alta carica di Prefetto del Dipartimento del Tevere, e che dal suo osservatorio privilegiato ebbe modo di conoscere approfonditamente la realtà economica dei due Dipartimenti "romani" del Tevere e del Trasimeno, studiati attentamente attraverso l'inchiesta napoleonica del 1809-1810. I dati posseduti da De Tournon li ritroviamo nei suoi famosi *Études statistique sur Rome et la partie occidentale des États Romains*[65], che da sempre sono stati una fonte preziosa per tutti gli studiosi che si sono occupati dell'economia romana sette-ottocentesca. De Tournon, nei suoi *Études*, punta spesso l'attenzione sull'allevamento delle pecore nei due Dipartimenti "romani", e soprattutto sulle:

> …merinos proviennent d'une importation que Pie VI, prince habile et qui a tenté tous les genres d'amélioration, avait obtenue de la

[63] R. DE FELICE, *Aspetti e momenti…*, op. cit., p.98.

[64] Philippe Camille Marcellin Casimir de Tournon nacque ad Apt il 24 giugno 1778; impiegato al Ministero dell'Interno dall'anno X al 1806; Uditore al Consiglio di Stato (11 febbraio 1806); Prefetto a Roma dal 1806 al 1814; Consigliere di Stato (8 gennaio 1823-20 agosto 1830); "Pair" de France (23 dicembre 1823). Sull'opera di De Tournon come Prefetto di Roma, si veda anche quanto scritto da: C. NARDI, *Napoleone e Roma. La politica della consulta romana*, Roma, École Française de Rome, 1989.

[65] P. DE TOURNON, *Études statistique sur Rome et la partie occidentale des États Romains*, II volumi, Deuxième édition, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, 1855 (La copia da noi consultata si trova in BANS collocata VT C 58).

> cour de Madrid [e che] ils sont presque tous réunis sur le territoire de Montalto[66].

Il patrimonio ovino laziale, attorno al 1813, era valutato da De Tournon in circa 710 mila capi, comprese anche 10.000 merinos di cui:

> …M. Adorno, cultivateur distingué, conserve à Montalto un troupeau de 4 à 5.000[67];

e quest'enorme numero di pecore, posto da De Tournon in relazione con la popolazione residente, mostrava che ad ogni quattro capi corrispondevano tre abitanti, rapporto che a Montalto, nel 1848, era di ventisei ad uno[68]. De Tournon non mancò di sottolineare il significato economico che la produzione della lana merinos aveva per gli allevatori, così come per l'intera industria manifatturiera, infatti, elencando le diverse razze indigene tra cui la *sopravissana*, la *vissana*, la *santo spirito*, la *cassiana*, evidenziava come:

> …ces variétés de la même race ont des qualités de la laine très diverses, puisque, tandis que la laine mérinos prime, de M. Adorno, valait 2 fr. e 55 cent. a la livre, la laine métisse ne se vendait que 1 fr. 95 cent., la laine sopravissana que 1 fr. 65 cent., et ainsi en dégradant jusqu'à la laine moretta ou noire, qui valait seulement 80 centimes[69].

---

[66] P. DE TOURNON, *Études statistique…*, op. cit., pp. 334,335.

[67] P. DE TOURNON, *Études statistique…*, op. cit., p. 21.

[68] Questo dato è stato tratto dall'opera di Nicola Milella che visitò Montalto di Castro nel settembre 1848. A pagina 259 è riportato, in una tabella, lo "Stato del Bestiame" a quell'anno, e da questa è possibile ricavare che gli ovini presenti erano 12.391. A pagina 263 sono riportate, invece, le "Notizie sulla popolazione" riferite all'anno precedente, da cui è possibile desumere che le persone stabilmente residenti a Montalto erano 478. (N. MILELLA, *I papi e l'agricoltura nei domini della Santa Sede*, Roma, 1880, p.263; il volume da noi consultato si trova presso CAS, collocato in G III 134 cc).

[69] P. DE TOURNON, *Études statistique…*, op. cit., p. 335.

Da questo quadro riusciamo a comprendere l'importanza assunta dall'allevamento di Adorno, non soltanto perché dimostrò le potenzialità economiche di quella razza di pecore, ma soprattutto perché egli assurse al ruolo di grande testimone dell'innovazione in un settore, ed in una società, che guardava con sospetto ad ogni pratica che non fosse pura e semplice meccanica ripetizione di quelle che erano state dei padri, degli avi, "di sempre"[70]. Tali caratteristiche d'innovatore, di esperto nelle tecniche dell'allevamento zootecnico, valsero a Adorno, nel 1808, l'aggregazione all'Accademia degli Ardenti di Viterbo, definita da Giuseppe Signorelli come la:

> …palestra non solo di esercitazioni rettoriche, ma centro di studi storici ed archeologici, di ricerche scientifiche, di dotte discussioni [alla quale] vi s'iscrissero i più chiari ingegni che contava la città, e quanti in Roma e altrove maggiormente si distinguevano nelle arti e nelle scienze [e che] tennero a grande onore di essere chiamati a farne parte[71].

Adorno ebbe modo di distinguersi anche all'interno dell'Accademia viterbese, soprattutto perché, nel 1811, istituì un premio dotato di una considerevole somma in denaro che doveva essere assegnata a colui che avesse presentato un progetto innovativo per qualsiasi branca dell'industria manifatturiera, assecondando in questo l'iniziativa del Governo francese che, poco prima, aveva costituito a Viterbo[72] la Camera Consultiva delle Arti e Mestieri[73],

---

[70] R. DE FELICE, *Aspetti e momenti…*, op. cit., p.17.

[71] G. SIGNORELLI, *Viterbo dal 1789 al 1870*, Viterbo, Minissi e Borghesi, 1814, p.235. Lo stesso Signorelli faceva risalire la nascita dell'Accademia viterbese al principio del XVI secolo.

[72] La Camera Consultiva delle Arti e Mestieri, prevista dalle leggi 22 Germile e 10 Termidoro anno II, fu fondata a Viterbo nel maggio 1810 (ACVt, *Circolari Prefettura 1810*, foglio 1593).

istituzione[74] che aveva lo scopo di favorire il progresso dell'attività agricola, industriale e commerciale[75]. Il destino, però, volle che morisse[76] pochi giorni dopo aver consegnato il premio a Girolamo Monaci che se lo era aggiudicato per la presentazione di un saggio sull'acciaio e sugli utensili in lamina di ferro[77]. La scomparsa di Adorno segnò irrimediabilmente il destino dell'allevamento delle merinos di Pescia, che conobbe una graduale ed inesorabile decadenza. La sua morte scatenò una battaglia per l'eredità, che se in un primo tempo sembrò destinata all'amico e stretto collaboratore Giò Gherardo De Rossi[78] di Viterbo, nel 1816 a seguito di una "rilettura"[79] del testamento, tutti i beni

---

[73] ASRo, *Consulta Straordinaria per gli Stati Romani*, cass. 19/1994.

[74] Su questa istituzione si veda anche quanto scritto da: R. DE FELICE, *Aspetti e momenti…*, op. cit., pp. 213,220.

[75] Tra l'altro, Adorno, ad una riunione dell'Accademia degli Ardenti tenuta il 15 gennaio 1811, lesse una prolusione dal titolo *Sull'incoraggiamento delle manifatture in Viterbo ad oggetto di aumentare la popolazione di detta città* (ACVt, Accademia degli Ardenti, *Programmi stampati 1809-1845*). Non è stato possibile, però, rintracciare né il manoscritto, né l'eventuale copia a stampa.

[76] Consalvo Adorno morì a Viterbo il 17 marzo 1812. (C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, op. cit., p.56).

[77] G. SIGNORELLI, *Viterbo dal 1789 al 1870*, op. cit., p.274.

[78] Questi era fratello di padre Ignazio De Rossi, gesuita e celebre orientalista di fama europea (G. SIGNORELLI, *Viterbo dal 1789 al 1870*, op. cit., p.272).

[79] Con l'atto rogato il 31 agosto 1816 dal notaio Nicola Nardi (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, vol. 1343, f. 717), la Camera Apostolica riconosceva alla Compagnia di Gesù la concessione enfiteutica della tenuta di Campo Pescia per l'annuo canone di 330 rubbia di grano. Nel chirografo a firma di Pio VII, allegato al contratto di concessione, troviamo scritto che: "…ci hanno rappresentato il Vicario Generale e religiosi della Compagnia di Gesù, che Consalvo Adorno con testamento scritto di proprio suo pugno il 16 marzo 1812 tutto che apparentemente istituisce erede universale il Cavalier Giò Gherardo De Rossi, nulla di meno veri eredi volle che fossero i medesimi religiosi riuniti allora nella Casa del Buon Consiglio ai Monti, altro non accordando al De Rossi che l'annua somma di scudi 300 a titolo di compenso per l'incommodo ad esso addossato dell'amministrazione della stessa

passarono invece all'Ordine gesuitico[80] della Casa del Buon Consiglio ai Monti di Roma. Dopo la scomparsa di Adorno la Tenuta continuò ad essere amministrata dal De Rossi, che nel 1815 la subaffittò a Giovanni Tommaso Silvestrelli[81]. Nel 1820, però, la Camera Apostolica riacquistò dalla Compagnia di Gesù l'utile dominio della Tenuta[82], e questo perché costretta a vendere l'intera proprietà al Principe di Piombino Luigi Boncompagni Ludovisi[83], che aveva posto sulla stessa

eredità […], si prescrive inoltre che il De Rossi e suo figlio vengano a proseguire nell'amministrazione della tenuta".

80 L'Ordine gesuitico, dopo la soppressione avvenuta nel 1773, fu ricostituito nel 1814 per volere di Pio VII.

81 ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Romani, 26 agosto 1820, vol. 1662, f. 225.

82 Nell'atto di vendita possiamo leggere che: "Alla Compagnia di Gesù rimasta erede di Adorno, con atto del Nardi del 31 agosto 1816 furono poste condizioni più gravose nell'enfiteusi, al che i Superiori della Compagnia reputarono opportuno vendere il dominio utile creatosi con l'enfiteusi, e la vendita alla Reverenda Camera fu concordata per scudi 30.000 riguardo i terreni, e per scudi 6.000 per il bestiame, attrezzi e stigli […].Era interessato all'acquisto della Tenuta anche l'affittuario del fondo Giovanni Tommaso Silvestrelli, ma la Reverenda Camera fece valere il diritto di prelazione in quanto proprietaria del dominio diretto del latifondo […].Il Tesoriere Generale della Reverenda Camera corrisponderà il prezzo nel modo seguente: 12.000 scudi mediante un mandato in luogo di contante per l'immediata spedizione di tre ordini di scudi 4.000 per ciascuno delle respettive scadenze, 1 ottobre, 1 novembre, 1 Decembre del corrente anno; altri scudi 13.000 in rate a decorrere dal presente giorno e per anni 10, e tali ratati pagamenti di capitale unitamente ai frutti in ragione del 6 per cento, a decorrere detti frutti dal prossimo futuro mese di ottobre a diminuzione in proporzione della diminuzione del capitale; per le residuali scudi 11.000 la Reverenda Camera si impegna a cedere alla Compagnia di Gesù una annua rendita di scudi 660, e di far divenire la medesima Compagnia nelle liste degli altri creditori del Governo incominciando parimenti dal 1 ottobre prossimo". (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Romani, 26 agosto 1820, vol. 1662, f. 225).

83 Il rogito notarile riguardava la: "… vendita e dazione in solutum della Tenuta denominata Campo Pescia nel territorio di Montalto di Castro per il prezzo di 87.5000 scudi, oltre a scudi 44.492,22 per il bestiame, attrezzi e stigli, e concessione in enfiteusi delle Montagne di Camerino per l'annuo canone di scudi 900 fatta dalla Reverenda Camera Apostolica a favore del Principe di Piombino Don Luigi

un'ipoteca per i molti crediti vantati nei confronti della Reverenda Camera. In questo modo si concluse l'esperienza della gestione enfiteutica nella Tenuta di Pescia, così come da diverso tempo era terminata su molti altri terreni camerali dello Stato di Castro[84], venduti per far fronte all'inarrestabile indebitamento della Camera Apostolica.

In precedenza abbiamo visto in quale contesto maturò l'idea che spinse Adorno a scrivere *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite all'appalto camerale dello Stato di Castro e Ducato di Ronciglione*, un testo nel quale egli esamina le implicazioni sociali ed economiche che l'appalto generale prima, e le enfiteusi poi, ebbero per quella parte dei domini pontifici rappresentati dallo Stato di Castro. L'analisi di

Boncompagni Ludovisi". In quell'atto troviamo scritto che: "Era creditore il Principe di Piombino di vari cambi nella somma capitale di scudi 72.000 e di altre somme per frutti decorsi e non pagati, per il qual credito aveva agito in giudizio innanzi il Tribunale dell'A.C. che aveva riconosciuto l'esistenza del credito [...]. Per cui il Principe di Piombino riceverà il fondo in luogo del contante". Come si rileva dal *Prospetto* redatto dal Computista Generale della R.C.A., allegato all'atto, al Principe Boncompagni fu riconosciuto, a tutto il 30 gennaio 1809, un credito fruttifero di 54.450,66 scudi, ascesi al settembre 1820 a 98.230,46 scudi. La stima per determinare il valore della Tenuta di Pescia, fu effettuata con il metodo della capitalizzazione dei redditi, prendendo come base il canone annuo corrisposto dall'enfiteuta. Tale canone era pari a 330 rubbia di grano, che valutate a 10 scudi il rubbio, formavano una rendita annua di 3.300 scudi, ai quali dovevano essere aggiunti altri 200 scudi come rata annua per rimborso di capitali. Tutto ciò portava la rendita annua complessiva a 3.500 scudi, che capitalizzata al saggio del 4% andava a formare un capitale di 87.500 scudi, ed aggiungendo a questo 44.492,22 scudi per il bestiame, gli attrezzi e i fabbricati, faceva arrivare il valore complessivo della Tenuta a 131.992,22 scudi. Detraendo da questo valore peritale il credito vantato dal Principe Boncompagni, la Camera Apostolica ricevette il contanti 33.701,74 scudi. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Romani, 30 settembre 1820, vol. 1662, f.329).

[84] Nel 1808 furono venduti a Luciano Bonaparte i beni camerali nella Comunità di Canino, precedentemente concessi in enfiteusi a Luca Antonio Castiglioni (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 27 febbraio 1808, Vol. 1336). Sempre nel 1808, il principe Stanislao Poniatowski acquistò i beni camerali delle Comunità di Capodimonte, Marta, Piansano, e Arlena (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 13 febbraio 1808, Vol. 1336).

Adorno prendeva spunto dal confronto diretto tra le norme contrattuali che legavano l'appaltatore alla Camera Apostolica, e quelle che la stessa istituzione impose agli enfiteuti, tutto ciò attraverso l'esame e l'esposizione di documenti che, nelle intenzioni dell'autore, dovevano servire a rendere oggettivo e veritiero il suo studio. Lo scopo era dimostrare come l'istituzione dell'enfiteusi comportò, da una parte, una maggiore entrata per la Reverenda Camera, dall'altra, come tale sistema avesse consentito la liberalizzazione dei rapporti economici e sociali, favorendo lo sviluppo di tutto lo Stato di Castro.

Lo scritto di Adorno, indubbiamente, è fonte d'importanti notizie ed osservazioni che ci consentono d'illuminare alcune zone rimaste fin'ora in ombra circa i motivi che indussero Pio VI, e il cardinale Ruffo, ad abbandonare la politica degli appalti generali sulle terre camerali. Per questa ragione è nostra intenzione ripercorrere le tappe di quel processo che portò, sul finire del XVIII secolo, alla costituzione delle enfiteusi di Castro, cercando per quanto possibile di cogliere le diverse implicazioni connesse a quella vicenda.

Lo Stato di Castro: "particolarità" di un territorio dei dominî pontifici.

Trattando dello Stato di Castro e del Ducato di Ronciglione, possiamo senza dubbio affermare che ci troviamo di fronte ad un territorio che aveva uno *status* amministrativo e giurisdizionale "particolare" rispetto alle altre terre e città dello Stato pontificio, e questa sua particolarità derivava essenzialmente dal fatto d'essere "dominio diretto" della Camera Apostolica. Le Costituzioni Egidiane[85] del 1357, ossia l'atto fondamentale che permise la ricostituzione dello Stato ecclesiastico, assegnavano un preciso ruolo ad ogni comunità locale nel suo rapporto con la dominante[86], prevedendo la divisione dello Stato in città e terre *"immediate subiectae"* e *"mediate subiectae"*. Alla prima categoria appartenevano:

> ...quasi tutti i grandi Comuni non signorili che continuavano ad amministrarsi con governi propri e ad evolversi secondo il libero

[85] A tal proposito Pierangelo Schiera sottolinea come, verso la metà del Trecento: "…abbandonato ogni sogno universalistico in campo temporale, la Chiesa si orienta ad una soluzione 'moderna' del suo problema territoriale, tentando di proporsi rapidamente come Stato. Nel 1351, con Clemente VI, si è ancora nel pieno della crisi della sovranità papale nello Stato della Chiesa; nel 1360, con Innocenzo VI, la restaurazione albornoziana è ormai avvenuta". (P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 41).

[86] Sul rapporto tra centro e periferia, negli Stati di antico regime, si vedano le considerazioni contenute nel testo di: E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 166 e segg.

gioco delle forze politiche interne, anche se dovevano tener conto della giurisdizione dei funzionari provinciali del pontefice[87];

alla seconda categoria appartenevano, invece, tutti quei luoghi in cui il potere pubblico era esercitato per conto del Papa dai baroni locali. Una delle conseguenze più evidenti cui diede luogo questa sistemazione amministrativa, fu il progressivo annullamento del potere esercitato dai grandi Comuni sul loro contado, il che significò ridimensionarli politicamente ed economicamente[88]. Il fenomeno, ad esempio, è evidente per Viterbo nel momento in cui ci accingiamo ad esaminare la consistenza del suo contado ante e post Costituzioni Egidiane, infatti, nella seconda metà del XIII secolo:

> …avia la detta città sotto di se in quello tempo più di 150 Castelli confinando al Fiume Tevere [...] al mare de Montealto infino alla Tolfa, alli confini de Nepi e de Orte. Et anco fu de Viterbo Radicofani e Proceno et altri Castelli in quello pajese [...] in quello tempo Viterbo fructava tutti Castelli gabelle et altre entrate erano de Comune et picciolissima cosa davano alla Ecclesia più nome del dono che per subiectione[89].

Il potere esercitato dalla città di Viterbo sul contado, subì una notevole riduzione a partire dalla seconda metà del

---

[87] M. CARAVALE – A. CARACCIOLO, *Lo Stato pontificio..*, op. cit., p.29.

[88] Il processo di appropriazione del contado da parte delle città, ci è ben descritto da Carlo Pazzagli il quale sostiene che: "…è proprio nella conquista e nel governo di un ampio contado, nella vittoria sui signori feudali e territoriali che la città comunale italiana si differenzia profondamente dalla sua omologa d'oltralpe. La città, elemento propulsivo originario, si appropriò del territorio [...] e i feudatari furono sostituiti dai cittadini con alla testa i rappresentanti delle famiglie di reggimento". (C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna,* Firenze, Olschki, 1996, p.212).

[89] Queste sono le parole del cronista Lanzellotto, riportate da Gaetano Coretini, storico viterbese del XVIII secolo. (G. CORETINI, *Brevi notizie della città di Viterbo e degli uomini illustri dalla medesima prodotti*, Roma, 1774, p. 13).

XIV secolo, ma fu soprattutto dopo il pontificato di Martino V[90] che la Chiesa[91] iniziò progressivamente a trasformare gli assetti politici ed amministrativi dei moltissimi luoghi baronali, sostituendo i vecchi feudatari con altri più strettamente legati al papa ed alla curia romana[92]. Il processo di conquista dell'antico contado viterbese da parte della grande nobiltà non conobbe soste, raggiungendo il suo apice nel 1537 quando Paolo III[93] creò per il proprio figlio Pier Luigi Farnese il feudo di Castro[94], che andava ad occupare gran parte delle terre poste a nord-ovest del capoluogo ed alcune zone situate a sud-est attorno al Lago di Vico[95]. Così,

---

[90] Oddone Colonna, 1417-1431.

[91] Sulle conseguenze del ritorno della Curia a Roma, Mario Caravale scrive che: "Un nuovo ceto medio si stabiliva a Roma, diverso da quello municipale, non legato alla nobiltà feudale, anzi in opposizione ad essa quando con essa contrastassero gli interessi della Curia. Non solo: con l'affermarsi della Santa Sede a Roma, i curiali consolidarono il loro potere in città e cominciarono ad investire i frutti del loro denaro in terre sia in città che nei dintorni. Il pontificato di Martino V segna appena l'inizio di questo processo". (M. CARAVALE - A. CARACCIOLO , *Lo Stato pontificio…* op. cit., p.42).

[92] Coloro che trassero i maggiori benefici dal rapporto con la Curia romana furono soprattutto i grandi baroni, attraverso i quali: "…il papato acquisiva a vantaggio della sovranità statale della Chiesa l'equilibrio tra forze contrastanti. Cioè fra i Comuni, in autonomia, che, mal si opponevano avverso e a fronte dei feudatari potenti che all'autorità ad essi derivata dalla giurisdizione su numerosi castelli [...]. Voluto però nello Stato della Chiesa il feudalesimo, quasi un coefficiente dell'azione statale, a garanzia della difesa e della bonifica della terra demaniale [...]. Certo, il feudalesimo di essa, non derivava, nelle sue origini dalla conquista, né dalla investitura per causa di guerra, da parte del sovrano [ma] da successione ereditaria o di acquisizione, per enfiteusi, od anche per la stessa locazione". (M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968, pp. 87,92).

[93] Alessandro Farnese, 1534-1549.

[94] R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna, Il Mulino, 1983, p.60.

[95] Il nuovo Stato comprendeva le comunità di Castro, Ronciglione, Nepi, Montalto, Canino, Musignano, Tessennano, Arlena, Piansano, Cellere, Pianana,

già nella prima metà del Cinquecento, quello che era stato il contado di Viterbo non esisteva più, trasformato in città e terre "*immediate subiectae*" o in luoghi baronali[96]. Questo tipo di politica se da un lato rispondeva ad una logica "nepotistica" consentendo alla famiglia del pontefice di acquisire un notevole potere economico, dall'altro permetteva allo Stato di controllare e amministrare il territorio mediante la redistribuzione dei poteri tra città e baroni, potestà amministrative e giurisdizionali contrattate sempre tra le parti e sancite negli statuti. Il criterio che guidava questa strategia mirava alla costituzione di numerosi centri di potere che, presi singolarmente, non avevano la forza sufficiente a sfidare l'autorità pontificia, ed

Ischia, Valentano, Bisenzo, Capodimonte, Marta, Le isole Martana e Bisentina nel lago di Bolsena, Gradoli, Grotte S. Lorenzo, Borghetto, Badia al Ponte, Isola Farnese nei Veienti, Caprarola, Canepina, Vallerano, nonché Borgo S. Leonardo, Castel S. Elia, Corchiano, Vignanello, Fabbrica, Carbognano e l'Abbazia Fallesense, castelli, questi ultimi, tolti da Paolo III al S. Spirito. Con la Bolla di costituzione, mentre il figlio di Paolo III, Pier Luigi, assumeva il titolo di Duca di Castro, il nipote Ottavio prendeva il titolo di governatore di Nepi, e così in perpetuo i primogeniti destinati alla successione. (C. LANZI, *Memorie storiche sulla regione castrense*, G. Menaglia, Roma, pp. 210,211).

[96] Il processo di accentramento amministrativo, che lo Stato della Chiesa portava avanti da molti anni, ebbe un deciso salto di qualità nel XVIII secolo. Tra i provvedimenti più importanti che furono adottati in questa direzione, bisogna ricordare quello disposto da Clemente XI che, con chirografo del 1 ottobre 1704, decretava cessate le esenzioni fiscali delle comunità baronali che, da quel momento erano obbligate a denunciare i propri beni nei catasti, subendo così la normale tassazione a cui erano sottoposti tutti gli altri cittadini. A seguito di tale provvedimento, fu necessario procedere ad una ricognizione di tutti i luoghi baronali dello Stato. Noi, attraverso l'opera di Mario Tosi, abbiamo selezionato quelli che interessavano l'antico contado di Viterbo e che corrispondevano a: "Bagnaia (*Lante*); Barbarano (*Curia Capitolina*); Bassano di Sutri (*Giustiniani*); Bassanello e Carbognano (*Colonna di Sciarra*); Bomarzo (*Lante*); Calcata (*Sinibaldi*); Chia (*Lante*); Castro (*Colonna*); Capranica (*Barberini*); Farnese (*Chigi*); Gallese (*Altemps*); Graffignano (*Santa Croce*); Oriolo (*Altieri*); Rocca del Vecce (*Costaguti*); S.Lorenzo (*Barberini*); San Martino di Viterbo (*Pamphili*); Soriano (*Albani*); Vignanello (*Ruspoli*); Vitorchiano (*Popolo Romano*), terra di Onano (*Sforza*); Monteromano (*Camera Apostolica*)". (M. TOSI, *La società romana…* op. cit., pp.128,131 e 149).

allo stesso tempo permetteva di stabilire legami di reciproco interesse fondati sulla concessione regia all'amministrazione del territorio, e sul riconoscimento alle élites cittadine di fornire in maniera esclusiva il personale di tutte le magistrature[97].

È evidente che tutto quello che si muoveva al di fuori di questi schemi doveva essere combattuto, ed il Papa disponeva di diversi sistemi per imporre il proprio potere, non escluse le armi quando non c'erano altre possibilità di trattativa con i poteri locali. Questa fu la scelta che s'impose ad Innocenzo X[98] per ricondurre sotto il dominio dello Stato pontificio i territori del Ducato di Castro, e per ridimensionare una costante minaccia politica rappresentata dalla casa Farnese. Dopo la guerra del 1649, che portò alla distruzione della città di Castro, i territori "recuperati" all'autorità della Chiesa furono assegnati alla Camera Apostolica[99], in altre parole alla cassa centrale cui spettava

---

[97] Sull'argomento si veda il volume di: B.G. ZENOBI, *Le "Ben regolate città". Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Bulzoni, Roma, 1994.

[98] Giovanni Battista Pamphili, 1644-1655.

[99] Secondo il Calindri questa istituzione era così articolata: "Direzione Centrale per i lavori delle Strade Nazionali. Sisto V nel 1587 le diede i primi lineamenti; Prefettura degli Archivi e direzione Generale delle Ipoteche. La Cancelleria degli Archivi fu organizzata da Pio IV nel 1563 e vi dette poi forma migliore Urbano VIII dopo al 1630. La Direzione delle Ipoteche fu nella guisa pressoché attuale portata dai Francesi nel 1798; Presidenza dell'Annona. Fu eretta dall'Imperatore Augusto, e poi riformata da Gregorio XIII nel 1580; Presidenza delle Zecche. Alessandro VII nel 1661 la prescrisse; Sopraintendenza Generale delle Poste Pontificie. Ebbe questa origine dagli Imperatori Augusto e Traiano, poi venne abbracciata, ed ampliata da molti Sommi Pontefici; Sopraintendenza dei Drappi di lana e di seta di Roma e dello Stato. Stabilita fu da Sisto V nel 1587; Sopraintendenza delle Manifatture di argento e di oro. Pio IV nel 1565 fondò i primi Consoli di questo Dicastero; Tribunale Criminale Camerale. Lo istituì Benedetto XIV nel 1753". (G. CALINDRI, *Saggio statistico storico del Pontificio Stato*, Garbinesi e Santucci, Perugia 1829, p.637).

l'amministrazione finanziaria della Chiesa e dello Stato[100], e sottoposti ad un riordino amministrativo[101]. Ad esempio, la soppressa Diocesi di Castro[102] fu sostituita dal 14 settembre 1649 con quella di Acquapendente[103], e sotto il governo di questa città[104] furono posti alcuni dei territori "recuperati"[105], mentre le altre Comunità dell'ex Ducato di Castro ricaddero sotto le "Giudicature" di Valentano e di Ronciglione, sopra le quali aveva la sovrintendenza il Governatore di Viterbo[106].

---

100 Sull'argomento si vedano le considerazioni contenute in G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI,* Milano, Feltrinelli, 1961.

101 R. VOLPI, *Le regioni introvabili*, op. cit., pp.117,118 e 218,219.

102 A. GARDI, *La distrettualizzazione diocesana nello Stato pontificio di età moderna*, in *Ricerche di storia moderna IV* (a cura di G.Biagioli), Pacini editore, 1995, p.496. Ed inoltre, sull'argomento, si veda: SALMON THOMAS, *Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo. Gli Stati del Dominio Ecclesiastico, cioè della Campagna di Roma, del Patrimonio di S.Pietro, e del Ducato di Castro*, vol. XXII, Venezia, 1759, pp.380,381. (l'opera e consultabile presso BANS, collocata in C 82).

103 La soppressione della Diocesi di Castro, comportò una redistribuzione, tra diverse Diocesi, delle Comunità che precedentemente sottostavano ad essa. Sotto la nuova Diocesi di Acquapendente passarono Canino, Cellere, Pianiano e Ischia; sotto la Diocesi di Viterbo e Tuscania fu posta la Comunità di Montalto; sotto quella di Montefiascone e Tarquinia furono collocate le comunità di Arlena, Bisenzo e Capodimonte, Gradoli, Grotte, Marta, Piansano, Tessennano, Valentano. Sull'argomento si veda anche il testo di: J. RASPI SERRA, *Le Diocesi dell'Alto Lazio*, Centro Studi Alto Medioevo, Spoleto, 1974.

104 B.G. ZENOBI, *Le "Ben regolate città"*, op. cit., p.25.

105 FLAMINIO MARIA ANNIBALI, *Notizie storiche della casa Farnese, della fu città di Castro, del suo Ducato e delle terre e luoghi che lo componevano, coll'aggiunta di due paesi Latera e Farnese*, Volume II°, in Montefiascone, nella Stamperia del Seminario, 1818, p.38.

106 Gaetano Coretini scriveva che: "La provincia del Patrimonio è una delle più vaste dello Stato Pontificio. Le Città, Terre, e Castelli che la formano si dividono in tre Classi. La prima comprende i Luoghi immediatamente soggetti al Governo di Viterbo […]. La seconda abbraccia i Luoghi sottoposti a due Giudici de Stati di Ronciglione e Valentano, avendone la sovraintendenza il Governatore di Viterbo […]. Allo Stato di Valentano (Castro) appartengono Valentano Terra, Grotte di S.Lorenzo Terra, Gradoli Terra, Capo di Monte Terra, Marta Terra, Canino Terra, Ischia Terra, Montalto Terra, Tessennano Castello, Arlena Castello, Cellere Castello,

In tali Giudicature il potere giurisdizionale e l'amministrazione dei beni restò di competenza del Tesoriere Generale della Camera Apostolica, che lo esercitava attraverso propri funzionari. Nell'ambito della distrettualizzazione amministrativa pontificia, i due governi di Valentano e Ronciglione rientravano tra quelli che il Cardinal De Luca[107] definiva come:

…quaedam alia inferiora gubernia non dependentia[108];

e ciò stava a sottintendere la "non immediata" soggezione di questi alla Sacra Consulta rappresentata dal Governatore di Viterbo, ma a quella "mediata" della Camera Apostolica. È evidente l'anomalia giurisdizionale in cui si trovava lo Stato di Castro, e questo perché il "mediatore" tra il potere locale e quello centrale non era un "Barone", ossia un soggetto privato, ma un'istituzione dello Stato quale era la Camera Apostolica. A capo della "Giudicatura" di Valentano la Reverenda Camera poneva dei giureconsulti che, sotto il titolo di *Assessore Camerale*, avevano il compito di impartire la giustizia amministrativa e penale di prima istanza. Soltanto molto più tardi, ossia nel 1770, la "giudicatura" di

Pianiano Castello, Pianzano Castello, Bisenzo luogo diruto unito alla Podestaria di Capo di Monte […]. La terza contiene i Luoghi baronali". (G. CORETINI, *Brevi notizie della città di Viterbo e degli uomini illustri dalla medesima prodotti*, Roma, 1774, pp.19,20).

[107] Giovanni Battista De Luca (1614-1683), giurista napoletano, si trasferì a Roma nel 1645 ed esercitò l'avvocatura come canonista e civilista. Nel 1681 Innocenzo XI lo creò cardinale. La sua opera principale fu *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus..*, edita in Roma tra il 1669 ed il 1681. Sul De Luca, e sull'importanza che ebbe la sua opera, si veda anche quanto scritto da: C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII.*, Laterza, Bari, 1995.

[108] *Legati e Governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, (a cura di Christoph Weber), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, *Sussidi 7*, Roma, 1994, p. 37.

Valentano fu elevata al grado di "Governo di Breve"[109] retto da un prelato[110]. Un ruolo altrettanto importante nel governo dello Stato di Castro era quello posseduto dal *Cancelliere camerale*, di norma un notaio, che dalla sua sede di Capodimonte aveva il compito di redigere tutti gli atti riguardanti i beni camerali (ad esempio i contratti di sub affitto), e di conservare l'Archivio camerale.

I beni dello Stato di Castro, anche a seguito degli orientamenti di politica finanziaria che lo Stato pontificio adottò già dal XVI secolo[111], erano affittati a degli Appaltatori generali[112] mediante contratti generalmente novennali[113].

---

[109] ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie I, *Miscellanea Super Bono Regimine Communitatum 1582-1828*, Tomo IV, v.42

[110] I Governatori di Breve che si susseguirono alla guida del "Governo di Valentano" furono: Domenico Marchetti nominato il 20 febbraio 1770; Pietro Paolo Sperelli il 15 novembre 1771; G.F. del Bene il 9 novembre 1782; N. Montanari il 19 luglio 1783; Domenico Torti il 2 dicembre 1785; Lorenzo Corvini il 14 marzo 1788; G.A. Passeri il 1 febbraio 1793; Alessandro Graziani il 3 ottobre 1797; F.M. de Rossi il 28 novembre 1800; A. Jubilei il 15 dicembre 1801; Serafino Perocchi il 15 maggio 1804; e Luigi M. Coleine il 21 novembre 1806. (*Legati e Governatori…*, op. cit., p.422).

[111] Come nota Reinhard "…il XVI e il XVII secolo divennero la grande età dello sviluppo del sistema tributario ecclesiastico-statuale […]. Nel corso del XVI secolo i papi passarono definitivamente all'appalto delle entrate a finanzieri, e attorno al 1600 per periodi di nove anni ogni volta […]. E' significativo che solo un numero minimo di questi appaltatori di imposte versassero ancora qualcosa alla cassa pontificia centrale, poiché la maggior parte dell'entrata veniva immediatamente impiegata in luogo per "spese amministrative" e simili, così come per gli interessi passivi del debito pubblico". (W. REINHARD, *Finanza pontificia, sistema beneficale e finanza statale nell'età confessionale*, in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a cura di H. Kellenbenz e P. Prodi, in Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 26, Il Mulino, Bologna, 1989, pp.461,462).

[112] Gli appaltatori generali dello Stato di Castro che si susseguirono dal 1650 al 1791 furono: 1659 Muzio Orsini; 1670 Pier Filippo e Giuseppe Nerli; 1696 Francesco Lelmi; 1706 Francesco Torres; 1715 secondo appalto Torres; 1724 Renzoli-Zagaroli; 1733 Lopez-Cencelli; 1741 Lopez-Degola (dopo il fallimento di questi appaltatori, subentrò la società Renzoli-Zagaroli); 1752 Niccolò Soderini; 1760 Pietro Paolo e Benedetto Valdambrini; 1767 Filippo e Angelo Stampa; 1791 secondo appalto Stampa. (ASRo, Camerale III, *Stato di Castro e Ronciglione*, b. 628, 629, 630).

Osservando attentamente la tipologia di questi contratti d'appalto, ci accorgiamo che le prescrizioni in essi contenute non si occupavano soltanto di definire gli aspetti patrimoniali, ma prendevano in considerazione anche questioni amministrative e giurisdizionali che andavano ad influire direttamente sull'organizzazione sociale ed economica di quei territori. Il contratto d'appalto dello Stato di Castro trasferiva all'appaltatore non soltanto il "dominio utile", ossia il diritto di godere e disporre dei beni, ma anche tutta una serie di prerogative che soltanto la Camera Apostolica poteva possedere, e che, di fatto, trasformavano l'affittuario nel vero "Signore" di quelle terre. Vediamo ora quali erano, in sostanza, i poteri che la Camera Apostolica trasferiva all'appaltatore.

Se prendiamo, ad esempio, il primo Capitolo del contratto Stampa[114] del 1778, troviamo scritto che l'appaltatore, in cambio di un canone annuo di 50.200 scudi, poteva godere di:

> …tutte le entrate, frutti, rendite, e proventi delli medesimi Stato […] gabelle, ancoraggi, danni dati, risposte enfiteutiche, e livellaia […] terreni lavorativi, e rispettivi pascoli, prati, albereti, vigne, e generalmente tutte le case, magazzeni, rocche, pozzi, molini, forni, ed altri edifici posti in detti Stati sotto li notori loro confini, ed ancora tutte le risposte dè grani, biade, ed altri qualsisiano privilegi ed onori soliti […] che in qualsivoglia modo […] ha, e possiede la Reverenda Camera, ed ad essa lei per qualunque titolo appartengano.

---

[113] Secondo quanto riportato da Enrico Stumpo, nel 1657 lo Stato di Castro e Ronciglione rendevano alla Camera Apostolica 70.000 scudi, oltre a 1.800 scudi della "già comunità di Castro". (E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Giuffrè, Milano 1985, p.340).

[114] Il Capitolo contrattuale citato è relativo al secondo appalto Stampa, rogato il 2 aprile 1778 per gli atti del notaio camerale Giovanni Venti. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

In primo luogo, dunque, era riconosciuta all'affittuario la prerogativa alla riscossione dei canoni e livelli dovuti dai privati per l'uso dei beni camerali, in secondo luogo, lo stesso, aveva facoltà di sub affittare a terzi tutti i beni compresi nel contratto[115], riscuotere i dazi doganali sull'esportazione dei cereali[116], e quelli sull'importazione o transito dei grani esteri[117]. Poiché la struttura produttiva dello Stato di Castro era basata essenzialmente sulla monocoltura cerealicola, ed essendo questa la principale fonte di guadagno dell'appaltatore, il contratto gli riconosceva un enorme potere sui produttori e sull'organizzazione del lavoro, diritti questi che erano fissati dai capitoli 28 e 29 del contratto Stampa, nei quali si prescriveva che:

> …affinché non s'intermetta il lavoro di detti due Stati, si conviene, che non possano i sudditi di essi andar a far semente fuori di detti Stati senza licenza di essi Sig. Affittuari, conforme al bando già pubblicato, se non nel caso, che non potessero avere il lavoro in detti due Stati per non esservi terreni da lavorare[118] […]. E non possa alcun suddito di essi due Stati, ancorchè privilegiato, o fosse di quelli esenti per fida, mandare i loro bestiami a pascolare fuori di detti Stati senza licenza dei Sig. Affittuari.

Tutto ciò sottoponeva i contadini a grandi vessazioni, e Adorno ebbe modo di rilevare come:

---

[115] A tal proposito è utile consultare gli atti di sub affitto redatti dal Cancelliere camerale, e conservati in: ASVt, Archivio Camerale delle Stato di Castro, Serie I, nn.5 e 6, *Istrumenti ed obblighi dell'affitto degli illustrissimi Sigg. Filippo Stampa e Compagni, affittuari generali dello Stato di Castro e Ducato Ronciglione*.

[116] Capitolo 40 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[117] Capitolo 33 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[118] Capitolo 28 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

> …Per poco che i ministri di detti Sig. Affittuari spronati dallo zelo per i vantaggi dei loro padroni, perdessero di vista i principi dell'equità e della giustizia nelle locazioni dé terreni camerali, riducevano alla disperazione quei miseri sudditi, obbligandoli o a perire nell'ozio, o a coltivare quei terreni che non potevano corrispondere un fruttato proporzionato alla risposta che davano, e alle loro fatiche e sudori[119].

Per i sudditi dello Stato di Castro era molto difficile sottrarsi a queste angherie, sia perché imposte in forza di un contratto, ma soprattutto perché le trasgressioni erano sanzionate dalla dura legge imposta dall'affittuario attraverso l'Assessore camerale ed il tribunale da lui presieduto. Tutto ciò era possibile in quanto il contratto d'affitto conferiva all'appaltatore la *"privativa amministrazione della giustizia"*[120], e questo significava che i giudici, anche se formalmente dipendenti dalla Camera Apostolica, in pratica erano scelti dall'affittuario tra persone di sua fiducia, e poi "nominati" dal Tesoriere generale. A tal proposito il Capitolo 72 del contratto è molto esplicito, prescrivendo che:

> …per ovviare alle fraudi, e per il buon governo contenuto né presenti capitoli, l'E.mo e R.mo Sig. Cardinale Pro-Tesoriere, o altro Tesoriere generale pro tempore, debba ad ogni istanza, e nominazione di detti Sig. Affittuari deputare un Assessore, che sia dottore in legge, e possano li medesimi Sig. Affittuari variare la nominazione quante volte vorranno […] e questo Assessore possa, nella prima istanza, non ostante qualsivoglia impedimento, che da qualsivoglia Tribunale gli venisse dato, spedire le cause spettanti al presente affitto[121].

---

[119] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*, pp. 9,10.

[120] Capitolo 72 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[121] Capitolo 72 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

Non è difficile immaginare, dunque, quanta solerzia impiegava l'Assessore camerale nel perseguire tutti coloro che ledevano gli interessi dell'affittuario, dal momento che la perdita di quell'ufficio si sarebbe trasformata per lui in un notevole danno economico.

L'Appalto di Castro a Filippo e Angelo Stampa: 1778-1791.

Filippo Stampa e suo figlio Angelo presero in affitto per la prima volta i beni camerali di Castro nel 1769, e soltanto dopo le insistenti pressioni esercitate su di loro dal Tesoriere Generale Angelo Braschi[122], sinceramente preoccupato di non riuscire a trovare persone disposte ad entrare nell'affare. La durata del secondo appalto Stampa[123] fu fissata in dodici anni anziché i consueti nove, andando a scadere il 28 settembre 1791.

Abbiamo riferito in precedenza che in cambio di un canone annuo di 50.200 scudi, la Reverenda Camera concedeva agli Stampa il godimento di tutte le entrate, frutti, proventi e rendite dello Stato di Castro, rappresentate dai dazi, dai canoni e livelli, ma soprattutto dal monopolio nel commercio del grano e della vendita del sale. Per ragioni diverse, sia l'appaltatore, che la Camera Apostolica, erano interessati ad ottenere degli abbondanti raccolti di grano, il primo per garantirsi prezzi bassi all'acquisto e alti volumi da esportare, la seconda per scongiurare pericoli di scarsità di pane e farina che avrebbero messo in crisi il suo sistema annonario. Affinché l'affittuario potesse prontamente mettere a coltura i terreni, la Camera Apostolica gli poneva a

---

[122] Angelo Braschi, poi divenuto Pio VI, nel chirografo in data 28 marzo 1778, con il quale si rinnovava il contratto d'affitto dello Stato di Castro, elogiava l'onoratezza di Angelo e Filippo Stampa perché "…sebbene non essendovi altri competitori avesse potuto offerire un annuo censo assai tenue e ristretto, esibì tuttavia poco minor corrisposta di quella che aveva esatta né tempi andati la nostra Camera dà precedenti affittuari. Tutti questi tratti di sopraffina onestà, e politezza, sono degni certamente di qualche nostro speciale riguardo". (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[123] Il contratto del secondo appalto Stampa fu rogato il 2 aprile 1778 per gli atti del notaio camerale Giovanni Venti. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102)

disposizione dei capitali *"a titolo di prestanza"* (perché dovevano essere restituiti alla fine del contratto), la cui composizione è stata riassunta schematicamente in tabella[124] I.

"Prestanze" fornite dalla Camera Apostolica a Filippo e Angelo Stampa per l'appalto generale dello Stato di Castro del 1778		Tab. I
Capitolo del Contratto	"Prestanze"	Valore in Scudi
18	Bestiami, maggesi, fieno e paglia	45.000
19	Rubbia 1.500 grano da seme, e rubbia 1.500 da panatica	30.631
20	Contante dalla Camera Apostolica	40.000
21	Contante dalla Camera Apostolica	25.000
21	Contante dà Banchi	40.000
45	Libbre 200.000 di sale	2.000
	Sommano scudi	182.631

Il capitale agrario d'esercizio[125] riportato in tabella I, era formato da scorte vive (il bestiame), da quelle morte (attrezzi da lavoro, fieno e paglia per il bestiame), da grano per semente e per pane, dal sale, e da un capitale in moneta pari complessivamente a 105.000 scudi. L'anticipazione di capitale liquido era abbastanza differenziata sia per qualità che per quantità, ad esempio, era somministrata all'affittuario la somma di 25.000 scudi per l'acquisto di animali, ed anche ulteriori 40.000 scudi da impiegare per miglioramenti agrari, il tutto senza pretendere alcun interesse[126]. A queste somme debbono aggiungersi altri

[124] La tabella I è stata formata con i dati desunti dal contratto Stampa del 1778. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[125] G. MEDICI, *Estimo civile, rurale e catastale*, Edagricole, Bologna, 1974, p. 126.

[126] La prima rata della "prestanza", sarebbe stata erogata dalla Camera Apostolica nel dicembre 1779, la seconda nel febbraio 1780, la terza nell'aprile del

40.000 scudi, anticipati per conto della Camera Apostolica dal Monte di Pietà di Roma e dal S. Spirito, che dovevano essere restituiti all'interesse annuo del 2 per cento[127].

Dall'esame complessivo del contratto d'appalto Stampa, si nota come la figura dell'affittuario assumeva una posizione anomala rispetto alla tradizionale giurisprudenza sugli affitti. L'appaltatore, infatti, si sostituiva al proprietario non soltanto nella conduzione dei suoi beni, ma anche nell'amministrazione del territorio a lui soggetto, garantendo al direttario la persistenza delle forme di conduzione preesistenti e i tradizionali rapporti con i produttori. La relazione che invece legava l'affittuario ai beni del proprietario, era di carattere nettamente speculativo e commerciale, in quanto l'appaltatore cercava di ricavare il massimo profitto sia dai produttori che dal monopolio sul commercio del grano[128]. Quest'ultima attività, di fatto, costituì il principale mezzo d'accumulazione[129] di quella classe sociale chiamata "mercanti di campagna"[130], ma anche

1780, la quarta nel giugno 1780, la quinta ed ultima nell'agosto 1780. Capitolo 20 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102) .

[127] Capitolo 21 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[128] G. GIORGETTI, *Contratti agrari e rapporti sociali nelle campagne*, in Storia d'Italia, vol. 5, *I documenti*, 1, Einaudi, Torino, 1972, p. 727.

[129] L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 603.

[130] Giampiero Carocci, sottolineava che: "l'unico ceto propriamente imprenditoriale fu, come è noto, quello dei mercanti di grano e affittuari di terra: i mercanti di campagna. Si trattava di una attività di mercanti-imprenditori non solo priva dell'elemento manifatturiero ma anche legata unicamente al rifornimento annonario di Roma: attività, certo, di ampiezza tale da presupporre o da produrre una forte accumulazione di capitale, ma che, lungi dal trasformare i rapporti di produzione, restava col suo monopolio del mercato, subordinata staticamente, senza trasformarla, ma anzi consolidandola, alla realtà economica romana quale era

di diversi imprenditori e di molti avventurieri. In effetti, le motivazioni che spingevano questi mercanti ad affittare i beni dello Stato di Castro, non risiedevano certamente nel fatto che essi avrebbero tratto il loro utile dalla riscossione dei canoni camerali, la ragione vera che li induceva a partecipare all'appalto doveva essere ricercata nei grandissimi profitti ritraibili dalle *tratte* dei grani.

Il monopolio del commercio del grano era intimamente connesso con il sistema annonario pontificio, strutturato essenzialmente su una serie di proibizioni, prima fra tutte, la vendita sul mercato interno ed estero dei grani. Tale sistema, fu l'unica risposta che l'amministrazione pontificia seppe elaborare nel corso del tempo per cautelarsi rispetto alle frequenti fluttuazioni dei raccolti che, da un anno all'altro, potevano mutare una condizione d'abbondanza in una di carestia. A questo stato di cose, oltre alle imponderabili cause naturali, non era estraneo il sistema con il quale venivano raccolte le informazioni sull'andamento delle produzioni agricole, dati che potevano avere una loro completezza soltanto molto in là nella stagione, e soltanto dopo il raccolto era possibile conoscere se questo sarebbe stato sufficiente a sfamare la popolazione, o se invece ci fossero state delle eccedenze da esportare, oppure se era necessario approvvigionarsi sul mercato estero. Minuziosi controlli inseguivano i grani dalla raccolta al consumo, e dal momento che ogni produttore era tenuto a riservare una parte della produzione all'Annona, i funzionari dell'Abbondanza[131] registravano su degli appositi libri tutti i

tradizionalmente, cioè dominata dalla presenza della curia e del latifondo e dalle relative rendite". (G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 177).

[131] A Viterbo, nel mese di luglio di ogni anno, veniva convocata la Congregazione dell'Annona, composta dal Governatore della Provincia, dai

carichi destinati agli ammassi cittadini. In ogni caso, tutti i produttori erano tenuti a dare le *assegne* circa il tipo e la quantità dei prodotti agricoli, e attraverso le loro dichiarazioni si formavano le statistiche[132]. Il "sistema" annonario doveva assicurare, in primo luogo, il grano necessario al fabbisogno della popolazione delle città e di Roma in particolare, e solo dopo che tali condizioni erano state rispettate, la Congregazione annonaria stabiliva quanta parte dei raccolti potevano essere venduti sul libero mercato. Anche il commercio del grano era rigidamente regolato, e le *tratte*, ossia le autorizzazioni all'esportazione, erano concesse dal pontefice soltanto ad alcune persone e per determinati quantitativi, a volte dietro il pagamento di una tassa, altre volte gratis.

Nel contratto dell'ultimo affitto Stampa, rispetto alla concessione delle tratte, troviamo scritto che:

> …sebbene l'incette e le tratte siano regalie, che spettano al sovrano dominio del Principe, tutta una volta si concedono alli medesimi Sig. Affittuari[133] […] essa Reverenda Camera dà, e concede facoltà ad essi Sig. Affittuari, che possano da loro subaffittuari e da altri debitori di denaro, prenderne in pagamento grani, biade, legumi ed in altre incettare e comprare ogni anno, durante il presente affitto, rubbia 5.800 di grano, con espressa dichiarazione che nessuna persona di qualsiasi stato, grado o condizione possa comprare, ed incettare grani in detti due Stati per farne mercimonio, a riserva

Conservatori del Comune e dal Consiglio dei Dodici. Lo scopo di questa riunione serviva a fare il punto sulla situazione granaria della città, controllare se ci fossero ancora giacenze, e stabilire la quantità di grano da destinare alla macinazione e quella da immagazzinare. Nella stessa riunione veniva nominato un "Abbondanziero" che coadiuvato da due aiutanti, era addetto alla raccolta del grano necessario all'approvvigionamento della città. (ACVt, *Libri delle Riforme*, Voll. 123, 139).

[132] L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento…*, op. cit., pp. 584-586.

[133] Capitolo 1 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

> della sola persona dell'Affittuario[134] […]. Si degna parimenti Sua Santità di dare in ciascun anno durante l'affitto, le Tratte a quelle persone particolari, le quali avranno grani, e saranno nominati dalli detti Sig. Affittuari […] purché in tutto non eccedano la somma di rubbia 6.000 l'anno[135] […]. E tra i suddetti proventi, e rendite, che si concedono alli suddetti Sig. Affittuari, si calcola anche la suddetta facoltà di estrarre le suddette rubbia 6.000 dai suddetti particolari[136].

L'esercizio del commercio era concepito come un privilegio sovrano[137], concesso all'appaltatore anche al fine di:

> …migliorare la condizione del Sig. Affittuario in riguardo della quantità del censo[138];

ed era perciò un mezzo usato dalla Camera Apostolica per riuscire ad avere dall'affittuario la corresponsione di un canone più elevato, altrimenti difficilmente ottenibile.

Gli Stampa disponevano della facoltà d'esportare fino ad un massimo di 5.800 rubbia[139] di grano l'anno senza

---

[134] Capitolo 34 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[135] Capitolo 39 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[136] Capitolo 41 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[137] Sul tema, Francesco Galgano sostiene che "Il diritto commerciale diventa, nelle classificazioni dei giuristi dello Stato Assoluto, *diritto pubblico* […]. Ciò che muove l'intento regolatore dello Stato è l'interesse politico ad accrescere la potenza finanziaria dello Stato […]. La regolamentazione legislativa della materia commerciale mira all'efficienza dell'apparato economico; essa è solo un aspetto di quel più generale intervento dello Stato assoluto nella vita economica che va sotto il nome di politica mercantilista". (F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Il Mulino, Bologna, 1980, pp.57,58,59).

[138] Capitolo 34 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

pagare alcun dazio, quantità, questa, che essi potevano produrre direttamente o comprarla dai sub affittuari, oppure prenderla dai loro debitori. Il pontefice, inoltre, poteva concedere ad alcuni privati indicati dall'appaltatore, la possibilità di esportare fino a 6.000 rubbia di grano l'anno, corrispondendo però all'affittuario generale una provvigione di 37 baiocchi e mezzo per ogni rubbio[140]. La facoltà riservata all'appaltatore di nominare i beneficiari delle *tratte* gli consentiva di premiare tutti coloro che erano al suo servizio, in particolar modo i suoi *"ministri"* presenti in ogni Comunità dello Stato di Castro. Per costoro, essere gratificati in tal modo, significava poter guadagnare notevoli quantità di denaro, e gli effetti di questa lunga accumulazione si manifestarono nel momento in cui lo Stato pontificio abbandonò la politica degli appalti generali, frazionando le proprietà camerali in diverse enfiteusi. È appunto in tale circostanza che assistiamo alla comparsa di "uomini nuovi" dalle insospettate disponibilità finanziarie, come, ad esempio, i Pazzaglia di Ischia. Per lungo tempo i membri di

---

[139] Sul peso di un rubbio di grano ci sono dati abbastanza discordanti tra loro. Giampiero Carocci sosteneva che era pari a circa 600 libbre, ed essendo una libbra pari a Kg. 0,339, un rubbio aveva un peso di circa 203 Kg. (G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa…*, op. cit., p.21). Dal Pane, invece, assegnando al rubbio romano una capacità di litri 294,60, ed al frumento un peso specifico medio di 0,75, calcolava che un rubbio di grano pesasse mediamente 221 Kg. (L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento…*, op. cit., p.572). Per quanto concerne questo lavoro, abbiamo preferito adottare la conversione delle misure romane al sistema metrico, operata nel 1811 durante il periodo del Governo francese, sistema che verrà conservato anche con il ritorno del Papa nel 1814. Nel *Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli stati romani dalla commissione pesi e misure*, Mariano De Romanis e figli, Roma, 1811 (BARD, collocato in I F IV 19), alla Tavola VIII troviamo che un rubbio di grano era pari a 640 libbre, equivalenti a 217 Kg., mentre un rubbio di sale equivaleva a 600 libbre pari a 203 Kg.

[140] Capitolo 41 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

questa famiglia erano stati *ministri* degli appaltatori generali in quella Comunità, e nel 1794, Domenico Pazzaglia prese in enfiteusi due grandi tenute della Camera Apostolica[141]: quella di Norchia nel territorio di Vetralla, e quella di Borgarolo nel territorio di Viterbo[142]. Nel 1805 i fratelli Brenciaglia presero in enfiteusi i beni camerali di Capodimonte, Marta e Bisenzo[143]. Nel 1803 la famiglia Parri di Piansano aveva conteso al Conte Cardelli l'enfiteusi dei beni camerali di quella Comunità[144], ma la stessa famiglia già possedeva a Viterbo beni rustici per un valore d'estimo di 3.271,58 scudi[145], e nel 1804 acquistò, dalla Camera Apostolica, anche la tenuta di Cerro Sugaro nel territorio di Canino.

Tali esempi dimostrano come le opportunità di guadagno erano legate esclusivamente alla posizione che l'individuo occupava nella società, e costituivano la naturale conseguenza di quel "sistema" di commercio protetto la cui origine deve essere ricercata nel più generale schema dell'economia pontificia. In ogni caso, l'arricchimento di questi privati produttori, terminava nel momento in cui l'appaltatore riteneva più conveniente vendere quel grano

141 A Domenico Pazzaglia fu concessa l'enfiteusi perpetua delle due tenute con chirografo di Pio VI in data 16 gennaio 1794 (ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 203, n.582).

142 Le due tenute avevano una superficie complessiva di 1.399,70 rubbia (pari a circa 2.587 ettari), ed erano destinate prevalentemente al pascolo del bestiame (ASRo, *Congregazione del Buon Governo*, Serie VI, Vol. 119).

143 ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 208, n.627

144 A. MATTEI, *Terra Planzani*, Tipografia Ceccarelli, Grotte di Castro, 1994, p.31

145 ACVt, *Nuovo Compendio del Catasto Piano di Viterbo 1803*.

per proprio conto, facendo valere la norma contrattuale che gli garantiva tale diritto[146].

È possibile farsi un'idea di quanto fosse stato importante il commercio del grano sul bilancio complessivo dell'appalto di Castro, avvalendoci di quanto scritto da Adorno, ed in special modo dei dati delle tabelle a pagina 75 e 76. In queste sono riportati i *conti* dei bilanci del primo appalto Stampa (1769-1778), che Adorno consultò presso la Computisteria Generale della Camera Apostolica, e che si riferiscono al periodo 1773-1778. I dati contenuti nella tabella di pagina 75, riportano i proventi e le rendite che l'affittuario ritrasse dai beni camerali, cioè dai canoni, dazi e gabelle, e da questi si desume che l'utile medio dei sei bilanci fu di soli 38.144 scudi[147]. Tutto ciò dimostra che se l'appaltatore avesse fatto affidamento soltanto su queste rendite, non avrebbe guadagnato nulla, anzi, avrebbe "*scapitato*" mediamente 12.056 scudi l'anno, dal momento che il canone dovuto alla Camera Apostolica ammontava a 50.200 scudi. A tali condizioni nessuno sarebbe stato disposto ad accollarsi un simile appalto, e come sottolineava Adorno:

> …quando poi si fosse trovato un Appaltatore che arrivasse ad una maggior somma, senza tale privativa negoziazione dé grani, rilevavasi bene dai libri di Camera, e dai predetti bilanci di detto

---

[146] Nel Capitolo 41 del contratto d'appalto Stampa del 1778, possiamo leggere che: "…tra i suddetti proventi e rendite, che si concedono alli suddetti Sig. Affittuari, si calcola anche la suddetta facoltà di estrarre le suddette rubbia 6.000 dai suddetti particolari". (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[147] Tale valore corrisponde alla somma dei "*Ragguagli annui*" della Castellania di Montalto, delle altre Castellanie dello Stato di Castro, e di quelle del Ducato di Ronciglione.

> Appalto, che doveva essere o un disperato, o un ignorante, il quale doveva perire al primo anno del suo appalto[148];

ed è per questo motivo, che accanto al godimento delle rendite camerali, fu concesso all'appaltatore anche il monopolio delle tratte del grano.

Per conoscere invece l'entità degli utili ricavati dagli Stampa con il commercio del grano, dobbiamo analizzare la tabella posta a pagina 76 dell'opera di Adorno. Dall'esame di quei dati è possibile ricavare che l'affittuario guadagnò mediamente 41.700 scudi l'anno, i quali, sommati ai 38.144 scudi derivanti dalle rendite dei beni camerali, portavano gli introiti dell'appaltatore ad una media di 79.844 scudi l'anno. Detraendo da questa somma il canone dovuto alla Camera Apostolica, pari a 50.200 scudi, dobbiamo supporre che l'utile medio del primo appalto Stampa si aggirò attorno ai 29.644 scudi l'anno. In senso assoluto questa è una cifra di tutto rispetto, ma se la mettiamo in relazione all'enorme quantità di capitali che richiedeva il commercio del grano, ci accorgiamo che questo era un magro guadagno, a meno che i bilanci presentati dall'appaltatore in Computisteria non nascondessero qualche frode[149]. Tale dubbio s'insinuò anche nella mente di Adorno, il quale però tenne a precisare che:

> …non ammettono la minima eccezione la scrittura, e i bilanci dei Sig. Appaltatori Stampa; ma quando a qualcuno piacesse di cavillare su di essi abbiamo la scrittura, e bilancio della Reverenda Camera Apostolica dell'anno 1791 in 1792, nel quale amministrata fu la Castellania di Montalto per conto di Camera, e dalla quale risulta che in detto anno lucrò la Camera netti da spese, e dal censo,

[148] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.20.

[149] Sulla infedeltà delle "assegne", sulle frodi e sul contrabbando del grano, si veda quanto contenuto in: L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento…*, op. cit., pp. 559-561 e 586-589.

> che pagato avrebbe per detta Castellania il Capitano Schiatti, scudi 20.065,34. Ma in questi utili compresa resta la negoziazione dé grani, sulla quale lucrò la Camera in quell'anno scudi 36.723 […], di modo tale che se la Camera trasandava, o impeditale veniva tale negoziazione dé grani oltre al non lucrar niente, avrebbe discapitati del suo scudi 16.658[150].

Meritano di essere analizzate attentamente le parole di Adorno, e allo stesso tempo è necessario fornire qualche precisazione. Attorno al 1790 fu posto in atto dal Tesoriere Ruffo[151], il progetto che prevedeva la sostituzione dell'appalto generale di Castro con una serie di enfiteusi. Nel 1791, alla scadenza del secondo appalto Stampa, era rimasta da sistemare soltanto la castellania di Montalto per la quale si era fatto avanti il Capitano Giuseppe Schiatti di Roma, che aveva sottoscritto un contratto d'affitto per un canone annuo di 25.800 scudi. La prematura morte del Capitano Schiatti, e la rinuncia dei suoi figli a proseguire nell'affitto, costrinsero la Camera Apostolica a gestire direttamente i beni di quella castellania nell'attesa di trovare un nuovo affittuario o un enfiteuta. Per quel lasso di tempo, dunque, il bilancio delle rendite camerali di Montalto fu curato direttamente dalla Computisteria generale della Camera Apostolica. Adorno, rifacendosi a questo particolare, coglie l'occasione per porre in contraddittorio i dati del bilancio Stampa con quelli della Computisteria, concludendo che senza il monopolio delle tratte dei grani anche la Reverenda Camera avrebbe *"scapitato"* circa 16.658 scudi. La concordanza tra i due bilanci su questo particolare aspetto, indusse Adorno ad affermare che l'interesse per l'appalto dello Stato di Castro:

---

150 H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., pp.7,8.

151 E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*,op. cit., p.100.

> …era, e sarà sempre la negoziazione di quei grani, tolta, o trascurata la quale non vi sarebbe stato chi avesse voluto intraprenderlo, anche per metà del censo, che pagavano gli Appaltatori[152];

dunque, l'appetibilità di quel contratto risiedeva soltanto nel monopolio concesso all'affittuario sul commercio del grano[153].

Osservando i Capitoli del contratto Stampa del 1778, non è difficile accorgersi come tutto il sistema economico, le relazioni sociali, i rapporti di lavoro e contrattuali, ruotassero attorno alla coltivazione ed al commercio del grano. L'unica limitazione cui era sottoposta la concessione delle tratte, era rappresentata dal pericolo reale o potenziale delle carestie, perciò:

> …in caso di carestia di Roma, o Stato Ecclesiastico, dalla quale il Signore ne guardi, e che dalla Reverenda Camera, si volessero i grani propri di detti Sig. Affittuari […] debba farsi dichiarazione, ed intimazione dentro la prima metà del mese di settembre [e] si dovranno pagare alli medesimi Sig. Affittuari scudi otto il rubbio alla vela, prezzo così concordato [e] se la Reverenda Camera vorrà li grani incettati, debba pagarli scudi due in tutto per rubbio di più di quello che saranno costati alli detti Sig. Affittuari[154].

Dunque, nel caso di scarsità di cereali sul mercato interno, l'appaltatore era obbligato a vendere il proprio grano alla Camera Apostolica al prezzo concordato di otto scudi per

---

152 H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p. 8.

153 Dal Pane nota che le "…tratte erano in gran parte monopolio degli appaltatori camerali [e] la concessione della tratta era tenuta per favore ambitissimo e la Camera Apostolica compensava talvolta con essa servigi ricevuti o benemerenze acquistate dai sudditi". (L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento…*,op. cit., p.597).

154 Capitolo 42 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

rubbio, mentre per quelli che aveva comprato dai privati produttori, la Reverenda Camera s'impegnava a riacquistarli con un sovrapprezzo massimo di due scudi per rubbio.

Il commercio del grano era certamente un'attività che generava altissimi profitti, ma non era priva di rischi e di pericoli per chi la praticava. Una delle maggiori difficoltà incontrate dai mercanti, era rappresentata dalle politiche protezionistiche cui tutti gli Stati facevano ricorso in quel periodo, e questo allo scopo di privilegiare le produzioni interne. Se per gli articoli manifatturieri era possibile avviare e mantenere dei flussi d'esportazione relativamente costanti, per il grano, materia prima dal bassissimo valore aggiunto, si potevano conquistare i mercati esteri soltanto quando uno o più Stati erano soggetti a guerre o a carestie. Quando invece il sistema agricolo non subiva simili accidenti, vendere il grano a prezzi vantaggiosi era sempre molto difficile. Lo Stato pontificio non aveva un sistema manifatturiero[155] in grado di poter imporre i suoi prodotti sui mercati esteri, sia per la qualità abbastanza ordinaria di questi, sia per la tecnologia impiegata nel realizzarli[156], perciò la bilancia commerciale dello Stato era legata pressoché totalmente all'esportazione di beni agricoli, e soprattutto del grano. Questo discorso valeva in particolar modo per gli affittuari di Castro, che fondavano tutte le loro possibilità di guadagno sull'esportazione dei grani, un'attività però che richiedeva grandi disponibilità di capitali, e che era sottoposta alla doppia alea della deperibilità del prodotto e delle mutevoli condizioni del mercato estero. Secondo

[155] Sull'argomento si veda l'opera di: N. LA MARCA, *Saggio di una ricerca storico-economica sull'industria e l'artigianato a Roma dal 1750 al 1849*, CEDAM, Padova, 1969. Ed anche: R. DE FELICE, *Aspetti e Momenti della vita economica di Roma e del Lazio, nei secoli XVIII e XIX*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965.

[156] E. PISCITELLI, *La Riforma di Pio VI…*,op. cit., p.108.

Adorno fu la somma di queste difficoltà a portare al fallimento la società Lopez-Degola[157], ed a sostegno di questo suo convincimento riportava un'opinione di Ferdinando Nuzzi[158] il quale sosteneva che:

> …il commercio dé nostri frumenti ai nostri giorni, non ne sono stati mandati fuori d'Italia, salvo qualora la Francia ne ha avuto penuria, e si è trovata in guerra viva con tutte le altre nazioni, siccome fu nel 1694 […] e il bisogno dé grani, ordinariamente si riduce alle sole Città e Riviere della Liguria, ove però ne concorre ancora dalle maremme della Toscana, dalla Sicilia, dalla Puglia e dal resto del Regno di Napoli, come pure spesso dalla Francia e dalla Barberia […]. E perciò abbiamo veduto, che in tempo di pace gli Affittuari dello Stato di Castro […] si sono ridotti in gravi angustie essendo loro convenuto, per mancanza di richieste, tenere per tempo considerabile i grani non venduti, o pure di venderli a prezzo assai vile di scudi cinque o sei al rubbio, ed anche meno alle volte[159].

Le difficoltà insite nel commercio del grano resero sempre più difficile per la Camera Apostolica trovare persone disposte ad affittare i beni camerali, al punto, che lo stesso Pio VI, si profuse in elogi e ringraziamenti verso Angelo e Filippo Stampa per essersi accollati, nel 1769, l'appalto di Castro quando nessun altro lo voleva, e le sue parole a tal riguardo sono molto eloquenti:

> E.mo Cardinal Guglielmo Pallotta, nostro Pro-Tesoriere Generale. Non può contrastarsi a Filippo Stampa il merito di aver egli sostenuta con vantaggio della nostra Camera la riputazione, ed il

---

157 La società Lopez-Degola ebbe l'appalto generale di Castro e Ronciglione nell'anno 1741. A seguito del fallimento fu sostituita dalla società Renzoli-Zagaroli. (ASRo, Camerale III, *Comunità, Castro e Ronciglione, Appalti*, b. 629).

158 Sull'opera e sulle idee economiche di Ferdinando Nuzzi, si veda: F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme…*, op. cit., pp.778,779.

159 Adorno ha tratto questo brano dall'opera di Ferdinando Nuzzi, *Discorso intorno alla coltivazione e alla popolazione della Campagna romana*, pubblicato a Roma nel 1702. (H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p. 16).

> credito di uno dé più scabrosi appalti Camerali, com'è quello dei nostri Stati di Castro, e Ronciglione. Quando per mancanza d'oblatori piegava alla più misera decadenza, allorché nell'anno 1769 dovea farsi la rinnovazione del suddetto appalto […]. Fu il solo Filippo Stampa, che eccitato da noi, il quale allora coprivamo la vostra carica di tesoriere Generale, si prestò docilmente alle nostre insinuazioni, e si accinse all'impresa. Segnalò poi sopra ogni altro credere, in tale occasione la sua onoratezza, perché sebbene, non essendovi altri competitori avesse potuto offerire un annuo censo assai tenue, esibì tuttavia poco minor corrisposta di quella che aveva esatta né tempi andati la nostra Camera dà precedenti affittuari. Tutti questi tratti di sopraffina onestà, e politezza, sono degni certamente di qualche nostro speciale riguardo[160].

Tra le cause che indussero Pio VI ad abbandonare la politica dell'appalto generale, possiamo inserire certamente le difficoltà incontrate a reperire affittuari disposti a corrispondere una adeguata rendita senza per questo richiedere "prestanze" e anticipazioni via via sempre maggiori.
Sicuramente, però, tale scelta fu dettata da ragioni più propriamente "politiche" e di politica economica, maturate nell'ambito di quello che fu definito il riformismo pontificio[161].

---

[160] Chirografo di Pio VI inserito all'interno del contratto d'appalto Stampa (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[161] Su questo aspetto del riformismo di Pio VI, Enzo Piscitelli scriveva che: "Oltre che allentando i vincoli del sistema annonario, l'opera legislativa di Pio VI persegue fini liberistici mediante l'abbandono degli appalti della terra di proprietà dello Stato e la costituzione di enfiteusi e subenfiteusi. E, poiché gli appaltatori davano in affitto i terreni, l'abolizione degli appalti denota anche una direttiva politica sfavorevole agli affitti: lo Stato, insomma, non avendo la forza di proibire questi ultimi ai privati, cerca di darne esso stesso l'esempio concedendo in enfiteusi i beni in suo possesso, cioè *camerali*" (E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*, op. cit., p.99.

Riforme, riformisti, e le enfiteusi dello Stato di Castro

Sulla stagione del "riformismo" nello Stato pontificio, che conobbe i suoi momenti migliori sotto i pontificati di Pio VI e Pio VII, si è sviluppato un dibattito storiografico molto intenso che ha cercato di portare in primo piano le similitudini, e le differenze, con ciò che fu realizzato in quell'analogo periodo nel resto degli Stati italiani. Sui contenuti del movimento riformatore nello Stato pontificio, alcuni storici, come Franco Venturi, posero l'accento sulla mancata corrispondenza tra "riforme" e "riformismo", intendendo sottolineare come i provvedimenti adottati dagli amministratori pontifici mancarono di adeguate premesse ideologiche (ad esempio la lotta contro i privilegi), e di uno svolgimento unitario, armonico e risoluto[162]. Venturi faceva notare come il limite di quel riformismo fosse da ricercare nel suo carattere parziale e lacunoso, che non consentì di attaccare alla radice la vecchia struttura economica basata sulla concentrazione della proprietà fondiaria, e che le riforme furono dettate dalle necessità contingenti, ad esempio quelle finanziarie, privilegiando una politica neomercantilista (come fu quella doganale), piuttosto che impegnarsi in una riforma agraria[163].

Luigi Dal Pane, invece, pur condividendo l'opinione di Venturi circa la povertà ideologica del riformismo pontificio, poneva l'accento sull'esistenza e l'autenticità di quel movimento nato da una crisi storica. Tutto ciò rappresentava un tentativo di staccarsi dal passato in nome di nuove

---

[162] F. VENTURI, *Recensione* a Enzo Piscitelli, in "Rivista Storica Italiana", Anno LXXI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1959, pp. 135, 142.

[163] F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme nello Stato Pontificio del Settecento*, in "Rivista Storica Italiana", Anno LXXV, Fascicolo IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1963, p.812.

concezioni dello Stato e della missione del Principe, di nuovi valori politico-economici[164] di cui i singoli provvedimenti, che a volte potevano sembrare illogici, contraddittori, e dettati da particolari esigenze, facevano parte integrante.

Vittorio E. Giuntella sosteneva, invece, che era impossibile comparare il riformismo pontificio con quello degli altri Stati italiani, soprattutto a causa della speciale natura di quello Stato, dove le componenti religiose e temporali avevano una dimensione ed un rapporto diverso che non per gli altri Stati. Infatti, se nella maggior parte degli Stati italiani di quel periodo la politica dei Principi assoluti tendeva a riconoscere, in linea di diritto, l'eguaglianza dei cittadini attraverso un'equa ripartizione dei pesi e l'uniformità della giurisdizione, il tutto all'interno di una più razionale organizzazione dello Stato, a Roma prevalse invece la preoccupazione di salvaguardare gli interessi e i privilegi dei diversi ordini sociali, priorità che fece accantonare una più vasta riforma strutturale mettendo in primo piano soltanto alcune questioni legate all'economia[165].

Altro importante contributo, all'analisi delle vicende di quel periodo, venne da Enzo Piscitelli, il quale contestava che l'epoca delle riforme fosse iniziata precedentemente al pontificato di Pio VI, attribuendo così all'illuminata mente di papa Braschi l'elaborazione di un complesso ed organico "piano" riformista, che prese le mosse dalla consapevolezza dell'aggravarsi della situazione economica[166]. Secondo

---

[164] L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 63.

[165] V.E. GIUNTELLA, *Roma nel Settecento,* in *Storia di Roma*, vol. XV, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 46,47.

[166] E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Feltrinelli, Milano, 1958, p. 21

Piscitelli, inoltre, non ci furono sostanziali differenze tra le riforme economico-finanziarie adottate nello Stato pontificio e quelle degli altri Stati italiani, anzi, si può dire che si verificò un'osmosi su questo particolare aspetto, dovuta soprattutto all'opera di quegli economisti che collaborarono con Pio VI, ma che in precedenza avevano ricoperto posti di responsabilità al servizio di altri Principi italiani[167]. Riguardo poi alla parziale realizzazione del programma riformistico, Piscitelli sembrava attribuire le maggiori responsabilità alle resistenze dell'apparato istituzionale-amministrativo, all'opposizione dei ceti nobiliari e commerciali gelosi dei privilegi fiscali e corporativi, all'inesistenza di una borghesia economicamente indipendente e, forse, anche al ritardo con il quale tale programma fu formulato ed avviato ad esecuzione[168]. Nonostante le diversità di accenti, tutti gli autori sembrano concordare sull'esistenza di una stagione delle riforme nello Stato pontificio, che seppur con caratteristiche proprie, cercò di riallacciarsi almeno sui temi economici e finanziari al riformismo degli altri Stati italiani. Anche se tale politica escluse interventi diretti dello Stato sulla grande proprietà fondiaria laica ed ecclesiastica, ed intervenne limitatamente su quella delle Comunità[169], tuttavia l'amministrazione pontificia avviò innumerevoli iniziative tra cui anche quella delle enfiteusi nello Stato di

[167] Piscitelli si riferiva in particolare a Fabrizio Ruffo, ma anche al milanese Paolo Vergani ed al lorenese Giovanni Cristiano de Miller già al servizio di Pietro Leopoldo di Toscana. (E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*, op. cit., p. 21)

[168] E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*, op. cit., p. 22

[169] Sulla diversa politica seguita nel Granducato di Toscana, si veda il saggio di: L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in "Studi storici", aprile-giugno 1961, pp. 22,66; ma anche quello di G. GIORGETTI, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, in "Studi storici", aprile -giugno 1966, pp. 245-290 e luglio-settembre 1966, pp. 515,584.

Castro. Ma quali furono le premesse "ideologiche" che indussero Pio VI a seguire quella politica, e quali i risultati raggiunti?

Gran parte della trattatistica economica che si sviluppò a Roma e nello Stato pontificio, nel corso del Settecento si occupò a vario titolo di "riforme", guardando a quanto era stato fatto e si stava facendo in Europa e nel resto degli Stati italiani. Per quasi tutto il '700 si discusse di riforme, di quelle che sarebbe stato più opportuno adottare e degli obiettivi che era prioritario raggiungere, ma soltanto sul finire del secolo, per volontà di Pio VI, si riuscì a mettere in campo un organico progetto riformistico[170]. Il dibattito che precedette ed accompagnò la stagione del riformismo pontificio vide scontrarsi spesso tesi discordanti: ai difensori del sistema vincolistico-annonario[171] si opponevano i libero scambisti, alcuni proponevano le "leggi agrarie" come mezzo per rovesciare i rapporti di proprietà, altri invocavano l'intervento diretto dello Stato nell'economia, ed altri ancora credevano nelle virtù taumaturgiche del lassaiz-faire[172]. Un panorama ricco di suggerimenti e di proposte si presentava di fronte agli amministratori pontifici, non c'era che

---

[170] E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica dello Stato pontificio*, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, anno LXXIV (1951), terza serie, Vol. V, fasc. I-IV, p.77.

[171] Come notava Renato Zangheri: "A Bologna, in occasione del dibattito sul Piano economico di Pio VI, i proprietari terrieri si mostrarono interessati a conservare il sistema annonario ed a mantenere alto il calmiere dei grani, opponendosi alla libertà di commercio propugnata dal cardinal Boncompagni" (R. ZANGHERI, *L'imposta sul macinato nella finanza degli Stati italiani fino all'Unità*, Atti del XXXIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Venezia 20-23 ottobre 1955, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1958, p. 333).

[172] A tal proposito si veda l'opinione di Luigi Dal Pane sul ruolo avuto dalle dottrine economiche nel riformismo pontificio del Settecento. (L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio…*, op. cit., p.467).

l'imbarazzo della scelta. La politica riformistica di Pio VI toccò diversi aspetti del sistema economico, da quello tributario a quello agricolo e manifatturiero, e fu definito nelle sue linee fondamentali già nel 1767 quando il futuro Papa ricopriva ancora l'incarico di Tesoriere generale della Camera Apostolica, e dunque era perfettamente a conoscenza dello stato in cui si trovavano le finanze pontifice. Lo spirito che guidava il riformismo dell'allora cardinale Braschi, scaturiva, usando le sue parole, dalla combinazione delle:

> …due principali indivisibili massime d'ogni ben regolato Principato, cioè l'aumento dell'introito camerale col sollievo dei sudditi[173].

Questi principi, poi tradotti in pratica attraverso diversi atti legislativi, mettevano in primo piano l'urgenza con la quale bisognava intervenire per risanare le finanze statali, prosciugate soprattutto dall'enorme massa del debito pubblico[174]. Il Tesoriere Braschi, in secondo luogo, si rendeva perfettamente conto che non era possibile avviare uno sviluppo complessivo dell'economia dello Stato, se prima non venivano eliminati tutti quei "vincoli" che impedivano la libera circolazione delle merci e delle persone, e che, in definitiva, non consentivano la creazione di un mercato interno. Uno degli aspetti caratterizzanti quella politica, riguardò l'abolizione dei pedaggi e gabelle, sia camerali, comunitative, o imposte da privati, che ostacolavano la

---

[173] E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*,op. cit., p. 41.

[174] Sul tema si veda l'opera di: E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma…*, op. cit., ma anche A. LODOLINI, *Le finanze pontificie e i "Monti"*, Atti del XXXIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Venezia 20-23 ottobre 1955, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1958.

circolazione delle merci all'interno dello Stato[175]. Il nuovo sistema fiscale pontificio doveva basarsi su tre principali imposte: quella sul macinato, quella sul sale, e quella sull'estimo delle proprietà rustiche da attuarsi mediante una generale catastazione di tutto lo Stato[176]. A tutto questo si accompagnò, nel 1786, la nuova legislazione doganale improntata ad un deciso protezionismo di stampo mercantilistico[177]. Rispetto invece alla politica agraria, Pio VI cercò di seguire due direttive principali: promuovere l'aumento della produzione agricola, e favorire il libero commercio dei prodotti mediante l'abolizione dei vincoli annonari che l'impediva. L'eliminazione di quei pesi, oppure la loro limitazione, doveva passare attraverso la ridefinizione dei contratti d'appalto delle terre camerali, giudicati inadatti a favorire gli investimenti e i miglioramenti agrari, e soprattutto poco remunerativi per la Camera Apostolica. In ogni caso, come sottolineava Piscitelli:

> …i propositi fisiocratici-liberisti bisogna accontentarsi di trovarli molte più volte genericamente espressi di quante non calino e s'incorporino nei provvedimenti legislativi[178];

e pur condividendo questo giudizio, bisogna riconoscere che la legislazione pontificia in materia agraria fu tra quelle più importanti di questo periodo, anche se risultò la più frustrante in termini di risultati.

---

[175] I provvedimenti che riguardarono l'abolizione dei dazi e gabelle all'interno dello Stato pontificio, vennero resi esecutivi attraverso l'editto del 16 aprile 1777.

[176] L'editto che annunciava la "*formazione del Catastro, o Allibrazione Universale del Terratico nelle cinque Province dello Stato Ecclesiastico*", venne pubblicato il 15 dicembre del 1777.

[177] Tale provvedimento divenne operativo dopo la pubblicazione dell'editto in data 30 aprile 1786. F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme…*, op. cit., pp. 813, 814

[178] E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*,op. cit., p. 88.

Riguardo le proprietà fondiarie facenti direttamente capo alla Camera Apostolica, Adorno riferisce che Pio VI chiese a Fabrizio Ruffo di trovare il sistema per ovviare agli affitti dei beni camerali così dannosi all'agricoltura, tenendo però presente che:

> …l'economia delle pubbliche rendite, e la situazione della Camera Apostolica, non permettevano in modo alcuno il minimo sagrificio, onde tanto bisognava trovare altra strada che senza diminuire alla Camera le sue consuete rendite, assicurasse la libertà naturale a quegli Statisti, con vantaggio ed incremento della loro industria, e popolazione, e con profitto ancora degl'intraprendenti di detto Appalto[179].

Il Tesoriere Generale, perciò, doveva fare in modo che i provvedimenti da adottare non intaccassero la struttura della proprietà fondiaria[180]. Questo atteggiamento contrastava però con quanto sostenuto da diversi scrittori economici romani, i quali ritenevano, invece, che il grande latifondo laico ed ecclesiastico costituisse un freno notevolissimo al progresso dell'agricoltura[181]. Goudar, ad

179 H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.21.

180 Enzo Piscitelli sottolineava come: "… Lontana, quindi, dal pensiero e dalla mentalità del Ruffo, ministro dello Stato pontificio del XVIII secolo, estraneo alla concezione dell'illuminismo politico più spinto, è ogni idea di attacco o di lesione all'istituto della proprietà." (E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica…*, op. cit., p.108).

181 A tal proposito, Rosario Villari sosteneva come vi fosse "…un nesso strettissimo tra il modo di evoluzione dei rapporti produttivi […] ed il quadro della distribuzione fondiaria, quale si mantiene per tutto il periodo delle riforme e del tramonto del regime feudale. Nell'opera dei sovrani riformatori (in Toscana come nel Regno di Napoli ed in Lombardia) non mancò il proposito di creare le condizioni per un più equilibrato rapporto tra contadini e proprietari; ed anche la pubblicistica riformatrice, dal Verri al Gianni al Genovesi al Filangieri, collegò insistentemente il problema dello sviluppo produttivo e del progresso civile della società con quello di un migliore assetto della distribuzione fondiaria" (R. VILLARI,

esempio, affermava che per favorire un maggiore sviluppo economico bisognava innanzi tutto:

> …impedire a grandi possidenti di fare nuovi acquisti, e stimolare chi poco possiede ad estendersi un poco di più[182];

e Francesco Maria Cacherano di Bricherasio asseriva che lo Stato avrebbe dovuto incamerare una parte dell'Agro romano, bonificarlo, costruirvi case e strade, poi lottizzarlo in favore dei piccoli coloni. Altri ancora, come Nicola Corona, portavano ad esempio la bonifica e la colonizzazione realizzata da Federico II di Prussia[183]. Queste tesi, seppur con accenti diversi, spingevano verso l'adozione di "leggi agrarie" che, imposte dall'autorità statale, avrebbero permesso la modifica di quella struttura della proprietà fondata sul latifondo, sostituendola con un reticolo di piccole e medie aziende contadine. Pio VI e i suoi principali collaboratori non vedevano il problema in questi termini, il risveglio dell'agricoltura andava sostenuto attraverso un intervento indiretto dello Stato[184], che doveva creare le condizioni per una liberalizzazione del sistema produttivo e commerciale, e secondo Adorno il pontefice era convinto che:

> …la distruzione di tutti quanti i vincoli doveva necessariamente produrre la libertà d'industriarsi a quei Statisti, che spronati dal loro maggior utile, ed interesse avrebbero aumentate le loro

Il riformismo e l'evoluzione delle campagne italiane nel Settecento, in Studi Storici, Anno V, numero 4, Ottobre-Dicembre 1964, pp. 624, 625)

182 F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme…*, op. cit., p.797.

183 F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme…*, op. cit., p.816.

184 E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*,op. cit., p.227.

sementi con vantaggio delle loro famiglie, e degli operarj non meno, che con aumento nella massa delle produzioni dello Stato[185]

La prospettiva generale era dunque questa, anche se restava sempre aperto il problema di come ottenere delle rendite decenti dai fondi camerali, e dal momento che il sistema degli affitti aveva ormai esaurito le sue potenzialità, bisognava trovare altre soluzioni che avessero garantito maggiori entrate senza stravolgere la preesistente struttura della proprietà. Se la stipula dei contratti d'affitto a breve termine era ormai impraticabile, se la vendita delle proprietà camerali era considerata una sciagura o anche peggio, non rimaneva che rivolgersi verso forme di conduzione a più lungo termine, come ad esempio l'enfiteusi. In effetti, fu questa la soluzione che Ruffo propose a Pio VI, sostenendo che questo tipo di conduzione sarebbe stato il mezzo più idoneo a favorire "l'attaccamento alla terra" da parte del conduttore, anche perché, questi, poteva godere in perpetuo dell'utile dominio e trasmetterlo ai propri eredi. La lunga durata del contratto avrebbe stimolato gli investimenti, con la conseguenza di far aumentare la produzione agricola, il reddito, e la popolazione di quelle terre[186]. Infine, ma non per ordine d'importanza, quel tipo di contratto avrebbe garantito alla Camera Apostolica la proprietà dei beni, ed in prospettiva avrebbe visto aumentare il loro valore in conseguenza delle migliorie introdotte.

---

185 H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., pp.19,20.

186 Schumpeter scriveva che "…Mirabeau, in quelle parti dell'*Ami des Hommes ou traité de la population* che furono pubblicate nel 1756, affermò che una popolazione numerosa è la benedizione e la sorgente della ricchezza: l'agricoltura va incoraggiata proprio perché questo spingerebbe la gente a moltiplicarsi come topi". (J.A. SCUMPETER, *Storia dell'analisi economica*, op. cit., p.309).

La realizzazione di tale progetto comportò la risoluzione di una serie di problemi, il primo dei quali fu stabilire se sarebbe stato conveniente, o meno, affidare tutti i beni camerali dello Stato di Castro ad un solo enfiteuta. Questa prima ipotesi fu subito accantonata, anche perché sarebbe stato molto difficile trovare dei "capitalisti" disposti a pagare il canone e, contemporaneamente, investire denaro nei miglioramenti fondiari; in secondo luogo questa formula avrebbe ricalcato troppo da vicino il sistema dell'appalto generale trascinandosi dietro tutti i suoi limiti e vincoli. Un'altra soluzione possibile era quella di appoderare in tutto o in parte quei territori, concedendone poi piccole e medie porzioni a famiglie di contadini, progetto del resto già elaborato nel 1785 da Ruffo e da Nicolò Nicolai[187] a proposito delle paludi pontine. A questa eventualità si opponevano però due considerazioni non irrilevanti.

Ben difficilmente, in primo luogo, una famiglia colonica avrebbe avuto a disposizione capitali sufficienti da investire per migliorare il fondo, costruire case, strade e quant'altro, ed in più pagare il canone. Per supplire a tali carenze, la Camera Apostolica sarebbe dovuta intervenire attraverso cospicue anticipazioni di capitale agrario, oppure sgravando gli enfiteuti dal canone, ed in ogni caso avrebbe dovuto spendere molti soldi per la creazione d'infrastrutture.

L'altra considerazione negativa, circa la concessione di piccole enfiteusi, era rappresentata dalla scarsità di popolazione residente nello Stato di Castro, e ancor di più di contadini, il che rendeva impossibile questo tipo di colonizzazione[188].

---

[187] E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*,op. cit., p. 100.

[188] Antonio Coppi, nel 1846, riscontrava la difficoltà di procedere alla colonizzazione dell'Agro romano a causa della scarsità di popolazione residente, ponendosi il problema se fosse stato opportuno convincere quella moltitudine

La soluzione di compromesso fu trovata con la creazione di tante enfiteusi quante erano le Comunità che componevano lo Stato di Castro, espediente che avrebbe permesso di proporzionare il canone rispetto alla superficie concessa, attirando di conseguenza un maggior numero d'investitori. Da quest'idea derivò la scelta di suddividere lo Stato di Castro in sette enfiteusi[189], ed il Ducato di Ronciglione in dodici parti.

Enfiteusi delle sei Castellanie dello Stato di Castro - 1790		Tab. II
Castellania	Enfiteuta	Canone
Canino	Luca Antonio Castiglioni	8500,00
Canino, Forno fusorio[190]	Angelo Stampa	2685,50
Ischia	Cavalier Giuliano Capranica	2050,00
Capodimonte, Bisenzo e Marta	Marchese Pietro della Fargna	2700,00
Pianzano e Arlena	Conte Alessandro Cardelli	2400,00
Pianiano, Cellere, Tessennano	Marchese Gio Batta Patriarca Casali	1350,00
Valentano, Grotte, Gradoli	Cavalier Agesilao Conestabili	2100,00
Somma l'annua entrata , scudi		21785,50

Nelle tabelle[191] II e III abbiamo riportato i dati relativi alla situazione determinatasi dopo la stipula dei contratti enfiteutici nel 1790.

d'indigenti, che risiedevano a Roma, a trasferirsi nelle campagne pontine. (A. COPPI, *Discorso agrario con idea di tenuta modella, letto da Antonio Coppi nell'Accademia Tiberina il 28 dicembre 1846*, in Roma, Tipografia Salviucci, 1847, pp.17,18; il volume è conservato presso CAS, in Vol. Misc. 1227).

[189] I contratti di queste sei enfiteusi furono rogati tutti nel corso del 1790. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Fatigati, vol. 678).

[190] Il Forno fusorio di Canino fu concesso in enfiteusi perpetua a Filippo e Angelo Stampa (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 30 marzo 1778).

Enfiteusi del Ducato di Ronciglione - 1790			Tab. III
Località	Enfiteuta	Tipo beni concessi	Canone
Caprarola	Giuseppe Gentili	Urbani	1500,00
Corchiano	Tommaso Giorgi	Rustici	620,00
Vallerano	Leopoldo Zelli Iacobuzi	Mola	220,00
Borghetto	Marchese Angelo Androsilla	Rustici e urbani	2150,00
Vallerano, Canepina	Tommaso Giorgi	Beni rustici	610,00
Fabbrica	Comunità di Fabbrica	Tenuta di Telleri	450,00
Caprarola	Troiano Sebastiani	Urbani	36,00
Fabbrica	Francesco e Giuseppe Minelli	Rustici e urbani	900,00
Ronciglione	Gioacchino Bramini	Macchia di Vico	1000,00
Vico	Pietro Leali	Diritto di pesca	960,00
Castel S.Elia	Carlo Maria Luciani	Castellania	1100,00
Vico	Comunità di Caprarola	Pascoli	1100,00
Ronciglione	Comunità di Ronciglione	Dazio	100,00
Ronciglione	Gioacchino Bramini	Mola del Cardinale	220,00
Ronciglione	Niccola Gasparini	Posta Ronciglione	44,56
Somma l'annua entrata, scudi			11010,56

Nello Stato di Castro rimanevano da enfeuticare soltanto i terreni camerali di Montalto, e la Camera Apostolica per non perdere la cospicua rendita che questa castellania le procurava, decise di affittarla temporaneamente al Capitano Giuseppe Schiatti di Roma, che offrì un canone di 25.800 scudi l'anno[192]. Il destino volle

[191] I dati contenuti nelle tabelle II e III, sono stati desunti da: H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., pp. 116,120.

[192] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*, op. cit., p.30.

che il Capitano Schiatti morisse prima di aver preso possesso dei beni, ed i suoi eredi, non intendendo continuare nell'affitto, chiesero la rescissione del contratto. La Camera Apostolica, a questo punto, non aveva altra soluzione che amministrare direttamente la castellania di Montalto, e nel frattempo studiare il sistema migliore per enfeuticare il pezzo più pregiato di tutti i beni camerali dello Stato di Castro. Il Tesoriere Ruffo, memore delle precedenti difficoltà, pensò allora di frazionare il territorio di Montalto in quattro grandi tenute suddividendo in questo modo anche l'importo del canone. Approvato il piano, il 23 maggio 1792 furono affissi i bandi di gara[193] sia a Roma che nelle maggiori città della Provincia del Patrimonio, e nell'agosto dello stesso anno Pio VI firmò i chirografi[194] di concessione, mentre in settembre furono rogati i contratti delle quattro enfiteusi[195].

Enfiteusi della castellania di Montalto - 1792 Tab. IV

Tenuta	Enfiteuta	Canone	
		Scudi	Rubbia grano
Campo Scala	Vincenzo Candelori	5.272	659
Campo Pescia	Consalvo Adorno	4.000	500
Campo S.Agostino	Conte Michele Negroni	5.000	625
Campo Morto	Conte Antonio Arrigoni	5.208	651
Somma l'annua entrata, scudi		19.480	2.435

193 Le offerte pervenute per le enfiteusi di Montalto furono complessivamente nove. (H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.36).

194 I quattro chirografi con i quali Pio VI autorizzò la stipula dei contratti enfiteutici delle Tenute camerali di Montalto, vennero firmati tutti il 29 agosto del 1792. (ASRo, Camerale I, *Regesti di Chirografi*, Reg. 201).

195 I contratti per le quattro enfiteusi di Montalto, furono rogati tutti il 15 settembre del 1792 dal notaio camerale Francesco Gregori (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964). I dati della tabella IV sono stati desunti da quei contratti.

Nella tabella IV abbiamo indicato le tenute camerali concesse in enfiteusi nel 1792, ma anche i nominativi ed ai canoni annui, in natura e in moneta, corrisposti alla Camera Apostolica dai diversi utilisti.

Per agevolare gli enfiteuti fu previsto il pagamento posticipato del canone, da corrispondere sia in moneta che in grano della stessa tenuta, valutando quest'ultimo ad otto scudi il rubbio[196], prezzo pagato all'affittuario Stampa nel caso di vendita coattiva alla Camera Apostolica[197]. All'interno di ogni contratto è inserita una copia del "Bando" del 23 maggio 1792, e questo ci ha permesso di conoscere quali beni erano compresi in ciascuna enfiteusi, ma anche la tipologia dei terreni e la loro estensione, con l'avvertenza, però, che le superfici indicate nelle tabelle Va, Vb, Vc, e Vd non corrispondevano a quelle reali, essendo ogni tenuta concessa "a corpo" e non a "misura"[198].

---

[196] Prendendo come riferimento 217 Kg. per ogni rubbio di grano, (*Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli stati romani…*, op. cit., Tavola VIII) Vincenzo Candelori aveva offerto circa 1.430 q.li; Consalvo Adorno circa 1.085; il Conte Michele Negroni circa 1.356; ed il Conte Antonio Arrigoni circa 1.412, per un totale complessivo di circa 5.283 q.li.

[197] Capitolo 42 contratto Stampa 1778 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[198] Nel 1803 si aprì un contenzioso tra l'amministrazione fiscale pontificia e Consalvo Adorno, generato dell'entrata in vigore della Dativa Reale ossia della nuova tassa sui fondi rustici. Dal momento che l'enfiteuta riteneva esagerato l'estimo applicato ai terreni della Tenuta, di comune accordo con l'amministrazione fiscale fu nominato un perito geometra con il compito di misurare e stimare l'intero fondo. Dai conteggi effettuati dal perito Ambrogio de Angeli, la Tenuta di Campo Pescia risultò dell'estensione di 2.451 rubbia, invece delle 2.355,09 rubbia risultanti nel "Bando" del 1792. (ASRo, Camerale III, Comunità, Montalto, *Atti giudiziari e notarili, istromenti 1803-1831*, b. 1346).

Tenuta di Campomorto			Tab. Va
Qualità dei terreni	Rubbia	Ettari	%
Terreno lavorativo	1.147,84	2.121,67	67,04
Terreno macchioso	490,01	905,73	28,62
Prati	10,10	18,67	0,59
Terreni sodi	64,13	118,54	3,75
In tutto	1.712,08	3.164,61	100,00

Le pertinenze annesse all'enfiteusi di Campo Morto erano: il forno del pane[199] con annesso uno spaccetto e un granaio della capacità di circa 400 rubbia di grano[200]; un casamento sopra al granaio; una grotta ubicata a Pian della Rocca; il magazzino grande edificato dall'appaltatore Valdambrini[201] della capacità complessiva, tra tutti e due i piani, di 3.400 rubbia di grano[202]; la mola a grano di Ponte Sodo; il Mandrione della Banditella; il diritto di pesca sul fiume Fiora.

[199] Nel Capitolo 33 del contratto enfiteutico di Campo Morto, troviamo scritto che: "In sequela della comprensione di detto forno nella suddetta concessione di Campomorto, si dichiara, che rimarrà inibita a qualunque persona di qualsivoglia grado, sesso, e condizione, di fabbricare, vendere, e far vendere il pane nella terra di Montalto, e suo territorio. Non potrà peraltro l'emfiteuta suddetto […] proibire, che ciscun individuo possa per proprio uso, e consumo dé suoi provvedersi altrove nei luoghi del nostro Stato" (G. H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., pp. 114,115).

[200] Pari a circa 868 q.li

[201] Questo edificio si trova attualmente sulla via Gravisca. La sua edificazione fu terminata nel 1766 come ricorda l'iscrizione posta sulla parete della costruzione "*Clemente XIII P.M. provvidentia annuente - Xaverio Canale The. Gen. Adprobante granarum hoc tutiori frumenti conservationi - Petrus Paulus et Benedictus Fratres Valdambrini ditionis et agrorum Castri et Ronciglionis conductores a fundamenti fecerat - MDCCLXVI Pontif. VIII*"

[202] Pari a circa 7.378 q.li

Tenuta di Campo Scala			Tab. Vb
Qualità dei terreni	Rubbia	Ettari	%
Terreno lavorativo	1.206,06	2.229,28	44,73
Terreno macchioso	1.405,06	2.597,11	52,12
Prati	24,14	44,62	0,90
Terreni sodi	60,75	112,29	2,25
In tutto	2.696,01	4.983,30	100,00

Gli altri beni inclusi nell'enfiteusi di Campo Scala erano: il magazzino di Scirocco, situato nella Piazza dei Pozzi, della capacità di circa 1.000 rubbia di grano[203], e sette pozzi per grano situati vicino allo stesso magazzino, per una capacità complessiva di circa 2.800 rubbia di grano[204].

Tenuta di Campo S.Agostino			Tab. Vc
Qualità dei terreni	Rubbia	Ettari	%
Terreno lavorativo	1.180,07	2.181,24	66,85
Terreno macchioso	496,14	917,06	28,11
Prati	51,15	94,55	2,90
Terreni sodi	37,78	69,83	2,14
In tutto	1.765,14	3.262,68	100,00

Altri beni connessi all'enfiteusi di Campo S. Agostino erano: il Casale situato all'interno della Tenuta comprensivo di due magazzini, della capacità complessiva di circa 2.700 rubbia di grano[205], nonché tredici pozzi per grano della capacità di circa 3.000 rubbia[206].

[203] Pari a circa 2.170 q.li

[204] Pari a 6.076 q.li

[205] Pari a circa 5.859 q.li

[206] Pari a 6.510 q.li

Tenuta di Campo Pescia			Tab. Vd
Qualità dei terreni	Rubbia	Ettari	%
Terreno lavorativo	1.007,05	1.861,43	42,75
Terreno macchioso	199,02	367,87	8,45
Prati	43,02	79,52	1,83
Palude e pantani	186,00	343,80	7,90
Terreni sodi	109,00	201,47	4,63
Macchia della Pescia	811,00	1.499,05	34,44
In tutto	2.355,09	4.353,14	100,00

Riguardo la Tenuta di Campo Pescia, bisogna ricordare che la Macchia della Pescia non era un bene camerale, bensì comunitativo. La Camera Apostolica, avendo assunto su di sé alcuni debiti della Comunità di Montalto, come contropartita si riservò l'utile dominio su quei terreni, riconoscendo al Comune un canone annuo di 300 scudi peso che ora ricadeva sull'enfiteuta. Gli altri beni annessi all'enfiteusi di Campo Pescia erano: un capannone della vena del ferro alla Marina, un magazzino all'interno della Tenuta della capacità di 1.000 rubbia[207], altri due magazzini a biada per 600 rubbia, e sei pozzi a grano di 2.500 rubbia[208]. Inoltre, nella "prestanza" concessa all'enfiteuta era compreso il già ricordato "branco di pecore di Spagna", e "30 cavalle di razza nobile"[209].

Dopo che tutto il territorio dello Stato di Castro era stato concesso in enfiteusi, poteva dirsi felicemente realizzato il progetto così fortemente voluto da Ruffo. Il tornaconto per la Camera Apostolica, in termini finanziari, fu subito evidente e superò le più rosee previsioni, come si può notare dall'esame della tabella VI.

---

[207] Pari a circa 2.170 q.li.

[208] Pari a circa 5.425 q.li.

[209] Articolo VI del contratto per l'enfiteusi di Campo Pescia. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964).

Rendita complessiva derivante dai soli canoni enfiteutici dei beni camerali di Castro e Ronciglione – 1792	Tab. VI
Enfiteusi	Canone annuo
Dalle enfiteusi dello Stato di Castro	21.785,50
Dalle quattro enfiteusi di Montalto	19.480,00
Dalle enfiteusi del Ducato di Ronciglione	11.010,56
Sommano gli annui canoni, scudi	52.276,06

In precedenza abbiamo visto come i principi ispiratori del nuovo sistema enfiteutico fossero stati sostanzialmente due: l'aumento delle rendite camerali, e della produzione agricola. Vediamo ora quali furono i provvedimenti specifici che l'amministrazione pontificia mise in atto per realizzare il primo di questi obiettivi, ossia l'aumento delle proprie rendite.
Tra i problemi che si posero sulla strada della trasformazione del contratto d'affitto in enfiteutico, ci fu il calcolo del canone annuo da richiedere, tenuto conto che, per antica usanza, il canone enfiteutico era calcolato circa un terzo di quello dell'affitto[210]. Siccome il canone dell'ultimo affitto Stampa ammontava a 50.200 scudi, la Camera Apostolica avrebbe dovuto richiedere circa 16.700 scudi l'anno, il che non sarebbe stato proprio un affare. Adorno riporta che il Tesoriere Ruffo, opponendosi al perdurare di quest'antica consuetudine, sostenne che doveva essere l'enfiteuta, semmai, a corrispondere una somma maggiore di quella pagata dall'affittuario, e questo perché egli poteva godere del bene per lunghissimo tempo beneficiando perciò degli

[210] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.25.

incrementi di reddito dovuti alle migliorie apportate[211]. E fu dall'applicazione di questo principio, che si partì per calcolare i nuovi canoni enfiteutici. Ruffo, inoltre, pensò che la Camera Apostolica potesse riservare a se alcuni benefici e rendite in precedenza godute dall'appaltatore generale, come ad esempio la vendita del sale, che ora poteva benissimo far parte di un appalto separato[212]. Tutto ciò doveva valere anche per i dazi riscossi dall'affittuario generale sulle merci in entrata e uscita dai confini di Castro[213], e che ora spettavano allo Stato pontificio in ossequio alla nuova normativa doganale[214] del 30 aprile 1786. Identico trattamento doveva essere riservato ai dazi incamerati dall'appaltatore generale sui grani esteri che transitavano per Montalto, così come per quelli esportati dai privati. Furono rivisti anche i termini di somministrazione del capitale agrario anticipato dalla Camera Apostolica, obbligando i nuovi enfiteuti a rimborsarlo[215] in dieci anni all'interesse del 3%. Altra fonte d'entrata, che la Camera Apostolica si assicurava, era costituita dai dazi che gli enfiteuti dovevano corrispondere su tutte le merci

[211] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.25.

[212] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.30 e 49.

[213] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., pp. 51,54.

[214] Il 30 aprile 1786 fu pubblicato l'editto con il quale veniva istituita un'unica cinta doganale ai confini dello Stato, escluse le Legazioni di Ferrara e Bologna. (E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*,op. cit., p. 73).

[215] Il capitolo 7 di tutti i contratti enfiteutici, prevedeva che la restituzione della "prestanza" avvenisse in tre rate: la prima al quarto anno, la seconda al settimo, e la terza al decimo. In precedenza, l'appaltatore generale restituiva alla fine del contratto quanto aveva ricevuto, senza però pagare alcun interesse.

esportate[216], gravami questi che non ricadevano sul precedente appalto generale. A coronamento di questa "spoliazione", Ruffo pensò di addossare ai nuovi enfiteuti anche il peso della manutenzione delle fabbriche camerali, che rappresentava un costo non indifferente per la Reverenda Camera. Attraverso la tabella[217] VII, abbiamo aggiornato, alla luce di quanto detto in precedenza, la rendita complessiva ritratta dalla Camera Apostolica attraverso i nuovi contratti.

Rendita complessiva ritratta dalle enfiteusi dello Stato di Castro e Ronciglione dalla Camera Apostolica - 1792	Tab. VII
Descrizione della rendita	Importo
Enfiteusi dei beni camerali di Castro e Ronciglione	52.276,06
Interessi del 3% sulle "prestanze" di complessivi 160.993,25 scudi	4.829,79
Comunità di Montalto per dazio camerale	150,00
Comunità di Castro per stipendio del Fiscale, che ora pagano in Camera	185,34
Appalto del sale	7.100,00
Dogane ai confini per dazi d'introduzione ed esportazione	3.829,29
Dazio sulle tratte dei grani	325,75
Sommano le rendite complessive, scudi	68.696,23

In precedenza abbiamo visto che il canone pagato dall'appaltatore Stampa era di 50.200 scudi, a questi la Camera Apostolica doveva detrarre circa 5.559,28 scudi per le spese di mantenimento delle fabbriche camerali[218], perciò la rendita netta media annua ascendeva a soli 44.640,72

[216] Ad esempio, sul grano, dovevano pagare 15 baiocchi per rubbio (H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.52).

[217] I dati della tabella VII sono stati desunti da: H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit.,pp.118-125.

[218] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.36 e pp.90-93.

scudi. Attraverso i nuovi contratti enfiteutici, la Reverenda Camera ricavava ben 68.696,23 scudi netti, ossia 24.055,51 scudi in più rispetto all'appalto generale, e questo rappresentava, senza dubbio, un successo per il Tesoriere Fabrizio Ruffo.

Con l'istituzione delle enfiteusi, i riformatori pontifici non intendevano soltanto far aumentare l'utile per la Camera Apostolica, ma stimolare anche le capacità imprenditoriali dei nuovi utilisti, anche perché, come sosteneva Adorno:

> … altri utili e frutti, non restano che quelli provenienti da una loro maggiore industria, per suscitare la quale bisognò spogliarli dé loro vantaggi ed utili che l'Appaltatore ritraeva[219].

Analizzando attentamente i nuovi contratti non crediamo si possa parlare di *spoliazione* ai danni degli enfiteuti, anche perché gli accordi da loro sottoscritti non annullavano tutti i precedenti benefici goduti dall'appaltatore unico. Agli enfiteuti fu consentito di godere dell'unica rendita in virtù della quale la Camera Apostolica riuscì per tanto tempo ad affittare i beni dello Stato di Castro, ossia il monopolio delle tratte del grano. Si potrebbe obiettare che lasciare inalterato un simile monopolio, in un contesto in cui s'intendeva applicare una politica liberista, era un'assurdità. La struttura originaria di questa importantissima rendita fu però modificata dall'inserimento di una norma che potremmo definire "della libera concorrenza tra monopolisti", questo perché il piano di Ruffo prevedeva il conferimento in *solidum*, ai dieci enfiteuti, del monopolio sull'acquisto del grano. Tale disposizione prevedeva che ogni enfiteuta non fosse l'unico, legittimo, acquirente dei grani prodotti

[219] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.55.

all'interno della propria Castellania, ma che fosse consentito a ciascun agricoltore di vendere i propri prodotti a quello dei dieci che li avesse pagati meglio, perciò:

> …questa continua gara di compratori doveva sempre ed in ogni tempo portare i grani, ed altri prodotti dell'agricoltura al giusto loro valore, [e] l'utilità di questo nuovo sistema è già stata provata da quei Statisti che invece di dover dare i loro grani a scudi 5 il rubbio, come facevano allorché un unico compratore presentavasi ad essi, lo hanno venduto nei due passati anni[220], ed in questo ancora a 9 e 10 scudi il rubbio[221].

Non vogliamo certamente mettere in discussione quanto affermato da Adorno, del resto anche De Tournon[222] sostenne che il prezzo dei cereali in quel periodo fu in ascesa, tendenza, quest'ultima, contestata da Enzo Piscitelli[223]. A ben guardare, ognuno degli autori citati

---

[220] Presumibilmente Adorno si riferisce al 1793 ed al 1794

[221] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.38.

[222] De Tournon compilò un quadro contenente tutti i prezzi dei cereali sul mercato di Roma, per il periodo 1790-1809, rilevandoli dai registri dell'Annona. (F. DE TOURNON, *Études statistique…*, op. cit., p. 396). Attraverso quei dati abbiamo formato la tabella seguente:

Valeur moyenne du rubbio de froment pendant les annés 1790 à 1809

Anno	Scudi	*Anno*	Scudi	*Anno*	Scudi	*Anno*	Scudi
1790	8,30	*1795*	9,50	*1800*	25,96	*1805*	15,02
1791	8,58	*1796*	10,00	*1801*	32,31	*1806*	10,39
1792	9,50	*1797*	10,00	*1802*	18,73	*1807*	6,04
1793	9,45	*1798*	20,00	*1803*	12,12	*1808*	7,09
1794	9,00	*1799*	27,00	*1804*	12,12	*1809*	11,00

[223] Secondo Piscitelli durante l'amministrazione Ruffo: "…malgrado le difficoltà monetarie e le vicende della politica estera […], il costo dei generi di prima necessità si mantenne costante […]. Da un calcolo ufficiale eseguito nel decennio 1785-1794, si rileva, ad esempio, che [a Roma] il grano vi costava scudi 7,85 il rubbio, mentre a Ferrara 6,15, a Bologna 6,95, ad Ascoli e Camerino 6,50, a Spoleto 6,10, a Frosinone 5,25." (E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica…*, op. cit., p.138).

poneva i dati sul prezzo del grano a sostegno di differenti tesi. Adorno collegava l'aumento dei prezzi ad una maggiore remunerazione per i produttori, De Tournon, invece, intendeva sottolineare la costante ascesa di questi nel periodo precedente all'occupazione francese, e Piscitelli, sostenendo una sostanziale staticità dei prezzi in quegli anni, intendeva porre in risalto come la causa delle manifestazioni di piazza contro Ruffo, che provocarono il suo allontanamento dalla Tesoreria della Camera Apostolica, non potevano attribuirsi all'aumento del costo della vita, ma bensì ad altri motivi[224]. In ogni caso, anche supponendo un rialzo del prezzo del grano, è difficile stabilire in che misura questo abbia contribuito ad aumentare il reddito dei produttori, come sosteneva Adorno, anche perché le numerose variabili che influenzano la formazione dei prezzi impediscono una correlazione diretta prezzo-reddito. Certamente non si può parlare di rottura del vecchio sistema vincolistico annonario, e lo stesso Adorno, trattando delle nuove possibilità offerte ai privati produttori di vendere il grano sul mercato, dovette riconoscere una sostanziale continuità con il passato, scrivendo che:

> …in vista del maggior incremento dell'agricoltura in detti due Stati, può la Camera dare ogni anno a quei Statisti, tre o quattro mila rubbia di tratta (incettate, e comprate, che avranno li emfiteuti le 12 mila rubbia circa, che ad essi compete d'incettare, e comprare, come successori solidali in questo diritto dell'appaltatore)[225];

a dimostrazione che la più importante prerogativa goduta dall'appaltatore unico, fu posta alla base dei nuovi contratti enfiteutici. Quella norma, forse, sarebbe stata rivista in un

---

[224] E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica…*, op. cit., p.140.

[225] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.51.

altro periodo, ma in quel momento la Camera Apostolica aveva l'assoluta necessità di mandare a buon fine il suo progetto, e se da una parte tolse qualcosa agli enfiteuti, dall'altra lasciò loro la maggiore fonte di reddito connessa a quel contratto.

Bisogna riconoscere che alcune delle norme più vessatorie cui erano sottoposti i sudditi dello Stato di Castro all'epoca degli appalti generali, non fuono più inserite nei nuovi contratti enfiteutici. Fu rimosso il vincolo che impediva ai lavoratori di recarsi fuori dei confini dello Stato di Castro senza il permesso dell'appaltatore, e secondo Adorno, questa ritrovata mobilità, non avrebbe consentito agli enfiteuti di:

> …esiggere dai coloni un'esorbitante corrisposta per le loro terre, mentre questi non trovandole da un emfiteuta, chiedonle ad un altro, e se per impossibile non le trovassero a discreti patti da nessuno dé 10 emfiteuti, possono liberamente prenderle anche fuori di detti Stati e procurarsi in tal modo la necessaria loro sussistenza[226];

e tale disposizione costituì senza dubbio un positivo frutto della politica antivincolistica, anche se è difficile quantificare l'impatto che ebbe, e se lo ebbe, nei rapporti di lavoro e contrattuali che legavano l'enfiteuta ai produttori. Un'altra norma non più inserita nei contratti enfiteutici, fu quella che in precedenza concedeva all'appaltatore generale la *privativa amministrazione della giustizia*, vale a dire la possibilità di nominare o revocare a suo piacimento l'Assessore camerale, che, in qualità di giudice di prima istanza, era chiamato a regolare tutte le controversie insorte nell'ambito dei territori soggetti all'appalto. In quest'ultimo caso, ci troviamo di fronte ad un chiaro segno di quel processo che ebbe una

226 H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.42.

decisa accelerazione nel corso del XVIII secolo, teso a ridefinire i rapporti tra centro e periferia nell'ambito della costruzione di una forte entità politica centrale[227], e che intendeva limitare sempre più i poteri "particolari" [228] a cominciare proprio dall'amministrazione della giustizia.

Ritornando all'esame dei contratti enfiteutici dello Stato di Castro, abbiamo verificato che in tutti fu inserita una disposizione in virtù della quale l'enfiteuta aveva:

> …la facoltà di poter dare in sub enfiteusi porzioni di terreno che non eccedino la quantità di rubbia otto[229] per ciascuna concessione per quei terreni che sono atti ad una maggiore coltivazione e specialmente quei terreni che sono attualmente sterposi ed incolti, acciò che per questo mezzo siano migliorati[230];

e questa, pur non rappresentando una vera e propria novità rispetto all'appalto generale, poteva in qualche modo essere la premessa per la costituzione di tante piccole aziende contadine[231].

Gli amministratori pontifici, dunque, intendevano promuovere l'inserimento di nuovi soggetti nel circuito economico, oppure l'introduzione di quella prescrizione fu dettata da altre esigenze? Adorno su questo particolare non scrive nulla, e ciò è già di per se sintomatico di quanto egli, dal proprio punto di vista, non ritenne di ascrivere tale norma ad onore e merito della politica riformista pontificia,

---

[227] B.G. ZENOBI, *Le "Ben regolate città"*, op. cit., pp. 14,15.

[228] R. RUFFILLI, *L'appodiamento ed il riassetto del quadro territoriale nello Stato Pontificio (1790-1870)*, Milano, 1968, pp. 21, 29.

[229] Questa superficie equivaleva a poco più di 14 ettari.

[230] La clausola riportata sopra è contenuta nel Capitolo 50 del contratto enfiteutico della tenuta montaltese di Campomorto, concessa al Conte Antonio Arrigoni, ma risulta inserita anche in tutti gli altri contratti. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964).

[231] E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI…*, op. cit., p. 100.

semplicemente la ignorò. A nostro avviso non crediamo che Ruffo, attraverso quella clausola, volesse attuare una modifica al vigente sistema fondiario, riteniamo piuttosto che tale prescrizione trovi la sua ragion d'essere nella presa d'atto di una situazione esistente, creata nel corso dei decenni dalle esigenze produttive degli affittuari generali e che diede luogo ad un sistema più o meno esteso di sub affitti. È difficile comprendere la ripartizione della superficie agricola nello Stato di Castro, prima del 1792, se la disgiungiamo dalle caratteristiche pedologiche dei terreni di ciascuna delle Comunità che lo componevano. Partendo proprio dalla tipologia territoriale, è possibile raggruppare queste Comunità in due grandi ambiti: quelle ricadenti nella *"fascia A"*, ossia Piansano, Capodimonte, Marta, Arlena, Tessennano, Cellere, Valentano, Gradoli, Grotte e Ischia, che presentavano un territorio prevalentemente collinoso, dove predominavano i boschi e i terreni marginali; e quelle della *"fascia B"*, comprendenti le Comunità di Canino e Montalto, poste sul versante che digradava verso il mare, con terreni per la maggior parte pianeggianti e molto fertili.

Da un sondaggio effettuato presso l'Archivio di Stato di Viterbo, dove sono conservate le *assegne* delle proprietà camerali nello Stato di Castro[232] raccolte nel 1782 dal notaio Giuseppe Dolci, si è accertata una considerevole presenza di piccole affittanze laiche all'interno di tutte le Comunità della *"fascia A"*. Allo stesso tempo, è stata riscontrata una situazione completamente diversa nelle Comunità della *"fascia B"*, dove tutti, o quasi tutti i terreni camerali risultavano gestiti direttamente dall'affittuario generale. La

[232] ASVt, Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie III, *Catasti di tutti i beni urbani e rustici, tanto liberi che livellari, in qualunque modo appartenenti alla Camera Apostolica.*

minor "feracità" dei terreni delle Comunità che abbiamo collocato nella *"fascia A"*[233], già da tempo aveva indotto l'affittuario generale a sub affittare porzioni più o meno grandi di terra ai piccoli coltivatori, i quali, attraverso un continuo lavoro di miglioramento favorirono sicuramente un aumento della produzione agricola. Di converso, la scarsa presenza di piccole affittanze sui terreni camerali nelle Comunità della *"fascia B"*, unita al grande impiego di manodopera bracciantile proveniente dal Regno di Napoli, dalla Toscana, dalle Marche, dalla Romagna[234], ci dimostra che l'affittuario generale poteva condurre direttamente quei terreni senza alcuna necessità di impegnarsi in "pericolose" operazioni di appoderamento. È doveroso chiedersi se, dopo la fine degli appalti generali, e dopo l'inserimento nei nuovi contratti enfiteutici della norma sulle sub concessioni, cambiò realmente qualcosa rispetto alla tipologia produttiva che aveva dominato per diversi decenni.

---

[233] De Tournon descriveva quest'area come quella in cui prevaleva la "petite agricolture", contrapposta alla "grand agricolture" praticata nelle grandi Tenute di Montalto. (F. DE TOURNON, *Études statistique…* op. cit., p.337).

[234] Sull'alto numero di operai stagionali provenienti dalle vicine regioni, troviamo testimonianza nell'opera di Gonzalo Adorno, il quale inserisce le "mercedi" ad essi pagate, tra le passività della bilancia commerciale dello Stato Pontificio, sostenendo che: "Per avere una leggiera idea di questo incalcolabile danno basta riflettere, che Aquilani e sudditi del Re di Napoli sono per la maggior parte li operari, che vengono a coltivare quelle campagne, i quali portano via ogni anno dallo Stato Pontificio immense somme di numerario in compenso delle loro mercedi." (H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p.59). Tale fenomeno non riguardava soltanto Montalto, ma interessava anche Canino. Tutto ciò lo possiamo verificare attraverso un'opera di Costantino De Andreis, scritta molti anni dopo la morte di Adorno, nella quale l'autore sosteneva che: "…se [a Canino] non vi fosse difetto di braccia, non si vedrebbero annualmente scendere dall'Umbria, dalle Marche, dalle Romagne, dalla Toscana, dal Regno di Napoli, e trattenersi a Canino per molti mesi all'anno migliaia e migliaia di lavoratori, i quali vi accorrono appunto, perché atteso il bisogno che se ne ha, son certi di trovarvi lavoro e guadagno". (C. DE ANDREIS, *Ragionamento istorico sulle riforme agrarie in Canino*, Rocco Monarchi, Viterbo, 1862, pp.13,14).

Un buon osservatorio dal quale poter vedere cosa accadde dopo l'istituzione delle enfiteusi nelle Comunità che componevano lo Stato di Castro, è costituito dai libri censuali dell'antico catasto pontificio[235], attraverso i quali è possibile esaminare la ripartizione della superficie agraria[236] così come si presentava tra il 1865 ed il 1870. Dall'analisi di quei libri è possibile verificare come, circa ottanta anni dopo la stipula dei contratti enfiteutici, non ci siano stati significativi cambi di tendenza rispetto a quanto segnalato in precedenza. Bisogna rilevare, piuttosto, un accrescimento delle differenze tra le due "aree" in cui abbiamo diviso il territorio dello Stato di Castro, infatti, nelle Comunità comprese nella *"fascia A"* il numero dei titolari di un beneficio fondiario quasi raddoppiò, in quelle della *"fascia B"* rimase invece stazionario[237]. Tutto ciò dimostra che la pratica della sub enfiteusi, nonostante le prescrizioni contenute nei contratti, continuò ad essere praticata, ed anzi ampliata, laddove questa aveva un preciso significato economico, dove

---

[235] ASVt, Antico Catasto Pontificio, *Libri Matrice*

[236] Nelle "Intestazioni" che compongono i *Libri Matrice* dell'Antico Catasto Pontificio, non sempre si riescere a stabilire se l'intestatario della partita catastale era titolare dell'utile dominio, di quello diretto, o di entrambi. Di una cosa però siamo assolutamente sicuri, che egli era colui che percepiva la rendita dominicale, e questo, come sottolineava Zangheri: "…ai fini della conoscenza economica, è in generale soddisfacente". (R. ZANGHERI, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese. 1789-1804.*, Zanichelli, Bologna, 1961, p.80).

[237] Un parametro utilizzabile, per conoscere la superficie media di terreno a disposizione di ciascun "Intestatario", è quello risultante dal rapporto tra la superficie territoriale di ogni Comunità, ed il numero di "Intestazioni" risultanti dai libri catastali. Possiamo verificare così, ad esempio, che nella Comunità di Arlena ciascun "Intestatario" di partita catastale aveva a disposizione 14,96 ettari di terreno; a Capodimonte 11,37; a Cellere 10,02; a Gradoli 4,89; a Grotte 3,76; a Ischia 18,95; a Marta 8,58; a Piansano 5,53; a Tessennano 6,31; a Valentano 7,12. Di converso, a Canino, ogni "Intestatario" di partita catastale aveva a disposizione 44 ettari di terreno, ed a Montalto addirittura 406,96.

invece quel modo di conduzione non comportava apprezzabili benefici, l'enfiteuta continuò ad avvalersi del lavoro bracciantile avventizio[238]. La diversa struttura fondiaria creatasi tra le due aree dello Stato di Castro, produsse i suoi effetti anche sulla situazione demografica dell'intera zona, ed è possibile evidenziare tale aspetto mediante la creazione di un quadro statistico sulla densità della popolazione, ed i relativi risultati sono stati esposti in tabella[239] VIII.
Nelle Comunità della *"fascia A"*, dove da tempo vigevano i contratti di sub affitto poi trasformati in sub enfiteusi, la densità di popolazione è relativamente alta a dimostrazione che la famiglia contadina, avendo a disposizione anche piccole superfici di terra, riuscì ad aumentare il proprio reddito tanto da poter allargare la consistenza numerica del suo nucleo familiare.

[238] A tal proposito, è emblematica la vicenda giudiziaria che contrappose per lungo tempo la magistratura comunitativa di Montalto ai quattro grandi enfiteuti. A questi fu sollecitato, per diverso tempo, il rispetto della norma contrattuale che istituiva le piccole sub enfiteusi. Tale questione, però, non ebbe mai positivi risvolti per la cittadinanza di quella Comunità. Sullo specifico argomento si vedano le opere di: G. DE CURIS, *Gli usi civici di Montalto di Castro sul latifondo di Campo Pescia*, Tipografia Agostiniana, Roma, 1927; ed anche: G. SERCIA, F. CANCANI MONTANI, *Il Castello di Montalto di Castro, la tenuta della Pescia Romana, e la dogana dei pascoli del Patrimonio. Rapporti economico-giuridici fra la Camera Apostolica, i Farnese e gli abitanti di Montalto di Castro*, Roma, 1926.

[239] I dati riguardanti le superfici territoriali delle Comunità dello Stato di Castro, sono stati desunti dai libri censuali dell'antico Catasto pontificio redatti tra il 1867 ed il 1870 (ASVt, Catasto Gregoriano, *Libri Matrice*). I dati sulla popolazione al 1782, sono stati desunti da: ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie I, *Stato dell'anime*, b.32. I dati sulla popolazione al 1853 sono stati desunti da: *Statistica della popolazione dello Stato pontificio dell'anno 1853 compilata nel Ministero del Commercio e Lavori Pubblici*, Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, 1857 (La copia da noi consultata è conservata in BARD, collocata in 7 F 3 47).

Densità abitativa nelle Comunità dello Stato di Castro tra '700 e '800							Tab.VIII
			1782		1853		
Fascia	Comunità	Sup. Km^2	N. abitanti	Ab./Km^2	N. abitanti	Ab./Km^2	
A	Arlena	21,84	330	15	346	16	
A	Capodimonte	33,66	800	24	1.306	39	
A	Cellere	36,16	675	19	1.508	42	
A	Gradoli	19,57	1.189	61	1.543	79	
A	Grotte	30,46	2.066	68	2.648	87	
A	Ischia	103,51	1.477	14	2.036	19	
A	Marta	22,13	717	32	1.224	55	
A	Piansano	25,80	1.035	40	1.879	73	
A	Tessennano	14,19	481	34	570	40	
A	Valentano	41,25	1.692	41	2.388	58	
--------	-----------------	----------	----------	-------	------------	--------	
B	Canino	118,79	963	8	1.439	12	
B	Montalto	183,13	598	3	727	4	
Totali /	*Medie*	650,50	12.023	*18*	17.614	*27*	

Nell'altro caso, ossia nelle Comunità della "*fascia B*", la densità di popolazione è molto bassa, e tutto ciò è giustificabile solo in parte con la presenza di zone paludose[240] e malariche[241], quanto piuttosto con i rapporti di

240 Il libro catastale di Montalto del 1873, riportava l'esistenza di terreni qualificati "*Valle di canne palustri*" per una superficie di poco superiore ai 141 ettari nella zona di Pescia, e terreni qualificati "*Palude*", per una superficie di circa 7 ettari, nella zona di S.Agostino Vecchio. La superficie complessiva dei terreni acquitrinosi era, dunque, di circa 148 ettari, pari allo 0,81% dell'intero territorio di quella Comunità. (ASVt, Antico catasto pontificio, Aggiornamento del catasto "gregoriano", *Libro Matrice di Montalto 1873*).

241 Attorno alla seconda metà del XVIII secolo, per volontà di Pio VI, fu portata a termine la bonifica della Palude del Paglieto, situata a ridosso del Fiume Fiora nel territorio della Comunità di Canino, e per la quale furono spesi 13.830,91 scudi. Sull'argomento è estremamente interessante consultare il testo di FANTONI PIO, *Relazione del già disseccamento dell'antica Palude denominata il Paglieto posta nel Territorio del Piano dell'Abbadia Stato di Castro*, Lazzarini, Roma, 1778 (Il volume è conservato presso BANS in Rari B 70).

produzione esistenti in quella zona[242] che privilegiavano l'impiego di manodopera stagionale rispetto agli insediamenti colonici stabili.

Notizie sulla popolazione di Montalto al 1847 Tab. IX

		Individui	Famiglie
Sezione I			
Popolazione abitante in Montalto stabilmente			
-Uomini	246		
-Donne	232		
		478	127
Della suddetta popolazione sono nati a Montalto	174		
In luoghi della Diocesi	19		
Forastieri statisti	276		
Esteri	9		
		478	
Dei suddetti individui sono partecipanti alla SS. Eucarestia	371		
Fanciulli	107		
		478	
Sezione II			
Popolazione che abita a Montalto una parte dell'anno			
-Uomini	44		
-Donne	15		
		59	15
Sezione III			
Lavoranti, braccianti, venuti da diversi luoghi		810	

A tal proposito è utile esaminare i dati raccolti da Nicola Milella durante il suo soggiorno a Montalto nel 1848[243],

---

242 Nel mondo agricolo, la relazione che legava i rapporti di produzione alla quantità di popolazione presente su una determinata area, è sempre stata molto stretta. Ad esempio, in una zona a forte presenza mezzadrile, quale era negli Stati Estensi quella dell'odierna provincia di Modena, la densità di popolazione si aggirava mediamente sugli 85 abitanti per kmq., con punte di 111. (A. RINALDI, *La Padania tra arretratezza e modernizzazione. Le campagne modenesi dalla fine del '700 all'Unità nazionale,* Bologna, Pitagora Editrice, 1995, pp. 135,136).

243 Nicola Milella fu nominato, nel 1840, Segretario di una speciale Congregazione cardinalizia *ad referendum* sui diritti promiscui, con il compito di

riportati in tabella[244] IX, attraverso i quali è possibile verificare la preponderanza della mano d'opera avventizia sulla popolazione stabile, ancora molti anni dopo la stipula dei contratti enfiteutici.

Riguardo poi allo sviluppo economico che l'intero Stato di Castro doveva conseguire con l'adozione del sistema enfiteutico, Adorno sembrava legarlo a due fattori: ad una maggior libertà dei sudditi derivante dall'abolizione dei vincoli e restrizioni cui erano sottoposti con i contratti d'affitto[245], e all'aumento delle produzioni agricole. Sui benefici effetti delle norme antivincolistiche inserite nei contratti enfiteutici (riguardanti ad esempio il commercio del grano, la mobilità dei lavoratori, l'amministrazione della giustizia), abbiamo detto in precedenza come queste non riuscirono ad intaccare alcuno dei meccanismi produttivi preesistenti. Circa poi l'aumento della produzione agricola, che nell'accezione più ampia doveva corrispondere all'innalzamento del benessere nello Stato di Castro, Adorno proponeva una ricetta antica, legata soprattutto all'ampliamento delle superfici coltivate, piuttosto che ad un'intensificazione dei cicli colturali. Questo suo punto di vista lo indusse a mettere in rilievo gli sforzi compiuti dagli

---

dirimere le cause fra i "comunisti", le arti agrarie e le Comunità. Attorno al 1847, una grave crisi agricola colpì lo Stato pontificio e, particolarmente, la provincia del Patrimonio. In quel frangente la tensione sulla questione dei pascoli comunali giunse al massimo, disordini e tumulti si verificarono a Nepi, a Viterbo, a Tarquinia (Corneto), ed a Montalto. Fu così che Milella venne subito inviato nella zona, e autorizzato a prendere i provvedimenti adatti per riportare la situazione alla normalità. (M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi civici nel Lazio (Secoli XVIII-XIX)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1982, p.92).

[244] I dati della tabella IX sono stati tratti dall'opera di: N. MILELLA, *I papi e l'agricoltura nei domini della Santa Sede*, Roma, 1880, p.263 (Il volume da noi consultato si trova presso CAS, collocato in G III 134 cc).

[245] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., pp.37,37 - 42,45.

enfiteuti per conquistare all'agricoltura nuovi terreni, sostenendo, che, ad esempio:

> …quello della Pescia […] ha scioccata[246] una quantità non indifferente di paese, e disseccatane un'altra ch'era palude […]. L'emfiteuta di Campo Scala ha scioccate duecento rubbia di paese […]. Se progredisce in proporzione ogni anno questa smania di buonificare quelli aperti, e nudi terreni, non vi è dubbio veruno che in pochi anni quelle Camerali Tenute avranno mutato faccia[247];

Nonostante questo notevole impegno, Adorno doveva ammettere che gran parte del reddito prodotto dalle Tenute servisse per pagare gli:

> … Aquilani e sudditi del Re di Napoli [i quali] sono per la maggior parte gli operarj che vengono a coltivare quelle campagne, i quali portano via ogni anno dallo Stato Pontificio immense somme di numerario in compenso delle loro mercedi[248];

e più avanti, riflettendo su come far recuperare alla bilancia commerciale pontificia tali somme, concludeva che tutto ciò poteva realizzarsi soltanto se:

> … gli appaltatori o gli emfiteuti a questi sostituiti vendono il loro grano agli esteri rinfrancano lo Stato delle somme portate via per mercede della coltivazione di tale genere, e resta ad essi qualche altra somma per loro che circola poi nell'interno dello Stato; ma se non vendono i grani agli esteri lo Stato resta spuntato delle somme pagate agli Aquilani per la lavorazione passata, e delle altre eguali somme che occorrono per la lavorazione seguente, così che il male scresce all'infinito, senza che si conosca neppure la sua origine[249].

---

[246] Questo termine trae origine, molto probabilmente, dalla parola *cioccare* indicante l'azione di disboscamento.

[247] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., pp. 62,63.

[248] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p. 59.

[249] H.G. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite…*,op. cit., p. 59.

Adorno, certamente, avvertiva le difficoltà e le contraddizioni insite nei meccanismi di quel sistema economico, ed allargare le superfici coltivate, senza modificare i modi di conduzione e produzione, non avrebbe risolto i problemi lamentati, anzi, in prospettiva li avrebbe aggravati. Per evitare di far ricorso alla mano d'opera proveniente da fuori Montalto, e dallo Stato di Castro, era necessario che la popolazione locale fosse in numero tale da garantire la coltivazione dei terreni delle Tenute. Tutto ciò implicava una diversa distribuzione della terra, magari la creazione di piccole e medie unità poderali, sfruttando la norma che consentiva la concessione di sub-enfiteusi[250], ma questo, sicuramente, trascendeva la volontà di Adorno, essendo frutto di scelte economiche operate altrove.

Canino, Ottobre 2016

Anzio Risi

[250] È utile rammentare che in tutti i contratti enfiteutici dei terreni camerali dello Stato di Castro, fu inserito un'articolo che prevedeva la "…facoltà di poter dare in sub enfiteusi porzioni di terreno che non eccedino la quantità di rubbia otto per ciascuna concessione per quei terreni che sono atti ad una maggiore coltivazione e specialmente quei terreni che sono attualmente sterposi ed incolti, acciò che per questo mezzo siano migliorati".

Bibliografia

G.H. ADORNO, Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite all'appalto camerale dello Stato di Castro e Ducato di Ronciglione, Zempel, Roma, 1795.

ANNIBALI FLAMINIO MARIA, Notizie storiche della casa Farnese, della fu città di Castro, del suo Ducato e delle terre e luoghi che lo componevano, coll'aggiunta di due paesi Latera e Farnese, Volume II°, in Montefiascone, nella Stamperia del Seminario, 1818

G.P. BRIZZI, La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I seminaria nobilium nell'Italia centro-settentrionale, Il Mulino, Bologna, 1976.

M. CAFFIERO, L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi civici nel Lazio (Secoli XVIII-XIX), Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1982.

G. CALINDRI, Saggio statistico storico del Pontificio Stato, Garbinesi e Santucci, Perugia 1829.

M. CARAVALE – A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX , in Storia d'Italia (diretta da G. Galasso), vol. XIV, Torino, UTET, 1978.

G. CAROCCI, Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI, Milano, Feltrinelli, 1961.

V. COLIZZI MISELLI, Memoria sulle lane greggie e manifatture dello Stato Pontificio, Roma, 1802

A. COPPI, Discorso agrario con idea di tenuta modella, letto da Antonio Coppi nell'Accademia Tiberina il 28 dicembre 1846, in Roma, Tipografia Salviucci, 1847.

G. CORETINI, Brevi notizie della città di Viterbo e degli uomini illustri dalla medesima prodotti, Roma, 1774.

G. DE CURIS, Gli usi civici di Montalto di Castro sul latifondo di Campo Pescia, Tipografia Agostiniana, Roma, 1927.

L. DAL PANE, Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento, Giuffrè, Milano, 1959.
L. DAL PANE, Un "progettista" della Camera Apostolica in Roma al tempo di Pio VI, in: Archivio della Società Romana di Storia Patria, anno LXXVII ,1954
C. DE ANDREIS, Ragionamento istorico sulle riforme agrarie in Canino, Rocco Monarchi, Viterbo, 1862.
R. DE FELICE, Aspetti e Momenti della vita economica di Roma e del Lazio, nei secoli XVIII e XIX, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965.
R. DE FELICE, La vendita dei Beni Nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1960.
F. DE TOURNON, Études statistique su Rome et la partie occidentale des États Romains, Tome I, Deuxième édition, Paris, 1855.
C. DONATI, L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII., Laterza, Bari, 1995.
P. FANTONI, Relazione del già disseccamento dell'antica Palude denominata il Paglieto posta nel Territorio del Piano dell'Abbadia Stato di Castro, Lazzarini, Roma, 1778
E. FASANO GUARINI, Centro e periferia, accentramento e particolari-smi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna, in: Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994.
F. GALGANO, Storia del diritto commerciale, Il Mulino, Bologna, 1980.
A. GARDI, La distrettualizzazione diocesana nello Stato pontificio di età moderna, in: Ricerche di storia moderna IV (a cura di G.Biagioli), Pacini editore, 1995.

G. GIORGETTI, Contratti agrari e rapporti sociali nelle campagne, in: Storia d'Italia, vol. 5, I documenti, 1, Einaudi, Torino, 1972.
G. GIORGETTI, Per una storia delle allivellazioni leopoldine, in "Studi storici", aprile -giugno 1966 e luglio-settembre 1966
V.E. GIUNTELLA, Roma nel Settecento, in: Storia di Roma, vol. XV, Bologna, Il Mulino, 1971.
N. LA MARCA, Saggio di una ricerca storico-economica sull'industria e l'artigianato a Roma dal 1750 al 1849, CEDAM, Padova, 1969.
C. LANZI, Memorie storiche sulla regione castrense, G. Menaglia, Roma
A. LODOLINI, Le finanze pontificie e i "Monti", Atti del XXXIV Con-gresso di Storia del Risorgimento italiano, Venezia 20-23 ottobre 1955, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1958.
A. MATTEI, Terra Planzani, Tipografia Ceccarelli, Grotte di Castro, 1994.
G. MEDICI, Estimo civile, rurale e catastale, Edagricole, Bologna, 1974.
N. MILELLA, I papi e l'agricoltura nei domini della Santa Sede, Roma, 1880
G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, Venezia, 1861, vol. XVII
C. NARDI, Napoleone e Roma. La politica della consulta romana, Roma, École Française de Rome, 1989.
NICOLAI NICOLA M., Dé bonificamenti delle Terre Pontine. Opera storica, critica, legale, economica, idrostatica…, Roma, 1800
NICOLAI NICOLA M., Memorie, leggi e osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma, (Vol. IV), in: A.

C. PAZZAGLI, Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna, Firenze, Olschki, 1996.
E. PISCITELLI, La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani, Feltrinelli, Milano, 1958.
E. PISCITELLI, Fabrizio Ruffo e la riforma economica dello Stato pontificio, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, anno LXXIV (1951), terza serie, Vol. V, fasc. I-IV.
J. RASPI SERRA, Le Diocesi dell'Alto Lazio, Centro Studi Alto Medioevo, Spoleto, 1974
W. REINHARD, Finanza pontificia, sistema beneficale e finanza statale nell'età confessionale, in: Fisco religione Stato nell'età confessionale, (a cura di H.Kellenbenz e P.Prodi), Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 26, Il Mulino, Bologna, 1989.
A. RINALDI, La Padania tra arretratezza e modernizzazione. Le campagne modenesi dalla fine del '700 all'Unità nazionale, Bologna, Pitagora Editrice, 1995.
R. RUFFILLI, L'appodiamento ed il riassetto del quadro territoriale nello Stato Pontificio (1790-1870), Milano, 1968
T. SALMON, Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo. Gli Stati del Dominio Ecclesiastico, cioè della Campagna di Roma, del Patrimonio di S.Pietro, e del Ducato di Castro, vol. XXII, Venezia, 1759.
P. SCHIERA, Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno, in: Origini dello Stato. Processi di formazio-ne statale in Italia fra medioevo ed età moderna (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994.
J.A. SCHUMPETER, Storia dell'analisi economica, Vol. I, Torino, Bollati Boringhieri, 1990.
G. SERCIA, F. CANCANI MONTANI, Il Castello di Montalto di Castro, la tenuta della Pescia Romana, e la

dogana dei pascoli del Patrimonio. Rapporti economico-giuridici fra la Camera Apostolica, i Farnese e gli abitanti di Montalto di Castro, Roma, 1926.
G. SIGNORELLI, Viterbo dal 1789 al 1870, Viterbo, Minissi e Borghesi, 1814.
C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Première partie: Bibliographie, Tome I, Paris, Libraire des Archives nationales et de l' École des Chartes, 1890.
E. STUMPO, Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Con-tributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660), Giuffrè, Milano 1985.
L. TOCCHINI, Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine, in "Studi storici", aprile-giugno 1961
M. TOSI, La società romana dalla feudalità al patriziato, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968.
F. VENTURI, Illuministi Italiani, Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato Pontificio e delle Isole, (a cura di G.Giarrizzo, G.Torcellan e F.Venturi), Tomo VII, Ricciardi Editore, Milano-Napoli, 1965.
F. VENTURI, Elementi e tentativi di riforme nello Stato Pontificio del Settecento, Rivista Storica Italiana, Anno LXXV, Fascicolo IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1963.
F. VENTURI, Recensione a Enzo Piscitelli, in "Rivista Storica Italiana", Anno LXXI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1959
P. VERGANI, Voto economico sopra la servitù dé pascoli alla quale soggiace una gran parte dé terreni dé particolari nelle Province suburbane, Roma, 1801.
R. VILLARI, Il riformismo e l'evoluzione delle campagne italiane nel Settecento, in Studi Storici, Anno V, numero 4, Ottobre-Dicembre 1964

R. VOLPI, Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio, Bologna, Il Mulino, 1983

C. WEBER (a cura), Legati e Governatori dello Stato pontificio (1550-1809), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 7, Roma, 1994.

R. ZANGHERI, Catasti e storia della proprietà terriera, Einaudi, Torino, 1980.

R. ZANGHERI, L'imposta sul macinato nella finanza degli Stati italiani fino all'Unità, Atti del XXXIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Venezia 20-23 ottobre 1955, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1958

R. ZANGHERI, La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese. 1789-1804, Zanichelli, Bologna, 1961

B.G. ZENOBI, Le "Ben regolate città". Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna, Bulzoni, Roma, 1994.

Fonti a stampa

Editto sopra la formazione del Catastro, o Allibrazione Universale del Terratico nelle cinque Province dello Stato Ecclesiastico, Roma, Domenico Antonio Zenti stampatore camerale, 1777.

Efemeridi Letterarie di Roma, n. XLV, 9 novembre 1793

Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli stati romani dalla commissione pesi e misure, Roma, per Mariano De Romanis e figli, 1811.

Statistica della popolazione dello Stato pontificio dell'anno 1853 compilata nel Ministero del Commercio e Lavori Pubblici, Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, 1857.

Fonti manoscritte

Archivio Storico Comunale di Viterbo

ACVt, Accademia degli Ardenti, Programmi stampati 1809-1845
ACVt, Circolari Prefettura 1810
ACVt, Libri delle Riforme, Voll. 123, 139.
ACVt, Nuovo Compendio del Catasto Piano di Viterbo, 1803.

Archivio di Stato di Roma

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 197
ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 198
ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 203
ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 207
ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 208
ASRo, Camerale I, Regesti di Chirografi, Reg. 201
ASRo, Camerale II, Camerlengato e Tesorierato, b. 17
ASRo, Camerale III, Stato di Castro e Ronciglione
ASRo, Camerale III, Comunità, Montalto, Atti giudiziari e notarili, istromenti 1803-1831, b. 1346
ASRo, Camerale III, Comunità, Castro e Ronciglione, Appalti, b. 629
ASRo, Segretari e Cancellieri della R.C.A., notaio Nicola Nardi, vol. 1336
ASRo, Segretari e Cancellieri della R.C.A., notaio Nicola Nardi, vol. 1343
ASRo, Segretari e Cancellieri della R.C.A., notaio Giovanni Venti, vol. 2102
ASRo, Segretari e Cancellieri della R.C.A., notaio Nicola Fatigati, vol. 678
ASRo, Segretari e Cancellieri della R.C.A., notaio Francesco Gregori, vol. 964

ASRo, Segretari e Cancellieri della R.C.A., notaio Francesco Romani, vol. 1662
ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie I, Miscellanea Super Bono Regimine Communitatum 1582-1828, Tomo IV, v.42.
ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie I, Stato delle anime, Censimento della popolazione del 1782, b.32.
ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, Vol. 119
ASRo, Consulta straordinaria per gli Stati Romani, cass. 19/1994

Archivio di Stato di Viterbo

ASVt, Antico catasto pontificio, Libri Matrice
ASVt, Antico catasto pontificio, Aggiornamento del catasto "gregoriano", Libro Matrice di Montalto 1873
ASVt, Archivio Camerale delle Stato di Castro, Serie I, nn.5 e 6, Istrumenti ed obblighi dell'affitto degli illustrissimi Sigg. Filippo Stampa e Compagni, affittuari generali dello Stato di Castro e Ducato Ronciglione
ASVt, Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie III, Catasti di tutti i beni urbani e rustici, tanto liberi che livellari, in qualunque modo appartenenti alla Camera Apostolica

DELL' IMPORTANZA, E DE' PREGI

DELLE EMFITEUSI

SOSTITUITE ALL' APPALTO CAMERALE

DELLO STATO DI CASTRO, E DUCATO DI RONCIGLIONE.

IN ROMA MDCCXCV

DALLE STAMPE DI GIOVANNI ZEMPEL

Con licenza de' Superiori.

DELL' IMPORTANZA, E DE' PREGI DELLE EMFITEUSI SOSTITUITE ALL' APPALTO CAMERALE DELLO STATO DI CASTRO E DUCATO DI RONCIGLIONE.

§. I.

Idea generale di detto Appalto, sue rendite, e totale fruttato nell' ultimo stato secondo i bilanci dati in Camera dall' ultimo Appaltatore Stampa.

L'Appalto generale dello stato di Castro, e Ducato di Ronciglione comprendeva le rendite tutte, che gli antichi Duchi Farnesi ritraevano da' detti loro Stati.

Nell' Istromento di detto Appalto accordavasi dalla Camera all' Appaltatore „ l'intiero Ducato detto di Castro, e Ronciglione con tutte l' entrate, frutti, rendite, e proventi delli medesimi Stato, e „ Du-

„ Ducato, come pure i beni tutti, e sin-
„ goli esistenti nel territorio di Montalto,
„ spettanti alla già nominata Reverenda Ca-
„ mera Apostolica, con tutt'i loro annessi, e
„ connessi, case, magazzini, pozzi, pesche,
„ laghi, dazj, sussidj, gabelle, ancoraggi,
„ caposalti, danni dati, risposte enfiteuti-
„ che, e livellarie, caccie, boschi, olive-
„ ti da godersi dall' Appaltatore, secondo
„ l' uso loro, e qualsisiano altri emolumen-
„ ti, ordinarj, e straordinarj, membri, per-
„ tinenze, e terreni lavorativi, e rispettivi
„ pascoli, prati, albereti, vigne, e gene-
„ ralmente tutte le case, magazzeni, roc-
„ che, pozzi, molini, forni, procoj, ed
„ altri edificj posti in detti Stati, e Beni.
(Vedi *Sommario* n. 1.)

L'incette, e compre privative de' grani di detti Stati, e le tratte di essi formavano la principale, e più interessante parte di detto Appalto, come si dimostrerà in appresso, e la facoltà di provvedere privativamente di sale tali Stati, formava il compimento delle rendite di detto Appalto (*Somm.* n. 2.)

Per mandar bene questo negozio somministravansi dalla Camera all' Appaltatore, a titolo di prestanza da restituirsi alla fine dell' appalto all' altro Affittuario, cento ottan-

tantatre mila novecento settanta scudi, cioè 105000. in contante, e li residuali in tanti bestiami, attrezzi, grascie, grano da seme, e di panatica (*Somm.* n. 3.)

L'intiero Appalto munito di tanti privilegj, prerogative, e diritti, non meno, che della predetta vistosa prestanza, non fruttava all'Appaltatore netti di spesa, e del censo, che pagava in Camera, che scudi venticinque mila circa un anno per l'altro, e questi provenienti dalla negoziazione de' grani, giacchè sul prodotto naturale di tutte le terre, e proventi Camerali di detti due Stati, rimetteva l'Appaltatore dodici e più mila scudi ogni anno, pagando in Camera il censo di scudi 50200. annui. Ciò dimostrato resta colla scrittura legale, che obbligati erano di tenere detti Appaltatori a disposizione, bisognando, della R. C. A., e colli sei bilanci di 6. consecutivi anni della spesa, e fruttato di detto Appalto dati in Camera dall'ultimo Appaltatore Stampa, il ristretto de' quali si annette nel (*Somm.* n. 4.)

Risulta da detto ristretto dato allora dalla Computisteria Camerale a Monsig. Tesoriere, dopo di averlo ben bene esaminato, ed analizzato, che in anni 6. la Castellania di Montalto, netti di spese, e non di censo avea frut-

fruttato a detto Appaltatore annui sc. 11369
Le sei Castellanie dello stato di Castro, annui ——— sc. 19905
La Castellania di Ronciglione la di cui scrittura tenevasi in Roma ——— 6868
in tutto, annui ——— sc. 38142
Onde per compire il censo che l' Appaltatore pagava in Camera nell' annua somma di sc. 50200. mancano sc. 12058

sc. 50200

Questa vistosa somma avrebbe scapitato ogni anno qualsivoglia Appaltatore, se la privativa negoziazione de' grani di quelli Stati non avesse formato il principal fondamento della rendita, o provento del suo Appalto.

Effettivamente risulta dai predetti bilanci, e ristretto di essi (*Somm.* n. 4.), che nel terzo anno del loro Appalto, primo de' predetti sei anni, o bilanci, gli Appaltatori lucrarono sulla privativa negoziazione de' grani, la somma di ——— sc. 35859. 80
Nel quarto anno ——— 33772. 33 $\frac{1}{1}$
Nel quinto anno ——— 44586. 46
Nel sesto anno ——— 26435. 94 $\frac{1}{1}$
Nel settimo anno ——— 47535. 59
Nell'ottavo ed ultimo di detti sei anni ——— 62000
Che sommano nei 6. anni sc. 250200. 13

qua-

quali divisi per gli anni sei ragguagliano ogni anno —————— sc. 41700. 2
Unendo a questo prodotto de' grani gli altri prodotti, netti di spese dell' intiero Appalto nella predetta annua somma di. —— sc. 38142
Somma l' intiero annuo fruttato di detto Appalto —— sc. 79842
Detratto il censo, che paga in Camera di —————— sc. 50200
Restano d' annuo netto fruttato per gli Appaltatori —— sc. 29642

Ma se si considera, che l' anno secondo dell' Appalto, e antecedente a detti 6. bilanci la privativa negoziazione de' grani non fruttò agli Appaltatori, netti del canone, che soli sc. 22360. si vedrà, che gli utili netti ragguagliano un anno per l' altro soli sc. 25. mila circa, come dicesi nel precitato ristretto del Computista generale della Rev. Cam. Ap., che si annette (*Somm.* n. 4.)

Non ammettono la minima eccezione la scrittura, e i bilanci dei Sig. Appaltatori Stampa; ma quando a qualcuno piacesse di cavillare su di essi abbiamo la scrittura, e bilancio della Rev. Cam. Ap. dell' anno 1791. in 1792., nel quale amministrata fu la Castellania di Montalto per conto di Camera, e dalla quale risulta che in detto anno lucrò

la

la Camera netti da spese, e dal censo, che pagato avrebbe per detta Castellania il Capitano Schiatti (nel di cui affitto subentrò la Camera, come si dirà dopo) sc. 20065. 34. $\frac{1}{4}$. Ma in questi utili compresa resta la negoziazione de' grani, sulla quale lucrò la Camera in quell' anno sc. 36723. come dimostrato resta nell' annesso specchio dimostrativo formato dal Computista per la Camera di detto negozio, che si dà in *Somm.* n. 5. di modo tale, che se la Camera trasandava, o impedita venivale tale negoziazione de' grani oltre al non lucrare niente, avrebbe discapitati del suo sc. 16658. in un sol anno. Cosicchè resta dimostrato colla scrittura legale ancora della Rev. Camera, l'esattezza della scrittura, e bilanci dei Sig. Stampa, e che la base di tutto l'intiero Appaltato negozio era, e sarà sempre la negoziazione di quei grani, tolta, o trascurata la quale non vi sarebbe stato chi avesse voluto intraprenderlo, anche per la metà del censo, che pagavano gli Appaltatori.

Esiggeva questa privativa negoziazione de' grani un immenso impiego di denaro, di modo tale che gli utili dell' intiero appalto risolvevansi in un discreto fruttato dell' impiego fatto dagli Appaltatori, non corrispondente forse all' eventualità, risichi, e pericoli di tale negoziazione.

§ II.

§ II.

Mezzi distruttivi dell' industria, e dell' agricoltura pattuiti dalla Camera per assicurare i vantaggi, e rendite dell' Appaltatore specialmente colla privativa, o monopolio de' grani tutti di quei due Stati.

AD effetto di aumentare la massa del grano, che trafficarsi privativamente doveva ogni anno dagli appaltatori, come principale fondamento del loro Appalto, condannati erano i sudditi tutti di detti due Stati a non poter far sementi fuori di detti Stati senza licenza degli appaltatori, se non nel caso, che non vi fossero più terreni da lavorarsi in detti Stati a giudizio di Monsig. Tesoriere.

Questa coattiva lavorazione pattuita dalla Camera all' appaltator generale nel cap. 28. del suo Istromento (*Somm.* n.6.) in pregiudizio della libertà naturale di quei sudditi Pontificj, abilitava l' Appaltatore ad esiggere quell' eccessiva corrisposta de' proprj terreni più confacente ai momentanei loro utili, e vantaggi, che all' equità, e giustizia.

Per poco che i ministri di detti sig. Affittuarj spronati dallo zelo per i vantaggi dei loro padroni, perdessero di vista i principj del

dell' equità, e della giustizia nelle locazioni de' terreni camerali, riducevano alla disperazione quei miseri sudditi, obbligandoli o a perire nell' ozio, o a coltivare quei terreni, che non potevano corrispondere un fruttato proporzionato alla risposta, che davano, e alle loro fatiche, e sudori.

Al medesim' oggetto di accrescere il monopolio de' proventi, e rendite degli Affittuarj, tendeva il patto del cap. 29. n. 7. col quale obbligavansi i sudditi tutti di quelli Stati a non mandar fuori di questi a pascere i loro bestiami sotto la irremissibile pena della perdita di tali bestiami.

Un tale cattivo patto rendeva schiavi degli Affittuarj i padronali tutti de' bestiami, che per avere i pascoli, e per non essere scannati nel prezzo di questi, dovevano necessariamente piegare il collo a qualunque men giusto comando de' ministri dell' Appaltatore. La più piccola disubbidienza in questa parte poteva essere punita colla rovina e distruzione de' capitali di qualunque di quei padronali di bestiami, onde per necessità dovevano questi mostrarsi sempre, ed in qualunque tempo ossequiosissimi schiavi degli appaltatori, e de' loro ministri.

Gli Appaltatori avevano la prelazione sopra i grani tutti raccolti dai particolari nei be-

beni Camerali come apparisce dal cap. 39. dell' Istromento d' appalto, che si annette in (*Somm.* n. 8.); ed oltre di ciò potevano incettare, e comprare i grani raccolti in detti due Stati in terreni, e beni non Camerali, fino alla quantità di rubbia dodici mila circa, restando proibita a tutte, e singole persone il comprare, incettare, e rivendere grani in detti due Stati, fuori che all' affittuario generale, come pattuito trovasi nei capitoli 34. e 41. di detto Istromento, che si annettono in *Somm.* n. 9. e 10.

Questa privativa incetta, o compra de' grani obbligava gli Statisti a dover dare il loro grano ad un unico compratore costretto dal proprio interesse a pagarli il minimo possibile per suo maggior vantaggio.

E' ben vero, che passato il mese di ottobre poteva la Camera dare sei mila rubbj di tratta agli Statisti agricoltori, ma ciò succedeva nel solo caso, che l' Appaltatore volesse che si facesse uso di questo patto, ed in tale caso le tratte darsi doveano a quelle sole, ed uniche persone, che nominate fossero da lui, con facoltà al medesimo di variare tale nomina quante volte ad esso fosse piaciuto, come rilevasi dal precitato cap. 39. n. 8.

Questo patto pendente da due condizio-

zioni da purificarsi da detto unico compratore, non era di alcun giovamento alla libertà de' prodotti di detti Statisti. L' appaltatore col non far uso di detto patto, e coll'estrarre egli stesso dette sei mila rubbia di grano, come poteva fare in virtù del cap. 41. del suo Istromento (*Somm*.n. 10.) distruggeva, ove il suo maggior utile lo esiggesse, questa remota speranza di libera vendita de' prodotti di quei Statisti.

Non era lecito ad alcuno Statista il chiedere tratta del suo grano ai superiori; benchè gli Affittuarj avessero già estratti i predetti 6. mila rubbj, non meno, che gli altri loro grani d'incetta, e di riscossione, e del proprio raccolto. Inutile sarebbe stata quale si sia di tali ricerche, mentre la Camera per sempre più assicurare la privativa compra, ed acquisto de' grani tutti di detti Stati agli appaltatori, obbligavasi con patto espresso nel cap. 40. di detto Istromento n. 11. a non dare a veruna persona, neppur ecclesiastica, licenza di estrarre grani da detti Stati, nè per mare, nè per terra, a riserva delle predette sei mila rubbia che assorbivansi dall'appaltatore, come già si è detto. E sempre, ed in qualunque caso, che gli Appaltatori permettessero, che si dasse alcuna di dette tratte ad alcun particolare,

do-

doveva il grano, che da questo estraevasi pagare all' Appalto baj. 75. per rubbio estratto per mare, e baj. 37. $\frac{1}{2}$. per rubbio estratto per terra, ancorchè trasportato fosse per il consumo di Roma; come pattuito trovasi nel cap. 41. di detto appalto, che si annette in *Somm.* n. 10.

Per sempre più garantire il monopolio de' grani, e prodotti di detti Stati, sul quale principalmente era fondato l'Appalto, e per procurare il sollecito smercio di tali grani agli Appaltatori, obbligati erano gli Statisti al trasporto di essi in virtù di altro patto accordato dalla Camera agli Appaltatori col cap. 38. del loro istromento che si annette in *Somm.* n. 12.

In virtù di questo coattivo trasporto gli Statisti obbligati erano a lasciare le loro sementi, vendemmie, ed altre loro necessarie, ed utili occupazioni, per ubbidire ai comandi degli appaltatori, ed impiegarsi nei vantaggi di questi. Ciò necessariamente dovea produrre la distruzione dell'agricoltura, unica industria di quegli Stati, non meno, che l'altra delle povere famiglie, che condannate vedevansi a tralasciare le loro sementi, o raccolte per impiegarsi in detti trasporti. Ad assicurare la potenza e forza degli appaltatori concorreva la privativa cognizione del-

le cause civili, e criminali da un Assessore Camerale, che nominar si doveva, non da Monsig. Tesoriere, ma dall'appaltatore istesso, e che servirsi dovea di un Cancelliere dato ad esso dal medesimo appaltatore. Era anche in arbitrio di detto appaltatore il variare la nomina di detto Assessore a ogni suo piacimento, sicchè questo Giudice, e Cancelliere non potevano essere che due miseri schiavi dell'appaltatore, sempre tremanti di perdere la propria sussistenza, se ardivano pronunziare o agire in qualsivoglia affare contro gl'interessi dell'affittuario, come pattuito trovasi nel capo 72. di detto istromento (*Somm.* n. 13.)

Tutti questi patti, non meno che gli altri, coi quali obbligavansi gli Statisti a non poter servirsi di altra mola, forno, e pizzicherìa, che di quelle degli Affittuarj in quei paesi, ove tali proventi erano Camerali, sufficienti non erano ad assicurare la sorte dell' Appaltatore contro l'eventualità della negoziazione de'grani, sulla quale principalmente era fondato il suo appalto, ed era sempre per la Camera precario il censo, che ricavava da questo negozio.

Avevano gli Appaltatori la tratta libera di tutti quanti i prodotti, e grani dello Stato di Castro, e Ronciglione, che non poteva

va mai essere impedita, che nel solo caso di carestia in Roma, ed allora poteva l'Annona dichiarare di volere per se detti grani pagandoli sc. 8. il rubbio alla vela quei del proprio raccolto degli Appaltatori; e gli altri d'incetta, e compra scudi due sul prezzo, che fossero costati ad essi, come leggesi nel cap. 42. del loro istromento, che si annette in *Somm.* n. 14. ma ciò non bastava ancora ad assicurare i loro utili.

Ad onta di tale tratta, e de' predetti coattivi patti andò in rovina l'Appaltatore Torres, e non ostante, che miserabile restasse la sua famiglia, la Camera restò scoperta senza poter introitare le vistose somme, che avanzava dell'annuo censo di detto appalto. Dopo il fallimento del Torres successe l'altro del Degola, cognito alla maggior parte degli abitanti di questa città, ed anche in questa traversia la Camera vi rimise altra vistosissima somma; ed allorchè la Santità di Nostro Signore felicemente regnante copriva la carica di Tesoriere generale, non si trovava chi volesse accudire a detto appalto, ed inutili furono a trovar oblatori le notificazioni affisse più volte per invitar questi a concorrere a detto appalto, per lo che bisognò, che la Santità sua allora pregasse il Sig. Filippo Stampa a prenderlo, anche per qual-

che

che cosa meno della consueta corrisposta di sc. 50. mila, ed il detto Stampa per far cosa grata a detto Prelato, allora più che per altro, s'indusse a correre il rischio, e pericolo, che incontrati avevano li Torres e li Degola. Tutto ciò viene attestato dalla Santità sua nel Chirografo di rinnovazione di detto appalto fatta a favore de' Sigg. Filippo, ed Angelo Stampa estratto dagli atti del Venzi Segretario di Camera, che si annette in *Somm.* n. 15. Nè poteva succedere diversamente, subito che, oltre le prestanze che somministrava la Camera per condurre le lavorazioni di quelle tenute camerali, esiggeva la negoziazione de' grani, nervo principale di detto appalto, altri 150. mila scudi, quali restando incagliati un anno solo per mancanza di convenevole vendita, come successe al Torres e al Degola, bisognava raddoppiarli di nuovo per provvedere alle continue spese della coltivazione, ed all'incaparramento, acquisto, e saldo de' grani tutti dell'anno seguente.

La difficoltà di trovare capitali tanto rispettabili rendeva sempre precaria la sorte dell'Appaltatore, e della Camera istessa.

Non è accidentale, nè nuovo l'incaglio de'grani di Castro, l'esito de' quali dipendendo sempre dal bisogno degli esteri, è molto precario, e lo fu sempre anche per lo pas-

sa-

sato. Delle angustie degli Appaltatori di Castro, a motivo di detto incaglio, al principio del nostro secolo, abbiamo un testimonio maggiore d'ogni eccezione nel Cardinale Nuzzi. „ Il rimedio delle tratte, dic'egli
„ pertanto (*), certamente anch'esso non può
„ essere se non giovevole a ristabilire la col-
„ tivazione della nostra campagna; ma non
„ sarà però tale, quale si ricercherebbe al
„ nostro bisogno, mentre nella parte del La-
„ zio, che confina col mare, non è sperabi-
„ bile, che si possa avere quell'esito de' fru-
„ menti, che la gente, non appieno infor-
„ mata, troppo facilmente si persuade; im-
„ perciocchè de' nostri frumenti ai nostri gior-
„ ni, non ne sono stati mandati fuori d'Italia,
„ salvo qualora la Francia ne ha avuta penu-
„ ria, e si è trovata in guerra viva con tut-
„ te le altre nazioni, siccome fu nel 1694.
„ Che se vogliamo fare le nostre riflessioni
„ sopra l'Italia, il bisogno de' grani in essa,
„ ordinariamente si riduce alle sole Città,
„ e Riviere della Liguria, ove però ne con-
„ corre ancora dalle maremme della Tosca-
„ na, dalla Sicilia, dalla Puglia, e dal resto

(*) Discorso sul ristabilimento della coltivazione della Campagna Romana.

„ del Regno di Napoli, come pure bene spes-
„ so dalla Francia, e dalla Barberia; sicchè
„ la speranza, che i Genovesi vengano a ri-
„ cercare i nostri frumenti è assai mal sicu-
„ ra, ed incerta. *E perciò abbiamo veduto,*
„ *che in tempo di pace gli Affittuarj dello Sta-*
„ *to di Castro, non ostante la libertà degli*
„ *imbarchi, da essi quasi soli goduta, parti-*
„ *colarmente nel Pontificato della santa me-*
„ *moria d'Innocenzo XI. si erano ridotti in*
„ *gravi angustie essendo loro convenuto, per*
„ *mancanza di richieste, tenere per tempo*
„ *considerabile i grani non venduti, o pure di*
„ *venderli a prezzo assai vile di scudi cinque*
„ *o sei al rubbio, ed anche meno alle volte.*

Tal' era la natura, e lo stato di questa rendita Camerale allorchè cadde la rinnovazione di detto appalto nel Tesorierato di Monsignor allora, in oggi Eminentissimo Signor Cardinal Ruffo.

§. III.

Idea del Principe di levare questo nocivo monopolio senza detrimento della Camera, e difficoltà, che opponevansi a questa salutare idea.

ERA sempre rimasta in mente alla Santità di Nostro Signore la poca stabilità, che godeva la base, sulla quale era fondato questo disgraziato appalto, ed aveva sempre avanti gli occhi il pericolo, che correva la Camera di sperimentare ogni tanto le traversie già da essa provate ai tempi passati per motivo dell'eventualità a cui erano esposte le rendite, e prodotti di detto appalto.

Dall'altra parte le continue lagnanze degli Statisti, compresi nell'appalto di Castro, e Ronciglione, provenienti dai vincoli, che soffriva la loro industria, erano arrivate al trono sovrano. La Santità di Nostro Signore desiderava vedere troncati tutti quei vincoli, che inceppando l'industria, e l'agricoltura in que' Stati, conservavano questa in uno stato di languore, e letargo tale, che faceva temere della totale rovina di essa collo strascinarsi ancora dietro il residuo della precaria popolazione di detti due Stati.

Rifletteva la Santità sua, che la distru-

zione di tutti quanti i predetti vincoli doveva necessariamente produrre la libertà d'industriarsi a quei Statisti, che spronati dal loro maggior utile, ed interesse avrebbero aumentate le loro sementi con vantaggio delle loro famiglie, e degli operarj non meno, che con aumento nella massa delle produzioni dello Stato.

Ma il rompere tali vincoli era l'istesso, che distruggere la privativa negoziazione de' grani di quei due Stati, che formava la principale rendita degli Appaltatori. Senza tale rendita, che rendeva, come si è veduto, annui sc. 42. mila agli Appaltatori, non si sarebbe trovato chi volesse accudire a tale appalto, a meno che non vi fosse qualcuno, che offerisse annui scudi ventimila, canone fors'eccessivo per il prodotto, che, netto di spese, ricavava l'appaltatore dalle terre, dazj, e proventi tutti di detti Stati.

Quando poi si fosse trovato un Appaltatore che arrivasse ad una maggior somma, senza tale privativa negoziazione de' grani, rilevavasi bene dai libri di Camera, e dai predetti bilanci di detto Appalto, che doveva essere o un disperato, o un ignorante, il quale doveva perire al primo anno del suo appalto, onde inutile sarebbe stato il cercare un tale Appaltatore.

La

La magnanimità della Santità sua, e l'ardente suo zelo per il bene dello Stato e di ognuno de' suoi sudditi, avrebbero rinunciato ben volentieri ad un utile, o annuale rendita fondata sull'oppressione dell' industria, e della popolazione de' suoi Stati, quante volte non vi fosse stato altro modo di liberare quella, e questi da tale oppressione; ma l'economia delle pubbliche rendite, e la situazione della Camera Apostolica, non permettevano in modo alcuno il minimo sagrificio, onde tanto più bisognava trovare altra sicura strada, che senza diminuire alla Camera le consuete sue rendite, assicurasse la libertà naturale di quelli Statisti, con vantaggio, ed incremento della loro industria, e popolazione, e con profitto ancora degl' intraprendenti di detto Appalto. Questo dunque fu il problema dato da Nostro Signore a Monsignor Ruffo, allora Tesoriere Generale.

„ Trovar la maniera di assicurare nel-
„ la sua totalità la vacillante rendita Came-
„ rale proveniente dall'Appalto di Castro, e
„ Ronciglione, con animare, stendere, ed
„ aumentare l'agricoltura in quei due Stati,
„ senza rovina, anzi con profitto di chi suc-
„ ceduto sarebbe agli Appaltatori generali
„ di detti due Stati „.

§.IV

§. IV.

Sistema ritrovato dall'Eñio Ruffo, allora Monsignor Tesoriere per distruggere il monopolio con vantaggio della Camera, degli oppressi Statisti, dell'agricoltura, e degl' intraprendenti del nuovo sistema.

L'Eñio Ruffo, allora Tesoriere Generale, animato da quell'ardente zelo per il buon servizio del suo Principe, e della Rev. Camera, che forma il distintivo suo carattere, e che nè l'invidia, nè la maldicenza potranno mai contrastargli, si accinse allo scioglimento del datogli problema; sennonchè, non bastando al suo impegno per la causa pubblica, e per i vantaggi della Camera, l'assicurare per sempre a questa l'ultima vacillante corrisposta, che ritraeva da detto appalto, immaginò di aumentarla nel nuovo piano, da lui già ideato per lo scioglimento di detto problema.

Immaginò pertanto di dare in emfiteusi perpetua, a linea mascolina progressiva nei maschj dell'ultima femmina di ciaschedun emfiteuta, le terre, e proventi Camerali di quei due Stati, formando sett'emfiteusi delle 6. Castellanie dello Stato di Castro, la settima dell' altra di Montalto, ed altre undici, o dodici

ci de' beni Camerali del Ducato di Ronciglione; e col sostituire all'unico compratore de' grani di detti Stati i sette diversi emfiteuti di Castro pensò di troncare quella privativa, e coattiva vendita ad un solo, che fin'allora aveva distrutta l'agricoltura, e la popolazione in detti due Stati.

Dando agli agricoltori di Castro sette compratori de' frutti della loro industria, invece di uno solo, che avevano prima, era l'istesso, che mandare all'incanto le loro produzioni, mentre ognuno di detti compratori dovea crescere i prezzi già offerti dall' altro de' sei competitori per essere preferito nella delibera di tali prodotti.

Questa continua gara di compratori, che doveva necessariamente nascere dal rispettivo interesse di ognuno di essi doveva sempre, ed in ogni tempo portare i grani, ed altri prodotti di quell'agricoltura, al giusto loro valore, liberandoli così costantemente dalla schiavitù, ed oppressione, che fino allora avevano sofferta.

Dall'altra parte restando circoscritta la negoziazione di quei grani tra i predetti sette emfiteuti, conservavasi a questi, e lasciavasi ad essi possiedere *in solidum* quella negoziazione, che formava il principale nervo dall'appalto, onde proporzionate a questo loro

ro lasciato diritto dovevano essere le loro offerte nel voler acquistare alcuna di tali emfiteusi.

Nè il timore di essere sopraffatto dagli altri compagni in tale negoziazione poteva sbigottire alcuno dei concorrenti a tali emfiteusi; sì perchè era in sua mano il soprafare tutti gli altri aumentando i prezzi, come anche perchè saliti questi una volta, colla competenza al giusto loro limite, incoraggire doveano talmente quei fino allora oppressi agricoltori, che aumentando la loro semente avrebbero riscossa tanta quantità di grano da saziare le brame di tutti sette i loro compratori.

Era dunque questo l'unico efficace mezzo, che incoraggire poteva l'agricoltura in quei Stati, senza diminuire il censo che ritraeva la Camera, e senza rendere di peggiore condizione i successori in questo negozio agli appaltatori generali.

Ma non si fermò quì lo zelo di Monsignor Ruffo, che calcolando su i precitati bilanci degli appaltatori generali (*Somm.n.4.*) gli annui utili, che ritraevano questi, pensò di assicurare una porzione almeno di essi per la Rev. Camera, nel che sperava di riuscire coll' aumentare alquanto i canoni, col gravare gli emfiteuti d'alcuni pesi, ed obblighi, che

sin'

sin'allora eransi mantenuti col dispendio della Rev. Camera, e col ritrovare alcuni proventi, e rendite componenti detto generale appalto, da vendersi in qualch'altro modo a vantaggio, e profitto di detta Rev. Camera.

Opponevasi a questa idea del zelante Ministro la legge, regola, o consuetudine antica, che obbligava a dare i beni in emfiteusi per un terzo quasi meno della corrisposta, che ricavavasi annualmente dal loro affitto.

Senza distruggere questa regola, consuetudine, o legge, per lo più pratticata nell'altr'emfiteusi, fatte per lo passato dalla Rev. Camera, sosteneva la sua premura per l'interesse del pubblico erario, che anzi ogni emfiteuta di tenuta, o terreno poteva pagare più corrisposta di quella pagava un affittuario, perchè l'emfiteuta contar poteva sui beneficj, e miglioramenti delle tenute, che la perpetuità delle concessioni gli permetteva di fare, quando nessun affittuario nel breve giro di un novennio, poteva contare su questi; sì perchè non gli compliva lo spendere sopra l'altrui fondo, come anche perchè non poteva in sì breve tempo godere i frutti, e vantaggi della bonificazione da esso fatta durante il suo affitto.

Persuaso Monsignor Tesoriere della vera-

racità di questi suoi principj, presentò a sua Santità la soluzione del problema propostogli nell'emfiteuticare le terre tutte, proventi, e dritti, che componevano l'appalto generale, lo che necessariamente doveva produrre il sollievo ed aumento di quella popolazione, ed il maggior incoraggimento a quell'oppressa agricoltura, con accrescersi nello Stato la massa delle produzioni di questa, l'incremento delle rendite Camerali, unito alla maggior sicurezza di queste, ed il vantaggio, ed utile degli emfiteuti medesimi.

Soddisfatta la Santità sua della soluzione di detto problema, e ben persuasa della solidità de' principj su i quali fondavasi tale soluzione, non tardò ad approvarla, trovando in questa quanto il paterno suo zelo cercava per sollevare quei popoli, e per accrescere il bene del suo Stato senza pregiudizio della Rev. Camera, e di quelli che succedere dovevano agli appaltatori di detti Stati.

§. V.

Difficoltà ritrovate nell'esecuzione del nuovo piano, finalmente superate da chi presiedeva agli affari di Camera.

APpena saputasi in paese la determinazione sovrana di dare in emfiteusi i beni Camerali esistenti in detti due Stati, s'intese serpeggiare una voce tendente a discreditare il piano, di modo tale, che pareva impossibile il trovare concorrenti a questo, stante le voci fatte precorrere, e che sostenevano, che senza l'unione de' corpi, com'era allora l'appalto, vi sarebbe stato o il discapito della Camera, o la rovina degli intraprendenti.

Qualcuno maliziosamente, altri per ignoranza, e la moltitudine per imitazione, sostenevano tutti, che non era possibile l'effettuazione dell'immaginato piano senza discapito della Camera nell'annuale rendita, che ritraeva da detto appalto, o senza la più sicura rovina degli emfiteuti. Le immense somme, che impiegare dovevano gli appaltatori nel condurre l'appalto, e l'impossibilità di trovare, e di realizzare le medesime, in cui si sarebbero trovati tanti piccioli intraprendenti quanti sarebbero stati gli emfiteuti, dava

va un aspetto di probabilità a questo infausto prognostico: quindi nasceva lo smarrimento generale, e la difficoltà di trovare concorrenti a dette emfiteusi. Ciascuno, che presentavasi, e riceveva dalla Camera le note d'entrata, ed uscita di ciascheduna delle Castellanie, portavasi naturalmente dai dipendenti degli attuali appaltatori per avere dei lumi tali da non sbagliare nell'offerta, che doveva dare; ma nessuno di quelli, che consigliossi coi ministri, allora inservienti l'appalto, ebbe il coraggio di andar avanti nel trattato, onde fu d'uopo cercare persone, che riposando sull'amicizia, che aveva per loro l'autore del piano medesimo, credessero a questo, piuttosto, che alle già generali voci di scredito, in cui era piombato l'affare, a motivo degli erronei rumori a bella posta sparsi dappertutto.

Intanto Monsignor Tesoriere trovò da emfiteuticare i beni tutti del Ducato di Ronciglione dividendoli in tanti diversi possidenti, ed assicurando alla Camera in annui stabiliti canoni, la somma di sc. 11010. col lasciare a carico degli emfiteuti la manutenzione, e conservazione delle immense fabbriche Camerali esistenti in quello Stato, e che divoravano la Camera colla loro manutenzione.

Sei case nobili dello Stato, fidandosi più dell'onestà del Ministro Pontificio, che delle ciarle, che rovinose volevano che fossero tali emfiteusi, applicarono alle sei Castellanie dello Stato di Castro, ed approvate, che furono le loro rispettive offerte dal Principe assicuraronsi per la Camera altri scudi 21785. 50. in tanti canoni annui provenienti dai beni Camerali dello Stato di Castro che netti da ogni spesa, e da manutenzione di fabbriche, pagare debbono in Camera gli emfiteuti di quelli beni, come si dettaglierà dopo.

Restava la Castellania di Montalto corredata dalle predette cospicue prestanze nella somma di sc. 183986., che dava la Camera e per la quale voleva Monsignor Tesoriere l'annuo canone di sc. 24. mila netti da manutenzione di fabbriche, da cali, e ribassi per la Rev. Camera. Molti furono i concorrenti a detta emfiteusi, tra'quali non pochi muniti di tutta quella solidità, che vi voleva per ottenere dalla Camera in emfiteusi detta Castellania; ma nessuno ebbe il coraggio di offerire una corrisposta proporzionata alle richieste del Ministro di azienda. Predicevasi per tanto, che l' affare non sarebbe andato avanti per mancanza d' oblatore alla Castellania di Montalto, senza collocare la quale, era inutile il disfarsi dell' altre;

tre; ma la Santità di Nostro Signore ordinò, che non trovandosi offerta conveniente per l' emfiteusi di detta Castellania, si dasse per ora in affitto; e si instromentassero tutte le altr' emfiteusi. Molti concorrenti all' affitto di quest' ultima Castellania ritiraronsi, come avevano fatto quelli, che affacciati eransi per avere l' emfiteusi di essa; il solo Capitano Giuseppe Schiatti stette saldo al trattato; ma Monsignor Tesoriere sul riflesso, che l' affittuario l' obbligo non aveva della conservazione delle fabbriche Camerali, come l'emfiteuta, pretese sc. 25800. di corrisposta annua dall' affittuario, in vece dei sc. 24. mila di canone, che dall' emfiteuta voleva. Convenne il Capit. Schiatti in pagare dett' annua somma d' affitto, e gli fu deliberata, onde con chirografo Pontificio fu istromentata detta Castellania al medesimo, levando sì a lui, che agl' altri emfiteuti però l'appalto del sale in detti due Stati, che formava prima una delle rendite dell' appalto generale (*Som.* n. 2.) e soggettando li medesimi al pagamento delle gabelle ai confini, dalle quali era esente detto appaltatore; onde senza calcolare questi, ed altri vantaggi che si ridurranno al calcolo dopo, assicurò col nuovo sistema questo zelante Ministro alla Camera, dal Ducato di Ronciglione annui

sc.

———————	sc.	11010. 56 $\frac{1}{1}$
Dallo Stato di Castro annui		21785. 50
Dalla Castellania di Montalto annui ———————		25800
Ed in tutto annui ———	sc.	58596. 06 $\frac{1}{1}$

La Camera netti da spese, e da manutenzione di fabbriche non ritraeva ogni anno che soli sc. 44640. 72 da detto appalto, come apparisce dallo spoglio d' un decennio fatto da questa Computisteria Camerale e che si annette (*Som.*n.16.); onde prescindendo da tutti i proventi riservatisi per se dalla Camera, de' quali si parlerà dopo, veniva questa a lucrare, col nuovo già istrumentato piano, annui sc. 14. mila circa, dai quali utili però andavano detratti annui sc. 2208. metà dell' intiera spesa, che nella manutenzione di fabbriche Camerali, faceva ogni anno la Camera (*Somm.*n.17.) in detti due Stati, e che restava a carico di detta Camera durante l' affitto della Castellania di Montalto, mentre l' altra metà di detta bilanciata annuale spesa, che faceva la Camera al tempo dell' appalto, era già stata addossata a' rispettivi emfiteuti di tutte le altre Castellanie, onde gli annui utili venivano a restare nella somma di sc. 12. mila circa, durante l' affitto della Castellania di Montalto.

§ VI.

§ VI.

Nuove difficoltà suscitate contro il nuovo sistema col motivo della rinunzia accettata in Camera della Castellania di Montalto, e della sperimentata impossibilità di dare di nuovo in affitto detta Castellanìa; „ e idea di dar- „ la in emfiteusi, cercando con le pubbli- „ che notificazioni i maggiori, e migliori „ oblatori.

LA morte del Capit. Schiatti accaduta prima, che prendesse la consegna del suo affitto, fece soffrire altra crisi all' affare decantato generalmente per rovinoso, e tale da ridurre alla mendicità l' unico suo crede rimasto in pupillare età.

Dietro all' opinione delle persone, che supponevansi ben' informate delle rendite, e fruttato di quell' affitto, davasi generalmente per certo, che l' appalto di quella Castellanìa pagare non potevasi più di scudi 14. mila annui, e che l' eccesso da questa corrispota all' altra di sc. 25800. dallo Schiatti proferta, formava la giusta misura della semplicità di esso, o della nessuna sua cognizione in questa sorte di negoziazione campestre.

Era si generale, e costante quest' asserti-

tiva che il tutore del pupillo Schiatti credette di dover disfarsi a qualunque costo di detto negozio. Cercò per tanto chi volesse prenderlo, anche con qualche bene uscita, ma il discredito in piazza di detto negozio salito all'eccesso, inutili rese le più costanti, ed attive ricerche di chi subentrare volesse in detto negozio. Si rivolse per tanto detto tutore alla Sovrana clemenza, che non stentò punto ad accordare lo scioglimento del contratto, facendo amministrare detta Castellania per conto di Camera, finchè ritrovavasi il modo di appaltare di nuovo le sue rendite, o darle in emfiteusi perpetua, come si era fatto dell'altre dello Stato di Castro.

Amministravasi detta Castellania per conto di Camera, ed intanto Monsignor Tesoriere adopravasi, col solito suo zelo per il bene dello Stato, in cercare persona solida, e sicura, che volesse prenderla in affitto, essendo, per così dire, l'unica persona, che conosceva appieno l'insussistenza de' motivi di discredito, che all'affare opponevansi, onde offrì il negozio al Sig. Vincenzo Cappi che allora trovavasi in Roma, e chiedeva qualche negozio di Camera. Fu anche proferto al Sig. Bottoni, non meno, che ai mercanti tutti più solidi, e di maggiore ri-

putazione di Roma, ma tutti ricusarono il negozio come rovinoso per le loro case, e famiglie, nel che uniformavansi all' opinione comune dell' intiera Città.

Ed in fatti qualsivoglia persona, che non conoscesse la situazione locale di detto affitto, le sue rendite, e proventi non meno, che i rapporti e relazioni di quella negoziazione de' grani, che formava la base principale di detto propostole appalto, doveva necessariamente diriggersi, per avere gli opportuni lumi, ad alcuno de' passati Appaltatori, o a quello de' suoi ministri creduto al giorno di tutto l' affare. Se questi l' informavano male, era impossibile, che l' intraprendente avesse il coraggio di abbracciare un negozio, del quale non aveva notizie, che pessime. Se per accidente glie le avessero date anche buone, nasceva subito, in chi ricercate le aveva la curiosità di sapere, perchè essendo buono il negozio, come gli si diceva, non lo prendeva per se quello de' passati appaltatori, già prattico dell' affare, e che informava si bene di esso?

Questa sola riflessione bastava a rendere, almeno dubbie, le favorevoli informazioni che avessero potuto dare i passati appaltatori contrarie all' opinione generale, che avevasi di tale negozio, onde impossibile vede-

de-

devasi il caso di trovare nuov' oblatore a detta Castellania, a meno che non si volesse darla per l'annua corrisposta di sc. 14. mila.

Fu allora, che Monsignor Tesoriere concepì l'idea di dividere detta Castellania in 4. emfiteusi, quante appunto sono le tenute Camerali, che la compongono, colla speranza di poter realizzare il censo almeno, che netto di spese, e di aggravj restava alla Camera dalli sc. 25800. che pagava lo Schiatti. Ciò approvatosi da Nostro Signore, fu divisa la Castellania in 4. separate emfiteusi, addossando a ciascheduna di esse quelle fabbriche, e proventi, che uguali all' incirca potevano renderle, e ritirando parte delle prestanze, che dava la Camera, ed obbligando gli emfiteuti a comprare col respiro di anni dieci i capitali in bestiami, attrezzi, grano, grascie, capanne, ed altro, che a titolo di prestanza dava la Camera agli affittuarj, coll' obbligo però a quelli di pagare il 3. per cento all' anno di detti capitali, fino alla restituzione de' medesimi. Fu steso, e stampato detto piano acciocchè facilmente andasse alla cognizione di tutti. Affisse furono le notificazioni tanto in Roma, che in tutto lo Stato di Castro, non meno, che in Viterbo, Civitavecchia, Corneto, Toscanella, Vetralla, ed altri siti ad effetto

di

di trovare i maggiori offerenti, e deliberare a questi le predette 4. Tenute, a norma del piano per esse formato, e che stampato mandossi alle rispettive cancellerie delle predette Città, e luoghi a pubblica cognizione, ed esame di qualsifosse persona, che vi volesse accudire. Quaranta giorni di tempo accordavansi in tali notificazioni a dare le rispettive offerte, quali spirarono alli 2. luglio 1791.

Nove furono le offerte, che trovaronsi a dette 4. emfiteusi, che aperte furono li 6. di detto mese, ed anno, indi riferite a Nostro Signore nell'udienza delli 11. dello stesso mese, e la Santità sua deliberò dette 4. emfiteusi ai 4. maggiori oblatori, come apparisce dai 4. consimili Chirografi di dette emfiteusi, uno de' quali si annette in *Somm.* n. 18.

In virtù di tale delibera la Rev. Cam. riservando a se alcuni proventi, non meno, che parte delle prestanze, il fruttato delle quali restava compreso nell' annua risposta che pagavano prima gli affittuarj generali, e poi lo Schiatti, come pure addossando agli emfiteuti la manutenzione, e conservazione delle fabbriche, oltre varii altri pesi di Cappellani, ed opere pie, che pagava prima la Camera istessa, venne a realizzare, calcolate

te dette riserve e sgravi, l'annuo censo di sc. 27746. in vece di sc. 25800., che ricavava dall'affitto Schiatti, come chiaramente vedesi nello specchio dimostrativo, che si annette al *Somm.* n. 19.

Nè di ciò contento Monsignor Tesoriere oltre ad altre sicurezze volute dagli enfiteuti, gravò questi dell'attergazione di 300. luoghi di Monte non vacabili, benchè gli appaltatori generali non dassero alcuna attergazione, nè anche in vista delle cospicue prestanze, che ai medesimi consegnavansi, onde tanto più assicurato ora trovasi l'interesse della Rev. Camera di quello lo fosse prima.

§ VII.

Utili, e vantaggi procurati agli Statisti, alla popolazione, ed agricoltura colla nuova capitolazione sostituita dalla Camera al passato rovinoso monopolio.

NON poteva la Santità di Nostro Signore avere assicurato meglio la vacillante rendita Camerale dell'appalto generale di Castro senza diminuire la medesima, anzi coll'aumentarla di 17. mila annui scudi circa, come si vedrà dopo; ma ciò non era il

il principale scopo del paterno suo zelo. Voleva la Santità sua tolto di mezzo qualunque monopolio distruttivo ugualmente dell' agricoltura, che della popolazione in quei suoi Stati; e l'aumento delle rendite Camerali proveniente da maggiori, o uguali vincoli non era, nè poteva essere del genio della Santità sua. Perciò nel sostituire l'enunciate 10. emfiteusi nei diritti tutti, che godevano i passati appaltatori, furono espressamente derogati quelli, che opprimevano i sudditi Pontificj di quei due Stati.

Il promiscuo diritto d'incette, e compre libere de' grani, ed altri generi di quei Statisti fu lasciato agli 10. emfiteuti di modo tale, che nessuno di essi nella propria Castellania si potesse rendere unico legittimo incettatore e compratore de' grani di quelli, ma lecito fosse ad ogni Statista il vendere i proprj suoi prodotti a quello dei 10. compratori, che glie li pagasse meglio.

L'utilità di questo nuovo sistema è già stata provata da quei Statisti, che in vece di dover dare i loro grani a sc. 5. il rubbio come facevano allorchè un unico compratore presentavasi ad essi, lo hanno venduto nei due passati anni, ed in questo ancora, a 9. in 10. scudi il rubbio.

A meglio comprendere questa verità biso-

sogna premettere, che i grani tutti degli appaltatori erano muniti di tratta libera per fuori di Stato, ed unicamente in anno di carestia di Roma poteva quest'Annona dichiararli per se, nel qual caso pagar gli doveva sc. 8. il rubbio i grani dagli appaltatori raccolti, e gli altri d'incetta scudi due sul prezzo, che stavano loro detti grani, come già si è detto, e dimostrato col capo del loro istrumento annesso,e segnato in *Somm.*col n.14.

Questo patto a tempo dell'unico compratore non era, nè poteva essere di alcun giovamento agli agricoltori particolari di quei Stati, nè nell'anno, che l'appaltatore estraeva li grani, nè in quello nel quale dare gli doveva all'Annona. Nel primo di detti casi i grani tutti erano i suoi; meno pagavali, più lucrava su di essi nella loro rivendita, onde dal proprio interesse obbligato era a pagarli il minimo possibile. Nell'anno che dare gli doveva all'Annona, è vero che lucrava l'istesso pagandoli poco, o assai, mentre sempre tirava li sc. 2. per rubbio sul prezzo da lui pagato; ma il lucrare sc. 2. con sc. 5. per un negoziante, non è l'istesso, che lucrare i medesimi sc. 2. con sc. 10 : in quest'ultimo si rinveste il denaro alla metà di meno del primo, e vi vogliono doppi capitali per guadagnare la medesima somma. Onde i principii

pii della negoziazione uniti alla sicurezza che la mercanzia non gli fuggiva, nè poteva fuggir di mano, obbligare lo dovevano a pagare sempre pochissimo i grani di quei Statisti.

All'opposto confermando detto patto ai 10. emfiteuti, come si è fatto nel cap. 22. del loro Istrumento, che si annete in *Somm.* n. 20. sostituendo così 10. diversi compratori, ed incettatori all'unico, che incettava, e comprava prima, l'incertezza di perdere le partite, che vi sono da vendere per la sopravenienza di un nuovo compratore, fa sì, che ognuno si affretti a proferire quel prezzo proporzionato alla vendita trovata alla vela nell'anno dell'estrazione, ed in questo modo li Statisti vendettero i loro grani due anni fa, primo degli emfiteuti a sc. 8. 50., ed anche a sc. 9. il rubbio, prezzo non mai veduto in quei Stati.

Tanto li dovette pagare la R. C. A., che come appaltatore in quell' anno della Castellania di Montalto, in vece dell' affittuario Schiatti, incettò, e comprò agli indicati prezzi in diverse terre, e paesi di quei Stati rubbia 3878. di grano, che poi rivendette alla vela con non piccolo suo utile, come costa dalle giustificazioni esistenti in questa Computisteria Camerale, il ristretto delle quali si è

dato

dato in *Somm.* marcato col n. 5. In quest' anno poi li Statisti vendono i loro grani agli emfiteuti a sc. 10., ed anche a sc. 10. 50. il rubbio profittando così del favore de' prezzi trovato da quelli nel vendere porzione del loro grano alla vela, cosa che non poteva mai succedere, trovandosi un unico compratore di detti grani in quelli Stati.

Nell'anno passato, nel quale dichiarati dall'Annona furono i grani degli emfiteuti, li Statisti vendettero i loro a questi per sc. 9. in 10. il rubbio, come costa dai conti giustificati dati da' detti emfiteuti all'Annona medesima.

Nè diversamente poteva succedere, mentre stante il patto di dover percepire dall' Annona due scudi di più del costo di detti grani, ogni emfiteuta per rifarsi in parte del discapito, che soffre dando i proprj grani all' Annona per sc. 5. il rubbio, si affretta a comprare la maggiore quantità possibile de' grani degli Statisti, e trovandosi in concorrenza cogli altri nove compratori spinti, ed animati dal medesimo stimolo, e bisogno, non può ottenere la prelazione, che coll'aumento del prezzo, e così facendo ognuno degli interessati, vengono a risolvere necessariamente detto patto in mero vantaggio, ed incoraggimento degli Statisti, e della loro agricol-

coltura, di modo tale, che o gli emfiteuti abbiano l'estrazione de' loro grani, o debbano dare questi all'Annona, sempre incoraggita resta l'agricoltura di quei due Stati, dalle rispettabili vendite, che in ognuno di detti casi devono fare quegli agricoltori, e restano già dimostrate dalla costante sperienza.

Maggiore armonia, buon senso, e consonanza non si trova, nè troverà mai nella soluzione d'altro problema economico, e gli amanti della scienza economica, utile sopra ogni altra agli uomini, troveranno sempre, che ammirare nel metafisico equilibrio, con cui è stato congegnato questo mirabile piano, della di cui utilità risponderà sempre la più costante sperienza.

Ad effetto di meglio provvedere alla libertà dell'industria di quei Statisti, fu rivocato negl'istrumenti di tali emfiteusi il cap. 38. dell'appalto generale (*Somm.* n. 6.) col quale vietavasi ad ogni Statista di andar a lavorare fuori di detti Stati, così che impossibilitati li emfiteuti trovansi ad esiggere dai coloni un'esorbitante corrisposta per le loro terre, mentre questi non trovandole da un emfiteuta, chiedonle ad un altro, e se per impossibile non le trovassero a discreti patti da nessuno de' 10. emfiteuti, possono liberamente prenderle anche fuori di detti Stati,

e pro-

e procurarsi in tal modo la necessaria loro sussistenza. (*Somm.* n. 21.)

Anche l'altro patto, che li Statisti obbligava a non mandare a pascere i loro bestiami fuori di detti due Stati (*Somm.* n. 1.) è stato rivocato, onde non vi è Statista, che possa essere angariato in questa parte d'alcuno degli emfiteuti, che anzi non trovando i pascoli a prezzo discreto da un emfiteuta li cerca da un altro, ed in mancanza di tutti, se li procura fuori di Stato, cosicchè gli emfiteuti per non restar senza compratori delle loro erbe, costretti sono a rilasciare queste a prezzi discreti.

Anche l'obbligo, chè li Statisti avevano di abbandonare ogni loro premuroso affare, e facenda per prestarsi al trasporto de' grani degli appaltatori (*Somm.* n. 12.) è stato espressamente rivocato con un nuovo capitolo, che restituisce la prima libertà ad ogni Statista (*Somm.* n. 22.) così che quei sudditi Pontificj in oggi possono attendere liberamente alle loro sementi, vendemmie, ed altri raccolti, senza rischio, e pericolo di essere disturbati dai precetti degli emfiteuti, surrogati nei passati dritti degli appaltatori, fuori che in quelli, che derogati vengono espressamente.

Siccome il diritto de' pascoli, o siano

le

le servitù di questi, destruttive sono di ogni buona agricoltura, così per aumento di questa, e per provvedere maggiormente alla libertà dell'industria di quei sudditi Pontificj, obbligò la Camera con patto espresso li emfiteuti a ricevere il giusto compenso di tali servitù a stima di periti, e ad affrancare in tal modo i terreni tutti de' particolari, su i quali la Rev. Camera avesse fino allora goduta la servitù del pascolo (*Somm. n.* 23.)

Anche la privativa delle caccie, che di pretesto spesso serve per distruggere le intiere famiglie, fu abolita, e distrutta in detti due Stati nel nuovo sistema, col quale accordasi a tutti la licenza di andare a caccia in qualunque sito, e luogo di detti due Stati, con patto espresso come leggesi nel cap. 39. di dette emfiteusi (*Somm. n.* 24.)

E perchè i possessori de' proventi naturali abusarsi non possano delle loro privative, si son conservate queste, ma con libertà ad ogni suddito di provvedersi in qualsivoglia altro luogo, e paese pel proprio uso, e consumo de' generi di tali proventi, a servirsi de' quali obbligati non sono in modo alcuno; di modo tale, che le privative predette riduconsi meramente a privative nel vendere; ma senza la minima coazione de' cittadini a servirsi in quei spacci, cosicchè

ogni

ogni proventiere per non vedersi abbandonato dal popolo, e che questo si provveda altrove, è costretto a trattar bene il paese, e non abusarsi del suo diritto (*Somm. n.* 25)

Per maggior sicurezza poi degli Statisti medesimi, non meno, che per lasciare alla giustizia il più libero corso, fu agli emfiteuti tolta la nomina dell'Assessore, e Cancellier Camerale, e riservata questa a Monsignor Tesoriere, onde non potrà più tremare questo privativo giudice di mostrarsi contrario a chi poteva, semprechè voleva, rimuoverlo dalla carica, come concesso era agli appaltatori generali. (*Somm. n.* 13.)

Gli emfiteuti tutti, non meno, che li Statisti soggetti restano, con altro espresso patto de' loro instrumenti, al nuovo sistema di finanze, con sommo vantaggio della Rev. Camera, come si vedrà in appresso, e con quella uniformità, ed uguaglianza di regolamento, che forma la felicità dell'altre Provincie, come vedesi nel cap. 28. del loro istrumento, che si annette al *Somm. n.* 26.

Se la Camera al tempo dell'appalto avesse trovato un affittuario, che con questa nuova capitolazione avesse preso l'appalto per 10. o 12. mila annui scudi meno della solita corrisposta che fruttava alla Camera il predetto appalto, sarebbe stato prezzo dell'

ope-

opera il deliberarglielo per assicurare in tal modo la popolazione di quei Stati, che andava a perire a misura, che i predetti vincoli del monopolio distruggevano l'industria; ma la Santità di Nostro Signore ha saputo assicurarsi di questo importantissimo bene, troncando i vincoli tutti, che opprimevano l'industria, e popolazione di quelle provincie, senza diminuire per niente le annuali sue rendite, anzi aumentando queste di molto, come or' ora vedremo.

§. VIII.

Utile della Camera, e maggior prodotto, che ricava da detto appalto col nuovo sistema ad onta della predetta capitolazione di esso.

IL ristretto numero di persone, che impiegano le loro vigilie nello studio delle scienze di diretta utilità politica ed economica, fa che non siano molte le capaci di valutare per l'intiero la predetta capitolazione in confronto della porzione dell'altra dell'appalto generale, ch'è stata espressamente rivocata. Minore ancora è il numero de' soggetti capaci ad approfondire i solidi vantaggi, che sì savia legislazione deve necces-

cessariamente produrre in aumento del bene generale dello Stato, onde non sarebbe maraviglia, che come cose di nessuna entità riguardate venissero tali disposizioni da molte di quelle persone, che al giorno sono dei menzionati patti, e capitoli, saggiamente diretti all'aumento dell' industria nazionale, e per conseguenza della popolazione, forza, e ricchezza del Principato.

Quindi non per fare l'apologia delle sovrane disposizioni, che sono troppo ragionate per abbisognarne; non per chiudere la bocca alla malignità, e all' ignoranza degli affari economici, lo che sarebbe intrapresa inutile; ma precisamente per disinganno degli amanti del vero, e solido bene dello Stato, piacemi di porre in veduta il risultato del nuovo sistema nelle attuali rendite Camerali.

L'appalto generale nell'ultimo suo stato, nel quale fu cresciuta la corrisposta dagli appaltatori Stampa per averlo per 12. anni in vece di 9., che durava prima, non fruttava alla Rev. Camera, netti da' bonifici, spese, e manutenzione di fabbriche, che annui scudi 44640. 72. come apparisce dallo spoglio di un decennio, fattosi da questa Computisteria Camerale, e che in tutta la sua estensione si riporta al *Somm. n.* 16. sicchè

chè quando la Camera, netti da spese, e da manutenzione di fabbriche assicurata avesse col nuovo sistema la medesima annuale rendita, avrebbe fatto un ottimo négozio, e provveduto avrebbe al maggior incremento dell'agricoltura, ed al maggior bene di quelle provincie. Ma la Santità di Nostro Signore felicemente regnante, ha saputo assicurare, ed aumentare il bene di quelle provincie con maggior utile delle annuali rendite della sua Camera, mentre dalle concessioni fattesi nel Ducato di Ronciglione, ricavansi, come al *Somm.* n. 22. annui contanti effettivi netti da sgravj, spese di manutenzione, e di fabbriche

	sc.	11010. 56 ÷
Dall'altre dello Stato di Castro ricavansi netti, e puliti come sopra		21785. 50
Dalla Castellania di Montalto, compreso il fruttato della presente, come sopra		24645. 34
Somma il Ritratto	sc.	57441. 40 ÷
Ricavava come sopra annui		44640. 72
Sicchè in oggi guadagna annui	sc.	12800. 68 ÷

Non terminano quì li annui utili, che dal

dal nuovo sistema ha saputo ritrarre Nostro Signore in aumento del suo sovrano erario. Ricavava la Camera netti annui scudi 44. mila dagli appaltatori, dando a questi l'appalto del sale in detti due Stati (*Somm*.n.2.).Ma allorchè davansi questi beni in emfiteusi cadde la rinnuovazione dell'appalto generale del sale, finito il novennio Salvi con molta sua rovina, benchè pagasse in Camera annui scudi 50. mila. Il discredito di questo appalto nato dalla rovina sofferta dal Salvi, fece sì, che ad onta delle notificazioni affisse per invitare gli oblatori, non si trovasse chi volesse offerire più di scudi 44. mila. Il solo attuale offerì scudi 58. mila annui *purchè gli si accordasse ancora l'appalto del sale degli Stati di Castro, e Ronciglione*, lo che gli fu accordato, onde da questo provento smembrato dall'appalto di Castro, ed incorporato all'altro del sale, e polvere di Roma, viene a ricavare la Camera annui scudi 8. mila, quanto appunto più del solito censo paga il nuovo appaltatore, in virtù dell' aumento fatto a detto appalto coll'unione degli Stati di Castro, e Ronciglione.

E' ben vero, che il Salvi aveva scudi 15. mila d'imprestanza, de' quali pagava i frutti compensativi alla ragione del 3. per 100. all'anno, e che l'attuale appaltatore chiese al-

tri scudi 15. mila di prestanza senza pagar frutti di nessuna delle due partite, onde per ragione del fruttato di questi 30. mila scudi, detrar si devono dal predetto aumento del suo censo, annui scudi 900., sicchè per ragione dell'appalto del sale degli Stati di Castro e Ronciglione, viene a pagare il nuovo appaltatore annui scudi 7100., che effettivamente, e realmente ricavava la Camera dallo spaccio del sale in detti due Stati, che apparteneva prima all'appalto generale di Castro, in correspettività della corrisposta, che da questo pagavasi in Camera.

Questi scudi 7100. se si unissero alli scudi 12800. d'utile, che incassa la Camera ogni anno dai canoni, comporrebbero la somma di scudi 19900., che più del solito censo degli appaltatori, ricava annualmente la Camera dalle terre, e proventi di detti due Stati, altre volte appaltati per soli scudi 44. mila netti di spese, e bonifici; ma io non voglio segnare una partita d'utile che servir possa ai maligni per ragionarvi sopra, e far perder di vista le altre incontrastabili partite; sicchè lascerò che ogni uomo disappassionato, e prudente calcoli a suo modo i vantaggi che risultano alla Camera, ed al pubblico dall'unione dello smercio de'sali, e delle polveri degli Stati di Castro, e Ronci-

ciglione all'appalto generale di tali generi.

Dalle tratte, e mezze tratte di grani esteri, che impostavansi in Montalto, e che per mare, o per terra estraevansi da detti Stati con licenza degli appaltatori generali, ritraevano questi annui scudi 325. 75. come apparisce dal ragguaglio di un primo decennio, che si dà al *Somm. n.* 28. Sopra detti grani esiggevano gli appaltatori baj. 37. e $\frac{1}{2}$ per ciaschedun rubbio, a norma della facoltà loro concessa nel capitolo 33. del loro Istrumento, che si annette al *Somm.* n. 29. Anche li grani de' particolari di detti due Stati, soggetti erano, come già si è detto, al pagamento di baj. 75. per ogni rubbio *Somm.* n. 11., e tanto l'uno, che l'altro di tali proventi riservossi per se la Camera nel formare tali emfiteusi, come costa dal cap. 12. di tali emfiteusi, che si annette. (*Somm.* n. 30.)

In virtù di questa riserva, non meno, che in vista del maggior incremento dell'agricoltura in detti due Stati, può la Camera dare ogni anno a quei Statisti, tre o quattro mila rubbia di tratta (incettate, e comprate, che avranno li emfiteuti le 12. mila rubbia circa, che ad essi compete d'incettare, e comprare, come successori solidali in questo dritto dell'appaltatore) coll'annuo vantag-

 gio

gio di 3. in 4. mila scudi. Io però senza dare per ora valore a questo dritto riservatosi dalla Camera, mi contentero di valutarlo per la sola somma, che fruttava agli appaltatori ragguagliatamente nel precitato primo decennio, sicchè unendo i predetti annui scudi 325. 75. agli annunciati 12800. 68 ÷, formano in tutto sc. 13126. 43 ÷ che realmente ricava la Camera più di quello ricavava prima dal predetto appalto.

Ad aumentare gli annui utili, e rendite della Rev. Camera concorrono le finanze ancora, essendosi assoggettati a queste nel nuovo sistema dell'emfiteusi i prodotti tutti di detti due Stati, non meno che l'emfiteusi istesse (*Som.n.*26.)

Non è possibile precisare con ogni esattezza gli annui utili, che questo nuovo patto rende alla Camera; ma dai conti dei passati appaltatori, esistenti in questa Computisteria Camerale, rilevasi, che in due anni ragguagliatamente bonificati furono all'appaltatore, per dazj d'introduzione, e di estrazione annui scudi 3829. 29 $\frac{1}{4}$ (*Somm.n.*31.) onde per detta somma valutar si dovrebbe l'utile annuale di detto patto, se mancante evidentemente non si trovasse il detto ragguaglio.

Effettivamente li dazj delle biade, orzi, e minuti, che ora coltivansi per la prima volta dagli emfiteuti, considerati non sono

in

in detto ragguaglio. I dazj ancora del cascio, e carne salata, e de' bestiami, e lane, che in maggior quantità coltivansi dagli emfiteuti, e ch'estraggonsi per fuori Stato, considerati neppur vengono in detto ragguaglio; perlochè senza il minimo azzardo può dirsi che la Rev. Camera ricava da tali dazj annui sc. 6270. 81. come dettagliato resta nell annesso specchio dimostrativo (*Somm.n.*32.) Tuttavia, per non azzardare nulla, voglio calcolare gli annui utili, derivanti alla Camera da detto patto, per l'identifica somma bonificata a Stampa, onde da tutti due quelli Stati viene a ricavare la Camera altri annui sc. 3829. 29 $\frac{1}{4}$ (*Somm.* n. 31.) che uniti alli predetti utili in somma di scudi 13126. 43. $\frac{1}{2}$ compongono in tutto annui sc. 16955. 73. $\frac{3}{4}$ che incassa la Camera oltre il censo che ricavava dall'appalto generale di quei medesimi fondi. Sicchè quelli medesimi beni, rendite, e proventi, che alla Camera rendevano i predetti annui vacillanti sc. 44. mila, rendono in oggi a questa netti, e puliti da ogni aggravio, spesa, o difalco annui sc. 61596. 45., onde la Camera ha per sempre assicurati scudi 17. mila circa più di quello ricavava da detto appalto, dopo avere distrutte le privative, e vincoli componenti detto appalto, come dal seguente ristretto.

Dal

Dal Ducato di Ronciglione come dallo specchio dimostrativo, che si dà in *Somm.* n. 27. annui . . . . sc. 11010. 56 $\frac{1}{2}$

Dallo Stato di Castro come da detto specchio . . . . sc. 21785. 50

Dalla Castellania di Montalto come da detto specchio sc. 24645. 34

Dalle Tratte, e mezze Tratte come dal ragguaglio degli appaltatori che si annette in *Somm.* n. 28. . . . . sc. 325. 75

Dalle Dogane ai confini alle quali non erano soggetti gli appaltatori ed ora pagansi dagli emfiteuti come dallo specchio n. 35. . . . . sc. 3829. 29 $\frac{1}{2}$

Somma . . . . sc. 61596. 45

Ricavava dall' appalto generale come dallo specchio estratto da questa Computisteria Camerale, e che si dà in *Somm.* n. 16. annui . . . . sc. 44648. 72

Sicchè in oggi ricava di più la Camera annui . . . . . sc. 16955. 73
come diffusamente dimostrato resta nell' annesso specchio dimostrativo (*Somm. n.* 27.). E qui non posso a meno di far riflettere ai miei leggitori, che l' intiero appalto colla negoziazione de' grani non fruttava agli appalta-

tatori generali netti da spese, e censo, che annui sc. 25. mila, come dimostrarono in Camera detti appaltatori con i 6. loro bilanci, che si sono dati al (*Somm.* n. 4.) onde quasi tutto l'utile, che dava l'intiero appalto lo ha Nostro Signore assicurato alla Sovrana sua Camera, crescendo col nuovo sistema l'annuali sue rendite della predetta somma di sc. 17. mila, cosicchè per gli emfiteuti altri utili, e frutti non restano, che quelli provenienti da una nuova loro maggiore industria, per suscitare la quale bisognò spogliarli de' vantaggi, ed utili, che l'appaltatore ritraeva dal più volte menzionato suo appalto. Forse il comparto tra le surriferite emfiteusi dei predetti annui sc. 17. mila che oltre il passato censo ora ricava la Camera, non è riuscito in fatto con tutta quell'uguaglianza, e proporzione, che meritar potevano i rispettivi emfiteuticati corpi; ma ciò era cosa impossibile a succedere per mancanza di precisi, e dettagliati lumi negli appaltatori istessi, i quali per ordine di Nostro Signore dettero in Camera li stati attivi, e passivi di ciascheduno di detti corpi, che in libro legato in rosso conservansi in questa Computisteria Camerale, ed ai quali riportansi i rispettivi instrumenti di tali concessioni.

A norma di questi stati regolaronsi da No-

Nostro Signore le rispettive delibere di tali emfiteusi, giacchè lumi più dettagliati, e precisi non potevano aversi, onde dal solo fatto dell' ultimo Appaltatore Stampa deve ogni emfiteuta ripetere il maggiore, o minor aggravio e susseguente disuguaglianza, che ritrovarsi possa tra una e l'altra di tali emfiteusi, cosa, che alterar non puole in verun caso la massima generale dell' utilità del negozio per la Camera preso nella sua totalità.

Sfido i maligni, l'invidiosi, e calunniatori della gloria del Principe a trovarmi altro Sovrano, che abbia saputo meglio realizzare il bene di due sue vaste provincie con tanto vantaggio delle pubbliche rendite del suo erario.

Le partite componenti l'annesso dimostrativo specchio, costano tutte quante da atti, ed instrumenti pubblici, esistenti negli uffizj de' segretarj di Camera, onde soggette non sono ad alcuna benchè minima eccezione, ed il prodotto netto che restava alla Camera di detto appalto è ugualmente appieno dimostrato dagli autentici registri di questa Computisteria Camerale, dal che gl' imparziali potranno conoscere quanto male a proposito si è da qualcuno predicato l'affare, come nocivo alla Camera. Dopo questa breve dimostrazione non dubito punto, che

che i beni intenzionati e amanti della verità tributeranno quell' omaggio, che devono al paterno cuore, e zelo del regnante sommo Pontefice.

Forse questa ben chiara, e lampante dimostrazione di fatto sarà poco piacevole a qualcuno di quegli uomini, che a ridir trovano sopra ogni cosa da loro non immaginata, o non consultata con essi prima di farla, come dice D.Girolamo Ustariz (*): forse ancora alcuno, o alcuni di questi tali non si asterranno dal tentare di diminuire la forza di questa dimostrazione con mille arti, raggiri, e mendicate riflessioni in privato, ed alle orecchie di quelle persone che hanno la disgrazia di prestar loro fede. Ma io li sfido a stampare ben documentate le ragioni, che possano dire in contrario, e vedranno ben presto la replica ugualmente ben documentata, che distruggerà ogni loro obbjezione, e dubbio, di modo tale che assicurata resti al Principe nostro sovrano quell' eterna gloria, e riconoscenza dovutagli per molti titoli, ma specialmente per avere vantaggiato l'erario pubblico con tanto vantaggio de' sudditi, cosa molto difficile a chi non è maestro nelle operazioni politico - economiche dell' illuminato nostro secolo. Vo-

(*) Teorica e Pratica di Mar. e di Com.

Voglio però sperare che le persone di buon senso, ed amanti sì del pubblico bene, che della comune felicità non presteranno più in privato orecchio a questi malinconici, che senza alcun dritto; ed unicamente per isfogare il loro tetro umore si sono eretti in censori delle gesta del principato.

§. IX.

CONCLUSIONE DELL' OPERA.

Merita certamente qualche considerazione il bene, che risultar deve allo Stato dal sistema emfiteutico sì per l'aumento della massa delle produzioni, che risultare necessariamente deve da tale sistema, come anche per l'aumento del commercio, e introduzione di numerario che colle sole derrate e grasce siamo in grado di procurare allo Stato. Aumentandosi l'industria e l'agricoltura nell' intiero Stato di Castro deve necessariamente crescere il commercio attivo de' prodotti campestri che si è sempre fatto in quello Stato, e coll' aumento di detto attivo commercio aumenterassi ancora l'introduzione dell'effettivo contante, che tanto ci occorre. Coll' impedire questo commercio è incalcolabile il danno che fassi allo Stato. Per ave-

avere una leggiera idea di questo incalcolabile danno basta riflettere, che Aquilani e sudditi del Re di Napoli sono per la maggior parte li operarj, che vengono a coltivare quelle campagne, i quali portano via ogni anno dallo stato Pontificio immense somme di numerario in compenso delle loro mercedi. Se gli appaltatori o gli emfiteuti a questi sostituiti vendono il loro grano agli esteri rinfrancano lo Stato delle somme portate via per mercede della coltivazione di tale genere, e resta ad essi qualche altra somma per loro che circola poi nell'interno dello Stato; ma se non vendono i grani agli esteri lo Stato resta spuntato delle somme pagate agli Aquilani per la lavorazione passata, e delle altre eguali somme che occorrono per la lavorazione seguente, così che il male cresce all'infinito, senza che si conosca neppure la sua origine. Conviene dunque confessare che il sistema emfiteutico in genere è un efficace rimedio a questo male; che il medesimo sistema nel caso di cui si tratta è stato ed è d'utile allo Stato, alla Rev. Camera, che annualmente ricava dai medesimi fondi 17. mila scudi almeno più di quello ricavava prima, ed a quelle provincie che sciolte e libere dei passati vincoli sono a portata di raccogliere i frutti tutti della loro industria senza timore d'alcun

mo-

monopolio, che defraudar loro possa la minima parte de' loro sudori. E' utile ancora l'enfiteutico piano agli intraprendenti di tali negozj, perchè contar possono su i bonifici e miglioramenti di cui capaci sono i beni concessi per lo passato in affitto; così che non pare vi sia altro da desiderarsi per chiamarlo meritamente sistema ottimo, e che fa onore al Sovrano, che lo ha voluto eseguito.

Persuasa la Santità di Nostro Signore dei solidi vantaggi, che all'erario e allo Stato risultano da tali emfiteusi, dopo aver deliberate le terre dello Stato di Castro ordinò che si emfiteutassero ancora le tenute Camerali, che affittavansi prima colla Dogana del Patrimonio. Effettivamente anche queste tutte si son date in emfiteusi. Una fu data dall'Emo Ruffo allora Tesoriere a Monsig. Consalvi Nipote dell'Emo Carandini partitante anche egli del vantaggio del sistema emfiteutico, che con somma lode cerca di eseguire con i beni tutti delle Comunità dello Stato; altra di tali tenute si è data al sig. Paolo Valdembrini, altre ai Persiani ed alli Turriozzi di Toscanella, altre al sig. marchese Sacchetti, ed al sig. Duca Altems, e molte altre a diverse altre persone che intente sono a migliorare i fondi loro toccati in sorte con sommo loro vantaggio e del Principato. S'ignora qual' annuo aumento

to abbia ricavato la Camera da tali concessioni sulla corrisposta annuale, che ritraeva prima dall'intiero appalto della Dogana del Patrimonio; da persona che è prattica mi si dice, che qualche cosa di più ricavasi ora con tale sistema da quell'appalto, ma non tanto quanto ricavasi annualmente dalle concessioni dello Stato di Castro.

Meglio si sarebbe fatto, diceva un discreto Censore di questa mirabile operazione economica, vendendo questi fondi camerali, e col ritratto estinguere tanta carta monetata, di quello si è fatto dando detti fondi in emfiteusi perpetua a linea masculina. Incalcolabili, soggiunge, sarebbero stati i vantaggi, che il ritiro di tante cedole avrebbe prodotti in commercio, e per conseguenza sfuggire non doveano questi all'occhio penetrante di un illuminato Ministro di azienda. Ma con permesso di un tanto critico, se ciò credesi allo Stato utile, si è sempre in caso di farlo. Col mettere la Camera in vendita i canoni, che da detti fondi annualmente ora ricava, realizzerà sempre un maggior capitale di quello ricavato avrebbe, quando detti fondi fruttavano soli 22. mila annui scudi, onde anche coll'idea di effettuare una lucrosa vendita, bisognava prima mettere, col nuovo piano, in migliore, e più vantaggiosa vendita le annua-

nuali rendite di tali fondi, sicchè utile almeno, se non necessario, è stato il nuovo ritrovato sistema per il caso, che il Supremo Principe che saggiamente non ha mai voluto vendere alcuno benchè minimo fondo della sua Camera Apostolica, si determinasse a vendere quelli dello Stato di Castro, e Ducato di Ronciglione.

Bisogna però confessare, che col vendere la Camera, anche nello stato presente detti suoi fondi a prezzo proporzionato alle annuali rendite, che dagli emfiteuti ricava, verrebbe a rinunziare per sempre ai vantaggi di maggior annuale corrisposta, che può sperare al caso della devoluzione in Camera di detti fondi, già bonificati dagli attuali possessori di essi. Effettivamente non sono di piccola considerazione i bonifici, che sperare si possono dagli emfiteuti, mentre quello della Tenuta Pescia di Montalto di Castro, ha già costruito in mezzo di essa un Casale con i commodi tutti necessarj per la maggiore, e migliore lavorazione di detta Tenuta, con la spesa di dieci mila circa scudi; ha scioccata una quantità non indifferente di paese, e diseccatane un' altra, ch'era palude con sommo vantaggio del fondo, e dell'aria di quel paese. L' altro emfiteuta della Tenuta detta di s. Agostino di detto Montalto costruisce attual-

tualmente altro Casale in questa sua tenuta pieno di tutti i necessarj commodi, con la spesa di nove mila scudi, ed uno stallone per i bovi con fenile sopra che gli costa altri scudi tre mila. Il medesimo ha già cavate 4. rubbia di vigna in detta tenuta; ed ognuno degli altri emfiteuti si dispone a fare altrettanto per escludere affatto da quel littorale l'introduzione del vino di Forìa, nella vendita del quale estraggonsi ogni anno immense somme dallo Stato. Due mila gelsi ha piantati nella sua emfiteusi l'emfiteuta di Piansano, ed altri dispongonsi a piantare oliveti, e pomari, come già ha fatto l'emfiteuta di Canino.

L' emfiteuta di Campo Scala ha sciocçate duecento rubbia di paese, ed in proporzione tutti gli altri emfiteuti hanno sciocçato nelle rispettive loro tenute non poco paese. Se progredisce in proporzione ogni anno questa smania di buonificare quelli aperti, e nudi terreni, non vi è dubbio veruno, che in pochi anni quelle Camerali Tenute avranno mutato faccia, con vistoso incremento dell'intrinseco loro valore, ed al caso di una devoluzione di qualcheduna di queste, lo che col tempo dovrà necessariamente succedere di tutte, potrà la Camera emfiteuticarle di nuovo con molto maggior suo utile, quando non voglia venderle per il prezzo proporzionato al loro fruttato.

Questo ben sicuro sperabile vantaggio della Camera fu calcolato dalla Santità di N. S. allorchè si determinò ad emfiteuticare i consaputi fondi, e diritti Camerali, piuttosto che ad abbracciare il partito della vendita voluta dal nostro critico. Domanderò poi a questo nostro critico, se le cedole, o sia il debito da queste rappresentato è debito di Camera, o pure dei banchi? Domanderò ancora se li banchi, e la Camera sono una medesima cosa? Esso non può, nè deve ignorare, che i banchi sono due casse separate, e distinte da quella della Camera, e che questa prende bisognando denaro a interesse, ed imprestito da quelli, il che fa vedere, che sono due aziende totalmente distinte. Deve anche sapere, che le cedole sono mero debito dei due Banchieri chiamati Monte, e Banco di s. Spirito, e non della Camera, e che per conseguenza a quelli, e non a questa tocca l'estinzione di tal debito. Posso poi cerziorarlo io di certo che detti due Banchieri possiedono fondi superiori a detto loro debito della carta monetata, e che per conseguenza coll'obbligarli a vendere questi, si leverebbe di mezzo la carta monetata. Tutto ciò è ben noto alla Santità di N. S., e perciò non pensò mai a sagrificare la Camera col vendere adesso i fondi di questa, che

van-

vanno a crescere, e forse a raddoppiare il loro valore mediante le buonificazioni, che sperarsi debbono dagli emfiteuti, co'quali miglioramenti di certo un giorno ritornare debbono in Camera tutte quante le surriferite concessioni, onde nocivo attualmente sarebbe alla Camera il partito della vendita proposto dal nostro critico.

Forse dirà qualcuno, che le urgenze dell' erario esiggono, che si prevalga questo de'suoi capitali per tirare avanti le immense straordinarie spese, che si debbono fare duranti le funeste convulsioni, che agitano tutta l'Europa; ma gli risponderà chiunque, che il prendere denaro a interesse creando, e vendendo una nuova partita di LL. di Monte tornerà sempre più conto alla Camera, che il vendere ora i fondi, che vanno, e debbono andare in un aumento. Oltre di che i fondi Camerali dello Stato di Castro, che ora fruttano 62. mila annui scudi, come si è dimostrato, rappresentano un capitale di due, e più millioni di scudi; se la Camera li mette in vendita non realizzerà un millione, e mezzo; sì perchè difficilmente trovansi capitalisti, che improntar possano tali cospicue somme, come pure perchè i troppi capitali messi in vendita diminuiscono il proprio valore. Si aggiunge a tutto questo, che di-

 mi-

minuite le annue rendite della Camera colla vendita di due, o tre millioni di capitale fatta in un anno, insufficienti maggiormente rendonsi a supplire alle spese dell'anno seguente, e crescendo maggiormente il bisogno, converrà vendere nel secondo anno quattro millioni almeno di capitale per tirare avanti, e così facendo d'anno in anno si distruggerà la Camera, ed il Principato; perciò nessun ministro d'azienda propose mai al suo sovrano la vendita de' fondi pubblici per tirare avanti le annuali spese. La sola Assemblea Costituente di Francia decretò la vendita de' beni, e fondi della Corona, perchè sapeva essere questo il mezzo efficace di distruggere il Trono. Nocivo ugualmente, che alla Francia sarebbe allo Stato il partito della vendita de' suoi fondi. Sicchè dalle addotte ragioni spero resterà ognuno convinto dell'abbaglio che si commetterebbe nel calcolo politico con tale progetto, e che per conseguenza chi immaginato l'avesse, unirassi in fine agli altri buoni e spassionati, ragionatori per confessare, che operazione economica più saggia di questa, ne' più ben concertata in ogni suo rapporto, sperarsi non può da nessun altro saggio, ed illuminato sovrano amante del bene generale, e particolare de' suoi sudditi.

GIUSTIFICAZIONI

O SIA

SOMMARIO.

GIUSTIFICAZIONI O SIA SOMMARIO.

Num. I.

Capitolo primo dell' Istrumento dell' ultimo affitto Stampa di Castro, e Ronciglione, rogato per gli atti del Venti Segretario di Camera li due aprile 1778.

L' Emo e Rmo Sig. Cardinal Guglielmo Pallotta della Santità di Nostro Signore Papa Pio VI. felicemente regnante, e sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale, in virtù delle facoltà dalla Santità sua conferitegli con suo speciale chirografo segnato sotto li 28. marzo 1778, spontaneamente a nome della medesima Santità sua, e di essa Reverenda Camera Apostolica; dà, e concede in affitto alli Sig. Filippo Stampa, ed Angelo di lui Figlio per loro stessi, e compagni, che colla precedente approvazione del suddetto Emo e Rmo Sig. Cardinale Pro-Tesoriere, saranno ammessi alla partecipazione del presente affitto, ed appalto, loro eredi, e successori da intendersi tutti solidamente obbligati a favore della prenominata Reverenda Camera Apostolica, il Ducato detto di Castro, e Ronciglione con tutte le entrate, frutti, rendite, e proven-

venti delli medesimi Stato, e Ducato, e similmente di tutti, e singoli beni esistenti nel territorio di Montalto, spettanti alla già nominata Rev. Cam. Apost., e specialmente la tenuta di Campomorto, posta di quà dal fiume Fiora, con tutti i loro annessi, e connessi, colle Case, Magazzeni, Pozzi, ed ogni altra cosa già dismembrata dalla Dogagana del Patrimonio, nello stato, modo, e forma, che sono ora affittate al suddetto Sig. Filippo Stampa, ed altri suoi compagni, con tutti, e singoli Laghi, Pesche, Dazj, Sussidj, Gabelle, Ancoraggi, Caposaldi, Danni dati, Risposte Emfiteutiche, e Livellaia, Caccie, Barche, ed Oliveti, da godersi secondo l' uso loro, e qualsisiano altri emolumenti, ordinarj, e straordinarj, membri, pertinenze, e terreni lavorativi, e rispettivi Pascoli, Prati, Albereti, Vigne, e generalmente tutte le Case, Magazzeni, Rocche, Pozzi, Molini, Forni, Procoj, ed altri edificj posti in detti Stati, e beni, compresi nel presente affitto sotto li notorj loro confini, ed ancora tutte le risposte de' grani, biade, ed altri qualsisiano minuti colli pesi, privilegj, ed onori soliti, e consueti, e qualsivoglia altra cosa, e diritto, che in qualsivoglia modo in detti Ducato di Castro, e Stato di Ronciglione ha, e possiede la Rev. Camera, e ad

es-

essa lei per qualunque titolo appartengono, ponendo li suddetti Sig. Filippo Stampa, ed Angelo di lui Figlio, e Compagni nuovi affittuarj in luogo, ragione, e qualunque diritto, e privilegio spettante alla medesima Rev. Cam. Apost., relativamente a questo affitto; e sebbene l'incette, e le tratte siano regalie, che spettano al sovrano dominio del Principe, tutta volta si concedono alli medesimi Sig. nuovi Affittuarj, nel modo però, che si spiegherà in appresso per godere, usufruttuare, e possedere il tutto per anni dodici da cominciare li 29. settembre del venturo anno 1779., e continuare a tutto li 28. settembre 1791. per annuo affitto di scudi cinquantamila duecento moneta da giulj dieci per scudo, comprese le solite regalie camerali di un ducato e mezzo per scudo d' oro di Camera nuovo delle stampe per ogni cento scudi della suddetta annua risposta.

Num. II.

Capitolo 45. *di detto Istrumento*.

SI concede a detti Sig. Affittuarj facoltà di provvedere tutti e due li suddetti Stati di sale forastiere, e distribuirlo ai soliti prezzi, e trasportarlo da uno Stato all'altro, non ostan-

ostante qualsivoglia proibizione in contrario, senza incorso di pena alcuna, ed ancora senz' alcuna licenza, o patente, che fosse necessaria, e così di poterlo far travasare in Civitavecchia da un vascello all' altro; con questo però, che per li detti trasporti, e travasamenti non se ne spacci in modo alcuno fuori di detti ducati di Castro, e Ronciglione, avvertendo detti Sig. Affittuarj, che in modo alcuno non pregiudichino agli Appaltatori delle saline di Roma, e che i vassalli non potranno pigliare altro sale, che da detti Sig. Affittuarj, sotto le pene contenute ne' Bandi delle Salare di Roma concernenti detti sali, e che detta Rev. Camera debba sopra di ciò far pubblicare Bandi ad ogni richiesta di detti Sig. Affittuarj.

Num. III.

Specchio dimostrativo delle prestanze, che davansi dalla Camera agli appaltatori di Montalto di Castro.

IN Bestiami, Maggesi, Fieno, Paglia, Capanne, &c. a stima di Periti, come al Cap. 18. dell' Istrumento dell' ultimo affitto del-

delli signori Stampa . . . . sc.	45000
In contante per poter pagare il sopravvanzo di detto bestiame dell'antecedente Appaltatore, come dal cap. 21. di detto Instrumento . . . . sc.	25000
In contante da' Banchi, come da d. cap. e Instrum. . sc.	40000
Similmente in contante dalla Rev. Cam. come dal cap. 20. di d. Instrumento, altri . . . sc.	40000
In rubbia 3000. grano da seme, e da panatica, coll' obbligo di restituirle in genere, al nuov' Affittuario, come dal cap. 19. di detto Instrumento, e che per tanto valutavansi per commodo sc. 18. mila, ma che dalla Camera sono state vendute agli Emfiteuti, e alla vela, come dalle giustificazioni esistenti in Computisteria Cam. per . sc.	30631. 62 ½
E per lib. 200000. Sale, che di prestanza davansi all'Appaltatore con obbligo di restituirle in genere al suo successore, valutate per commodo sc. 300.,	
sc.	180631. 62 ½

qua-

Somma di dietro . . . . sc. 180631. 62 $\frac{1}{1}$
quali se le è riservato a se la Camera nel formare le nuove Emfiteusi, e vendute in quelli Stati a baj. 1. la libbra, come dall' Instrumento della consegna dell' ultimo Appaltatore Stampa, rogato per gli atti del Venti nel mese di novembre 1779.. sc. 2000.

E per tante grascie, ed attrezzi, che passavano da uno all' altro Appaltatore, e che stimavansi nelle consegne sc. 1241. 18., ed ora sono stati dalla Camera agli Emfiteuti venduti, come dalle giustificazioni esistenti in questa Computisteria Camerale per . . . . sc. 1335. 37

sc. 183966. 99 $\frac{1}{1}$

Num. IV.

Num. IV.

Specchio dimostrativo degli Utili risultati dall' Affitto generale dello Stato di Castro in anni 8., cioè dall' anno terzo 1772. in 1773. a tutto l'anno ottavo 1777. in 1778. con la dovuta distinzione della provenienza de' medesimi, secondo li num. 6. Bilanci esibiti ec.

Castellania di Montalto	Introito	Esito	Utili	Scapiti
Anno 3zo.	sc. 27318.43 .	sc. 30543.40 ½	. . . .	sc. 2624.97 ½ .
4to.	. . 32475.62 .	. 27057.84 .	sc. 5417.78 .	. . . . .
5to.	. . 41165. 5 ½	. 14477.88 .	. 26687.17 ½	. . . . . .
6to.	. . 39622.27 .	. 15766. 2 .	. 23856.25	. . . .
7mo.	. . 31596.83 .	. 25756.82 .	. 5840. 1	. . . .
8vo.	. . 33170.68 ½	. 24127. 1 .	. 9043.67 ½	. . . . . .
In tutto .	sc. 205948.89 .	sc. 137728.97 ½	sc. 70844.89 .	sc. 2624. 97 ½
	137728.97 ½ .		2624.97 ½ .	
Utili netti	sc. 68219.91. ½ .		sc. 68219.31 ½ .	

Ragguagliano annui sc. 11369.98 ½

Castellanie dello Stato di Castro	Introito	Esito	Utili	Scapiti
Anno 3zo.	sc. 21978.20 ½	sc. 2341.59 ½	sc. 19636.61 .	sc. . . . . .
4to.	. . 22831. .	. 2464.97 .	. 20366. 3	. . . .
5to.	. . 22145.46 .	. 2480.80 .	. 19664.60	. . . .
6to.	. . 21563.93 .	. 2535.40 ½	. 19028.52 ½	. . . . . .
7mo.	. . 23691.74 ½	. 2370.99 .	. 21320.75 ½	. . . . . .
8vo.	. . 21974. 6 .	. 2559.97 .	. 19414. 9	. . . .
In tutto .	sc. 134184.40 .	sc. 14753.73 .	sc. 119430.67 .	sc. . . . . .
	14753.73 . .			
Utili netti	sc. 119430.67 . .			

Ragguagliano annui sc. 19905.11.

Casa di Roma	Introito	Esito	Utili	Scapiti
Anno 3zo.	sc. 17921.32 .	sc. 10384. ½	sc. 7537.31 ½	sc. . . . . .
4to.	. . 17868. 8 ½	. 9767.86 .	. 8100.22 ½	. . . . . .
5to.	. . 15373. 7 ½	. 9788.16 .	. 5584.91 ½	. . . . . .
6to.	. . 16786.43 ½	. 9448.62 .	. 7337.83 ½	. . . . . .
7mo.	. . 15982.23 ½	. 9789.38 ½	. 6192.85 .	. . . .
8vo.	. . 15989.87 ½	. 9530.71 ½	. 6459.16 .	. . . .
In tutto .	sc. 99921. 4 ½	sc. 58708.74 ½	sc. 41212.30 .	sc. . . . . .
	58708.74 ½ .			
Utili netti	sc. 41212.30 . .			

Ragguagliano annui sc. 6868.71.

Negozio de Grani	Introito	Esito	Utili	Scapiti
Anno 3zo. sc. .	.	sc. . .	sc. 35869.80 .	sc. . . .
4to. . . .	.	. . .	. 33772.33 $\frac{1}{1}$	. . . .
5to. . . .	.	. . .	. 44586.46	. . . .
6to. . . .	.	. . .	. 26435.94 $\frac{1}{1}$	. . . .
7mo. . . .	.	. . .	. 47535.59	. . . .
8vo. secondo lo scandaglio non essendo calcolato in scrittura .	.	. . .	. 62000.	. . .
			sc.250200.13	. .

Ragguagliati li soli cinque anni sono annui sc.37640.2 $\frac{1}{1}$, compresovi poi nel ragguaglio anche l'anno ottavo, che costituisce i sei anni, ne vengono annui sc. 41700. 02.

Ristretto degli Utili risultati in sei anni dell' Affitto, cioè dall' anno terzo 1772. in 1773 a tutto l' anno ottavo 1777. in 1778. col ragguaglio de' medesimi ad anno.

	Totalità degli utili di 6. anni	Ragguaglio de' medesimi ad anno
Dalla Castellania di Montalto . .	sc. 68219. 91 $\frac{1}{1}$	sc. 11369. 98 $\frac{1}{1}$
Dalle Castellanie dello Stato di Castro .	119430. 67 .	19903. 11 $\frac{1}{1}$
Dalla Casa di Roma .	41212. 30 .	6868. 71 $\frac{1}{3}$
Dal negozio de' grani, compresovi l' utile dell'anno ottavo scandagliato in sc. 62000.	250200. 13 .	41700. 2 $\frac{1}{1}$
Sommano in tutto gli utili di 6. anni . .	sc.479063. 01 $\frac{1}{1}$	sc. 79843. 84
Da' quali detratto il Censo a ragione di sc. 50200. all'anno .	301200. — .	
Ne risulta l'utile netto in tutto .	sc.177863. 01 $\frac{1}{1}$	
Al quale aggiunto finalmente l'utile netto (anche di censo) risultato a tutto l'anno secondo in . .	22360. 22 $\frac{1}{1}$	
Ne viene la Totalità degli utili a tutto l' anno ottavo in . sc.	200223. 24	

Che ragguagliano ogni anno sc. 25000.

Num. V.

Conto dimostrativo della spesa e fruttato generale della Castellania di Montalto di Castro dell' anno di amministrazione 1791. in 1792. fatto per conto della Rev. Cam. Apos. e comprovato con scrittura legale, e bilancio fatto dalla Computisteria Camerale di Montalto, già consegnato a questa Computisteria generale della suddetta Rev. Cam. come appresso.

FRuttato generale del suddetto anno. . . . . . sc. 94600. 44

Spesa generale del suddetto anno . . . . sc. 74535. 9 ½

Restano li utili netti a . . sc. 20065. 34 ½

Quali tutti provengono come appresso.

Da rubbia 1743. 03. grani raccolti ne' campi di detta Castellania, che dandole all' Annona al prezzo di sc. 8. al rubbio, sarebbero ascese a sc. 63546., e che per essersi vendute alla vela a sc. 11. 27. ½ il rubbio, hanno prodotto sc. 89560. 14. ½, onde per motivo di questa vendita, si sono lu-

lucrati . . . . .sc. 26014. 14. ÷

Da Tratta 3878. 03. grani comprati, ed incettati in quelli Stati, e che in corpo sono costati, come dal detto bilancio, e libri esistenti in detta Computisteria Camerale sc. 33016. 79. ÷, e che venduti al suddetto prezzo di sc. 11. 27. ÷ il rubbio, hanno prodotto sc. 43726. 58., onde per motivo di questa vendita, si sono utilizzati . . . . sc. 10709. 78. ÷

Sommano l'utili come sop. sc. 36723. 93.

Utili totali della sudetta Castellania come sopra . . . sc. 20065. 34.

Onde se non si fossero fatti li predetti utili su i grani, si sarebbero scapitati . . . sc. 16658. 58. ÷

Di maniera, che risulta da detti libri, e bilancio, che anche con avere incettate, e comprate la detta Castellania rubbia 3878. 03. grano, e dopo aver lucrato su di queste sc. 10709. 78. ÷ averebbe discapitato una non indifferente somma, se avesse dovuto dare i grani del proprio raccolto all' Annona

na

na al convenuto prezzo di sc. 8. il rubbio, non ostante, che la medesima Castellania abbia lucrato altri utili, sì nelle vendite di più generi a diversi, che nelli capitali di prestanze dati alli sig. emfiteuti, come apparisce dalli sudetti libri, alli quali &c., e detti utili sono come appresso.

Utili fatti dalla Camera nella rivendita del grano, e grascie delle prestanze, stimate per comodo in sc. 19241. 18., ed ora rivendute per sc. 31966. 99. ÷, onde in tale vendita ha lucrati la Camera sc. 12725. 81. ÷

Dalle rubbia 7943. grano raccolte in quell' anno dalle sementi fatte in quella Castellania, e che in vece di darle all' Annona a sc. 8. il rubbio; si vendette come sopra alla vela coll' utile di prezzo a prezzo di . . . . sc. 26014. 14. ÷

Dalle rubbia 3878. 03. grano d' incetta, e compra comprato, e rivenduto come sopra, utili netti ricavati dalla Camera . . . . sc. 10709. 78. ÷

Sommano gli utili fatti dalla Camera in queste 3. partite sc. 49449. 74 ÷

Utili netti rimasti come sopra . . . . sc. 20065. 34. ÷

Discapito, che avrebbe sofferto la Castellania, dando il suo grano a sc. 8. al rubbio, non incettando, e comprando altri grani, e non rivendendo all'indicato caro prezzo li generi di prestanza . . . . sc. 29384. 40.

Fabio Cherubini Computista.

Num. VI.

Capitolo n. 28. *del predetto ultimo affitto Stampa.*

ED acciocchè non s'intermetta il lavoro di detti due Stati, si conviene, che non possano i sudditi di essi andar a fare semente fuori di detti Stati senza licenza di essi Sig. Affittuarj, conforme al bando già pubblicato, se non nel caso, che non potessero avere il lavoro in detti Stati per non esservi terreni per lavorare a giudizio di Monsignor Illmo e Rmo Tesoriere generale pro tempore, o di chi sarà perciò deputato dal medesimo &c.

Num. VII.

Capitolo n. 29. del sud. affitto Stampa.

NON possa neppure alcun suddito di essi due Stati, ancorchè privilegiato, o fosse di quelli, che sono esenti per fida, mandare i loro bestiami a pascolare fuori di detti Stati senza licenza delli Sig. Affittuarj, neppure sotto titolo di averli affidati, sotto pena di perdere il loro bestiame, da applicarsi per metà alla Reverenda Camera, un quarto alli Sig. Affittuarj, ed un altro quarto agli esecutori, non ostante li privilegj, che vi fossero in contrario, volendo, che tutti s'intendano rivocati &c.

Num. VIII.

Capitolo n. 39. del suddetto affitto.

SI degna parimenti sua Santità di dare in ciascun anno durante l'affitto, le Tratte a quelle persone particolari di detti Stati, le quali avranno grani, e saranno nominate dalli detti Sig. Affittuarj con facoltà di variare tante volte, quante ad essi piacerà, ancorhè volessero estrarre fuori dello Stato Ecclesiastico a qualsivoglia parte fuorchè

degl' Infedeli, ed Eretici, e nemici di S. Chiesa, in una, o più partite, ch' essi Sig. Affittuarj per causa delle dette Tratte fuori di Stato possano ritrarne l'emolumento a ragione di bajocchi settantacinque per ciaschedun rubbio in modo, che non possano detti Sig. Affittuarj pretendere di più, nè la Reverenda Camera per se possa pretendere cosa alcuna, purchè in tutto non eccedano la somma di rubbia seimila l'anno; con questo però, che non possano estrarre sennon passato il mese di ottobre, e che rispetto alli grani raccolti ne' beni spettanti alla Reverenda Camera, siano li detti sigg. Affittuarj preferiti ad ogn'altro nella compra de' medesimi; e se per tutto il detto tempo non si concedesse la detta tratta, e dopo essere stata concessa fosse loro impedita l'estrazione ad uno, o più de' nominati, in tal caso, facendo li sigg. Affittuarj l' interpellazione a Monsignor Illustrissimo Commissario, e non togliendosi l' impedimento dentro il termine di venti giorni dopo fatta l'interpellazione, possano ritenersi nel censo per la rata, tutto quello, che a ragione di bajocchi settantacinque al rubbio ne avrebbero cavato, se la tratta fosse stata loro conceduta, dichiarandosi, che questo capitolo s'intenda aver luogo, purchè restino prima provveduti i luoghi di detti

Sta-

Stati a sufficienza per il loro bisogno, oltre li grani dell'incetta seminati, ed altri grani delli sigg. Affittuarj, restando questi ad essi liberi per l'estrazione, con avere il dovuto riguardo alli grani degli Ecclesiastici, e che per quello, che non si concorderà di tratte in un anno, si abbia negli altri anni susseguenti quel riguardo, che parerà conveniente, mentre che li Sig. Affitiuarj ne faranno istanza, e si vogliano valere di questo patto &c.

Num. IX.

Capitolo n. 34. del sud. affitto Stampa.

E sebbene tra i frutti, emolumenti, proventi, e ragioni de' suddetti Ducati di Castro, e Stato di Ronciglione, non si comprendano la facoltà d'incettare, come neppure le Tratte, come cose, che non spettano a chi prima possedeva detti Stati, ma a sua Santità, come supremo Principe, per essere *de regalibus*, non dimeno per migliorare la condizione del Sig. Affittuario in riguardo della quantità del censo, di scudi cinquanta mila due cento moneta, essa Rev. Camera dà, e concede facoltà ad essi Sig. Affittuarj, che possano da' loro subaffittuarj,

 e da

e da altri debitori di denaro, prenderne in pagamento grani, biade, legumi, ed in oltre incettare, e comprare ogni anno, durante il presente affitto, rubbia cinque mila ottocento di grano, con espressa dichiarazione, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione possa comprare, ed incettare grani in detti due Stati per farne mercimonio, a riserva della sola persona di detti Sig. Affittuarj; e solamente passato il mese di ottobre si dovranno dare le Tratte alli particolari di detti due Stati per la quantità di rubbia sei mila, come si dirà in appresso, e se dopo che li Sig. Affittuarj avranno comprate le suddette rubbia 5800. per loro conto, e respettivamente saranno state date alli particolari le Tratte per le rubbia 6000. come sopra, la Rev. Camera volesse anch' essa in detti due Stati comprare li grani, che vi fossero di sopravanzo in servizio dell' Annona di Roma, possa ciò liberamente fare, sino alla quantità di rubbia tremila, se vi saranno, purchè una tal compra si faccia passato il mese di novembre, per mezzo degli stessi Sig. Affittuarj, li quali, oltre le spese, non potranno pretendere più di giulj cinque per rubbio per loro emolumento.

Num.

Num. X.

Capitolo n. 41. del predetto affitto Stampa.

E perchè tra i suddetti proventi, e rendite, che si concedono alli suddetti Sig. Affittuarj, si calcola anche la suddetta facoltà di estrarre le suddette rubbia sei mila dai suddetti particolari, però la Reverenda Camera promette, che nè dall'Emo Sig. Cardinal Camerlengo, nè da Monsig. Illmo, e Rmo Prefetto dell' Annona, o altro Ministro Camerale, nè da Monsig. Illmo Governatore di Viterbo, si darà ad altri licenza di caricare, o estrarre grani da detti Stati, per qualsivoglia luogo dello Stato Ecclesiastico, *etiam* per Roma, e tanto per mare, quanto per terra, se prima non sarà consumata detta tratta di rubbia 6000., e concedendola s' intenda sempre col pagamento respettivamente dei bajocchi settantacinque per mare, oltre il solito ancoraggio, e di bajocchi trentasette, e mezzo per terra &c.

Num. XI.

Capitolo n. 40. del suddetto affitto.

PRomette ancora la Rev. Camera, che durante il presente affitto, a riserva delle suddette tratte, non concederà altra tratta nelli detti Stati, nè per mare, nè per terra ad alcun' altra persona quanto si voglia privilegiata, *etiam* ecclesiastica, eccettuati però quelli, a quali sino al presente giorno fosse obbligata di darla per titolo oneroso.

Num. XII.

Capitolo n. 38. del suddetto affitto.

LA Reverenda Camera concede facoltà a' detti Sig. Affittuarj di poter astringere li Vassalli di detti due Stati alla condotta de' loro grani a Montalto, ovvero alla marina, dai luoghi ove l' avranno per la quantità di some settemila, per quei prezzi, che per lo passato sono stati condotti, qual facoltà duri anche per tutt' il mese di maggio seguente dopo finito l'affitto; *etiam* con quell' autorità, e nel modo, che si faceva nel tempo passato, e ciò quando piacerà a detti Sig. Affittuarj, e dal fare tali condotte non poss' alcuno pretenderne esenzione.

Num.

Num. XIII.

Capitolo n. 72. del predetto affitto Stampa.

E per ovviare alle fraudi, e per il buon governo contenuto ne' presenti Capitoli, l'Emo, e Rmo Sig. Cardinale Pro-Tesoriere, o altro Tesoriere generale *pro tempore*, debba ad ogni istanza, e nominazione di detti Sig. Affittuarj deputare un Assessore, che sia dottore di legge, e possano li medesimi Sig. Affittuarj variare la nominazione, quante volte vorranno, il quale dovrà servirsi di un Cancelliere da deputarsi dalli medesimi Sig. Affittuarj, e quest'Assessore possa, nella prima istanza, non ostante qualsivoglia impedimento, che da qualsivoglia Tribunale gli venisse dato, spedire le cause spettanti al presente affitto &c.

Num. XIV.

Capitolo num. 42. del suddetto affitto.

IN caso però di carestia di Roma, o Stato Ecclesiastico, dalla quale il Signore ne guardi, e che dalla Reverenda Camera, o da altri in nome di essa, si volessero i grani proprj di detti sigg. Affittuarj, cioè li gra-

grani raccolti di soccite, riempite, risposte de' molini, terratici, riscossioni, ed altro, eccettuati quelli delle incette, per servizio di detta città di Roma, debba farsi, in nome della medesima Reverenda Camera, la dichiarazione, ed intimazione, anche *domi dimissa copia*, dentro la prima metà del mese di settembre, e detti grani cascati solamente, e girati con crivello spolveratore, si dovranno pagare alli medesimi sigg. Affittuarj scudi otto il rubbio alla vela, prezzo così concordato, dichiarandosi, che, se la Reverenda Camerà vorrà li grani incettati come sopra, debba pagarli scudi due in tutto per rubbio di più di quello, saranno costati alli detti sigg. Affittuarj, ma essa sia obbligata dichiarare se vorrà detti grani d'incetta per tutto il mese di ottobre con intimarlo alli sigg. Affittuarj, e basti una intimazione *domi dimissa copia*, altrimenti passata la metà del detto mese di settembre, e passato respettivamente il mese di ottobre senza, che, per parte della Reverenda Camera, siano state fatte le respettive dichiarazioni, ed intimazioni, possano essi sigg. Affittuarj liberamente disporre a proprio piacere di quelli grani, per li quali non sarà stata fatta, come sopra, la dichiarazione, ed intimazione, perchè così &c.

Num.XV.

Num. XV.

Esordio del Chirografo Pontificio relativo all' anzidetto ultimo affitto Stampa registrato per gli atti del Venti Segretario di Camera li 2. aprile 1778.

Emo Cardinal Guglielmo Pallotta nostro Pro-Tesoriere Generale.

NOn può contrastarsi a Filippo Stampa il merito di aver egli sostenuta con vantaggio della nostra Camera la riputazione, ed il credito di uno de' più scabrosi appalti Camerali, com'è quello dei nostri Stati di Castro, e Ronciglione. Quando per mancanza d'oblatori piegava alla più misera decadenza, allorchè nell'anno 1769. dovea farsi la rinnuovazione del suddetto appalto, per cui più volte erano state affisse inutilmente le pubbliche notificazioni, le circostanze di quei tempi avevano talmente intimorito, anche i più coraggiosi, che niuno affatto trovavasi, che volesse intraprenderne la condotta. Fu il solo Filippo Stampa, che eccitato da noi, il quale allora coprivamo la vostra carica di Tesoriere Generale, si prestò docilmente alle nostre insinuazioni, e si accinse all'impresa. Segnalò poi sopra ogni

ogni altro credere, in tale occasione la sua onoratezza, perchè sebbene, non essendovi altri competitori avesse potuto offerire un annuo censo assai tenue, e ristretto, esibì tuttavia poco minor corrisposta di quella, che aveva esatta ne' tempi andati la nostra Camera da' precedenti affittuarj. Tutti questi tratti di sopraffina onestà, e politezza, sono degni certamente di qualche nostro speciale riguardo &c.

Num. XVI.

Ristretto del ritratto dell'affitto dello Stato di Castro, e Ducato di Ronciglione in anni 10. dal 1778. al 1788., netto da spese, buonifichi, ed altro, come appresso, e dalli fogli quì annessi.

DAlli 28. settembre 1778. a tutto li 27. settembre 1779.	sc.	47260. 82. $\frac{1}{2}$
Dalli 28. settembre 1779. a tutto li 27. settembre 1780.		47648. 80
Dalli 28. settembre 1780. a tutto li 27. settembre 1781.		45178. 87
		140088. 49. $\frac{1}{2}$

Som-

Somma di contro	sc. 140088. 49. $\frac{1}{2}$
Dalli 28. settembre 1781. a tutto li 27. settembre 1782.	49460. 82.
Dalli 28. settembre 1782. a tutto li 27. settembre 1783.	47134. 58. $\frac{1}{2}$
Dalli 28. settembre 1783. a tutto li 27. settembre 1784.	44971. 51. $\frac{1}{2}$
Dalli 28. settembre 1784. a tutto li 27. settembre 1785.	46397. 53.
Dalli 28. settembre 1785. a tutto li 27. settembre 1786.	47536. 61.
Dalli 28. settembre 1786. a tutto li 27. settembre 1787.	46656. 08
Dalli 28. settembre 1787. a tutto li 27. settembre 1788.	25820. 21.
	sc. 448065. 84. $\frac{1}{2}$
Quali scudi 448065. 84. $\frac{1}{2}$ essendo ripartiti in detti anni dieci, ragguagliano un anno per l'altro ———	sc. 44806. 58.

Alli

Somma retro	sc. 44806. 58.
Alli quali aggiunti sc. 414. 91. frutti in ragione di 3. per cento ed anno sopra li sc. 13830. 91. spesi per la buonificazione del terreno palustre del Pagliero nel piano della Badìa	0414. 91.
	sc. 45221. 49.

Ed all' incontro detratti sc. 580. 77., cioè sc. 512. 50. pagati direttamente dalla Camera ragguagliatamente in ott'anni dal 1780. al 1787. al Sig. Filippo Prada per acconcimi, e spese fatte nella manutenzione delle fabbriche Camerali di detto appalto, e sc. 12., che corrispondevano all'affitto di Castro le due case dismembrate dal medesimo affitto, e date in emfiteusi, e sc. 56. 27. per tanti, che ragguagliano all'an-

no le spese occorse in occasione della consegna ultima data dello Stato, e Ducato suddetto per l'affitto del duodennio corrente ——— 580. 77.

Resta il netto fruttato ragguagliato come sopra ad anno, in annui sc. 44640. 72.

Ristretto del fruttato, che lo Stato di Castro, e Ducato di Ronciglione ha reso in anni dieci come appresso.

Nell'anno 1778.

Fruttarono il suddetto Stato, e Ducato . . . . . sc.50111.58. $\frac{1}{1}$

Si detrae dal detto fruttato

Il buonifico di passi 502. legna non potuta tagliare dall'emfiteuta del forno di Canino . . . . . sc. 125.50.

E per il buonificio accordato per la mola di Cascamele in Ischia, che per mesi 8. non ha potuto macinare . . . . . . 56.

Per la costruzione di una passonata formata in riparo sotto Montalto di Castro, che tendeva alla distruzione d'altra passonata, di già formata fin dal 1773. . . 933.97.

Per il risarcimento delle Chiese, e fabbriche Camerali in detti Stati . . . 1683.79.

E per la manutenzione delle suppellettili sacre delle dette Chiese . . . . . 51.50.

2850.76.

sc.47260.82. $\frac{1}{2}$

Nell'anno 1779.

Fruttarono il predetto Stato, e Ducato . . . sc. 50121.99. $\frac{1}{2}$

Si detrae da detto fruttato.

L' importo delli risarcimenti fatti in beneficio delle fabbriche, e chiese Camerali comprese in essi . . . . . sc.2343.80.

E per

E per lo speso per la manutenzione delle suppellettili sacre per le med. Chiese. 129.39. $\frac{1}{2}$

2473.19. $\frac{1}{2}$

sc.47648.80.

Nell'anno 1780.

Resero li suddetti Stati, e Ducato . . . . sc.50172.

Si detrae da detto fruttato

Il buonifico di passi 1640. legna non potuta tagliare dall' emfiteuta del forno di Canino . . sc. 410.

Lo speso per lo spurgo, e ripolitura dalli interrimenti del fosso di Ponte-rotto . . . 3907.35.

Li risarcimenti occorsi in beneficio delle fabbriche, e Chiese Camerali comprese in detti Stati . . . 649.80.

E per il mantenimento delle suppellettili sagre per le medesime Chiese . . . 25.98.

4993.13.

sc.45179.87.

Nell'anno 1781.

Resero li predetti Stati,
e Ducato . . . . sc.50172.

Si detrae da detto fruttato

Il buonifico di passi 1585. legna non potuta tagliare dall'emteuta del forno di Canino . . . . sc. 396.25.

Lo speso per li risarcimenti occorsi alle fabbriche, e Chiese Camerali comprese in detti Stati . . 259.23.

E per la manutenzione delle suppellettili per le medesime 55.70.

711. 18.

sc.49460.82.

Nell'anno 1782.

Resero li suddetti Stati,
e Ducato . . . . . . sc.50586.91.

Si detraggono da detto fruttato.

Il buonifico di passi 1967. ÷ la legna di pedagna non potuta tagliare dall'emfiteuta del forno di Canino . . . . sc. 491.87. ÷

Lo speso per la costruzione della nuova barca per il Porto dell'Arcella nel Territorio di Gallese per tragittare le persone &c. , che in comune si gode colla Comunità di detta terra 71

Per la sterpatura, discioccatura, e pulitura de' terreni , e quarti lavorativi del Territorio del Borghetto. 2030.43. ÷

Per la riparazione in beneficio delle fabbriche, e Chiese Camerali comprese in detti Stati . . . . . . 422,31.

E per il mantenimento delle suppettili sacre per le medesime 436.70. ÷

3452.32. ÷

sc. 47134. 58. ÷

Nell'

Nell'anno 1783.

Resero di fruttato il suddetto Stato, e Ducato sc. 50172.

Si detrae dal medesimo

Il buonifico di passi 2210. legna non potuta tagliare dall'enfiteuta del forno di Canino . . . sc. 552.50.

E li sc. 4000. somministrati per la nuova strada, che da Ronciglione porta a Viterbo, aperta a proprie spese della Città 4000.

L'importo delle riparazioni fatte in beneficio delle fabbriche, e Chiese Camerali comprese in detti Stati . . . . . 422.31.

E le spese per il mantenimento delle suppellettili sacre per le stesse Chiese . . . 225.67. ÷

5200.48. ÷

sc. 44971.51. ÷

Nell'

Nell'anno 1784.

Resero li predetti Stati, e Ducato . . . . . sc.47591.60.

Si detrae da detto fruttato

Il buonifico accordato per la mola di Castel sant'Elia, e l'altra del Borghetto, che per anni due, e giorni dodici non hanno macinato per li risarcimenti fattivi.	479.50.	
Le spese di risarcimenti fatti per le fabbriche, e Chiese Camerali in detti Stati	649.27.	
Le spese per il mantenimento delle suppellettili sagre per dette Chiese . . .	65.30.	
		1194. 7.
		sc.46397.53.

Nell'anno 1785.

Resero li suddetti Stati, e Ducato . . . . . sc.50148.

Si detrae da detto fruttato

La spesa per rinnuovare la riempitura in-

terna della passonata già fatta costruire negli anni 1772. e 1773. per raddrizzare il fiume Fiora . . sc. 157.89.

Lo speso per le fabbriche, e Chiese Camerali comprese in detti Stati . . . 2400.93.

E quelle per il mantenimento delle suppellettili sagre per dette Chiese . . . 52.67.

2611.39.

sc. 47536.61.

Nell' anno 1786.

Resero li predetti Stati, e Ducato. sc. 50160.

Si detrae da detto fruttato

Il buonifico di passi 9368. legna non potuta in anni 3. tagliare dall' emfiteuta del forno di Canino. sc. 2342.

E l' altro buonifico accordato per non avere la mola Camerale in Castel Sant' E-

lia potuto macinare per lo spazio di 40. giorni per le ripara- zioni fattevi . . . sc. 30.

Li risarcimenti oc- corsi in buonifico del- le fabbriche e Chie- se Camerali compre- se in detti Stati . . sc. 1130.42.

E lo speso per il mantenimento delle suppellettili sacre , per le medesime Chie- se. . . . . sc. 1.50.

3503.92

sc. 46656. 8.

Nell' anno 1787.

Resero li predetti Stati , e Ducato. sc. 50160.

Si detraggono da detto fruttato

Il buonifico di passi legna 2500.non potuta tagliare dall' emfiteu- ta del forno di Ca- nino . . . . . . sc. 625.

Li risarcimenti oc- corsi in beneficio del- le fabbriche, e Chie-

se Camerali in detto Stato, e Ducato particolarmente in occasione della consegna . . . . sc. 23678.69.

E per la manutenzione delle suppellettili sacre per le medesime Chiese . . sc. 36.10.

	24329.79.
	sc. 25820.21.

Num. XVII.

Specchio dimostrativo delle spese fatte dalla Camera nel mantenimento di fabbriche in un decennio all'appalto di Castro, e Ronciglione.

Anno	Voce		Importo
1778.	Spese dall'arretrato pagate in conto del Canone .	sc.	1735. 29.
1779.	Spese come sopra . .	sc.	2473. 19. ÷
1780.	Spese come sopra . .	sc.	4583. 13.
1781.	Spese come sopra . .	sc.	314. 93.
1782.	Spese come sopra . .	sc.	930. 1. ÷
1783.	Spese come sopra . .	sc.	647. 98. ÷
1784.	Spere come sopra . .	sc.	714. 57
1785.	Spese come sopra . .	sc.	2453. 50.

1786

Somma di contro . . . sc.	13852. 61. ½
1786. Spese come sopra . . sc.	1131. 92.
1787. Spese come sopra . sc.	23714. 79.
. , ... sc.	38699. 32. ½
Che viene ad essere ragguagliatamente un anno per l'altro sc.	3869.96. ½
E per sc. 4099. 99. ½ pagati dalla Camera direttamente al Sig. Filippo Prada per acconcimi fatti in dette fabbriche in anni otto dal 1780. al 1787., e che ragguagliano nell' ottennio, un anno per l' altro . sc.	512. 50.
Somma l' annuale spesa delle fabbriche . . . . . . sc.	4382. 46. ½
Metà, che si considera appartenente alle fabbriche della Castellania di Montalto . sc.	2191. 23.

Num. XVIII.

Chirografo Pontificio di una delle quattro emfiteusi di Montalto di Castro segnato da Nostro Signore Papa PIO VI. li 29. *agosto* 1792.

MOnsignor Fabrizio Ruffo nostro, e della nostra Camera Tesoriere generale = In esecuzione di quanto da noi con nostro rescritto per organo vostro emanato sotto il di 25. aprile corrente anno fu stabilito, ed a voi per l'esecuzione commesso; per la rescissione dell'affitto della Castellania di Montalto già per Istrumento il di 8. marzo 1790 rogato agli atti del Gregorj, uno de' cancellieri, e segretarj della nostra Camera, conceduto al fu Giuseppe Schiatti, per l'amministrazione della Castellania medesima a conto della detta nostra Camera, fino a tanto che non si fosse da noi diversamente disposto per la divisione di essa, a cui in seguito ci risolvemmo in quattro separate emfiteusi da concedersi a linea mascolina, e femminina, sotto ciascuna delle quali insieme con il riparto de' proventi annessi dovesse comprendersi uno de' quattro distinti campi, che la compongono, cioè Campo Morto, Campo Scala, Campo S. Agosti-

stino, e Campo Pescia, con surrogare simili concessioni all' affitto, e con assegnare a ciascun de' medesimi la prestanza di una determinata somma in Bestiami, Maggesi, Fieno, Paglia, Stigli, Grano, Fratte, Capanne, contante da doversi il tutto restituire alla detta nostra Camera in danaro effettivo entro il termine di anni dieci, e con ripartire fra gli emfiteuti le fabbriche, che sono in detta Castellania, prescrivendo per la concorrenza degli oblatori, che si affiggessero le notificazioni, sì nella nostra Città di Roma, come negli altri luoghi, e particolarmente in quelli della provincia del Patrimonio, e Stato di Castro, quali determinazioni, che vogliamo abbiansi quì per ripetute, e confermate, come di nuovo confermiamo, sono pienamente riferite, ed in ogni parte approvate nel contemporaneo nostro Chirografo, segnato sotto questo medesimo giorno per la concessione emfiteutica di una delle quattro surriferite tenute denominata Campo Morto, a favore del conte Antonio Arrigoni, ci avete fatto presente, che disteso da voi il piano di divisione delle medesime quattro tenute, e questo a maggior commodo dei concorrenti, mediante la stampa pubblicato, nel quale piano sono dichiarate la quantità, e la qualità del terreno di

di ciascheduna di esse, della prestanza, come altresì il comparto delle prefatte fabbriche, sotto il dì 23. dello scorso maggio furono promulgate le dette notificazioni, le quali si fecero affiggere, ed in Roma, ed in Ronciglione, Viterbo, Civitavecchia, Corneto, Toscanella, Valentano, Vetralla, Montalto, ed altri luoghi specificati in dette notificazioni, con richiamare in esse, e con esibire tanto negli officj de' Segretarj di Camera, quanto nelle cancellerie laicali, il prefato piano di divisione delle quattro tenute, con prefiggere il termine di giorni quaranta, entro del quale sarebbonsi ricevute le offerte, e con legge di dichiarare le sicurezze, che dagli oblatori s' intendevano di dare, spirati con il dì dello scorso luglio li suddetti 40. giorni prefissi all' esibita delle offerte, e queste aperte da voi il dì 6. detto mese, nell' udienza delli 11. dello stesso mese, avendocene fatta la relazione per considerarsi, e procedersi poi alla delibera a norma di quanto ancora si era dichiarato in dette notificazioni, rilevammo, che per la tenuta denominata Campo Pescia, Francesco Lepri *pro persona* da nominarsi (quale nomina si è poi dichiarata per Consalvo Adorno) offeriva l' annuo canone di rubbia cinquecento grano, oppure la somma di scudi

quat-

quattromila a piacimento della nostra Camera, assumeva in se il peso di pagare alla Comunità di Montalto gli annui scudi trecento dovutigli per la macchia Pescia, di mantenere il cappellano, e le suppellettili sacre per la messa da celebrarsi nei dì festivi nella piccola Chiesa esistente in detta tenuta; si obbligava di pagare i frutti della prestanza al tre per cento, ed anno, di restituirla entro dieci anni, e per sicurezza di tale restituzione, oltre l' obbligazione de' beni proprj, esibiva la sicurtà solidale del Conte Antonio Arrigoni. L' altra offerta era quella data dal Conte Paolo Canali, la quale importava il canone di rubbia quattro cento sessanta grano, che alla valuta di scudi otto il rubbio, come nelle loro offerte l' avevano valutato gli altri oblatori per le altre tenute, ridotto a denaro importava la somma di scudi tremila seicento ottanta, e l'obbligo di pagare alla Comunità di Montalto li suddetti scudi trecento annui per la macchia Pescia, come pure di mantenere insieme colli sacri utensilj il prefato cappellano, di pagare le solite regalie, di corrispondere il frutto al tre per cento, ed anno della prestanza, con facoltà di restituirla, anche prima del tempo prefisso, e di dare le sicurezze, che più fossero piaciute per la

re-

restituzione di essa prestanza. Francesco de Angelis fu l'altro oblatore, il quale offeriva l'annuo canone di scudi quattromila dodici, a condizione, che per altro in tale somma s'intendessero compresi anche li scudi trecento da pagarsi alla Comunità suddetta di Montalto per la macchia Pescia, cosicchè il canone da corrispondersi alla nostta Camera, riducevasi a scudi tremila settecento dodici, si contentava della prestanza di soli scudi venti mila in bestiami, e tutt' altro addetto alla tenuta per il residuo fino all'indicata somma in contanti, si obbligava di attergare prima delle consegne luoghi cinquanta monti per sicurezza della medesima prestanza da restituirsi in otto rate eguali in termine di dieci anni, incominciando da settembre venturo anno mille settecento novantacinque, e di pagare intanto i frutti al tre per cento. In tali circostanze avendo riconosciuta la più vantaggiosa al nostro erario l'offerta, come sopra data dal prefato Consalvo Adorno, ci siamo perciò determinati di accordare al medesimo Consalvo Adorno l'emfiteusi della suddetta tenuta di Campo Pescia, per l'annuo canone da esso offerto, e con la dichiarazione, e patti da specificarsi in appresso &c.

Num. XIX.

Specchio dimostrativo di quanto la Reverenda Camera ha ricavato dalla Castellania di Montalto, dandola in emfiteusi.

DAlli canoni, che annualmente pagano in Camera li quattro emfiteuti . . . sc. 19480.

Dal fruttato al 3. per 100. ed anno della somma di sc. 160993. 25. $\frac{1}{1}$ di prestanze, che li residuali sc. 22973. compimento di dette prestanze erano stati impiegati in fabbriche, e perciò il fruttato di queste si considera già compreso nei surriferiti annui canoni . . . . . . sc. 4829.79.$\frac{3}{4}$

Dalla Comunità di Montalto, Dazio in contante, che pagava all' Affittuario ed ora paga direttamente in Camera . . sc. 150.

Dalle Tratte, e mezze Tratte riservatesi per se dalla Camera e che fruttavano agl' Appaltatori ragguagliatamente. . . sc. 325.75.

sc. 24785.54.$\frac{3}{4}$

Dal-

Somma di contro . . . sc. 24785.53.$\frac{3}{4}$

Dalla manutenzione di fabbriche addossata intieramente agli emfiteuti, e che ragguagliatamente costava alla Camera ogni anno sc. 4416., la metà de' quali appartengono alle fabbriche di detta Castellania. . . . sc. 2208.

Dalla manutenzione di Cappellani, Chiese, Cappelle, suppellettili sacre, ed Ospedale, che pagavansi dalla Camera, ed ora pagansi dagli emfiteuti, come dalla tabella Camerale dell' affitto Schiatti, annui. . . sc. 753.

Somma l' intiero ritratto sc. 27746.54.$\frac{3}{4}$

Ricavava dall' affitto Schiatti, compresi i predetti aggravj, che restavano a carico della Reverenda Camera. . . . . sc. 25800.

Sicchè col nuovo piano ha la Camera avanzati sull' affitto Schiatti, annui. . . . . . sc. 1946. 54.$\frac{4}{4}$

Num.

Num. XX.

Capitolo n. 21. dell' Emfiteusi di Montalto di Castro.

ABbenchè dallo Stato Pontificio, sogliano, secondo le circostanze somministrarsi grani agli esteri, tuttavia, siccome nel caso, in cui *per carestia* non si accordino le tratte, è ben consentaneo, e giusto, che la Capitale venga ajutata dalle Provincie, ed in sussidio di essa Capitale non si permetta l'estrazione di tal genere, benchè ordinariamente pattuita, ed accordata; così adesivamente al sopraccitato Chirografo della Santità di Nostro Signore per la concessione della presente emfiteusi, si dichiara, e si conviene, che lo stesso grano, quantunque solito a godere del privilegio della libera estrazione suddetta (qual privilegio viene confermato) debba tuttavia essere soggetto alle suddette leggi Annonarie, e perciò rimanga ferma all' Annona la facoltà di dichiarare nel suddetto caso, con intimazione agli emfiteuti, nei tempi fino ad ora pratticati, di voler essere preferita nell' acquisto de' grani, siano de' campi di Montalto, siano d' incetta per il consumo di Roma, con le stesse concie, e misure di Montalto, ed ai prezzi consue-

sueti di scudi otto al rubbio per i grani raccolti dagli emfiteuti, e di scudi due sopra il prezzo de' grani d'incetta, come nel capitolo 42. ultimo affitto Stampa.

Num. XXI.

Capitolo n. 27. dell' Emfiteusi di Montalto di Castro.

MOlto meno sarà permesso a detto emfiteuta d'impedire agli abitanti di Montalto di portarsi a lavorare, ed industriarsi ovunque ad essi piaccia, nè potrà giammai costringerli a travagliare per i suoi negozj, ma dovranno i medesimi rimanere perfettamente liberi, con piena facoltà d'industriarsi, ed andare, ove ad essi piaccia, e di far tutto ciò, che crederanno di maggior loro utile, e più opportuno, rimanendo soggetti solamente al Principe Supremo, alle leggi Municipali dello Stato di Castro, ed a quelle, alle quali soggetti sono tutti gli altri sudditi Pontificj ec.

Num. XXII.

Capitolo n. 25. dell'Emfiteusi suddetta.

NOn sarà lecito all'emfiteuta, come si è pratticato dagli appaltatori, di obbligare alcuno al trasporto de' generi alla marina, ma dovrà servirsi, come ciascun altro particolare, de' proprj animali, o di quelle vetture, che gli riuscirà di rinvenire, a quel prezzo, che potrà concordare coi proprietarj.

Num. XXIII.

Capitolo n. 35. dell'Emfiteusi suddetta.

QUando l'emfiteuta abbia il gius pascendi nei terreni de' particolari, non potrà impedirsi, che si liberino di tal servitù, qualora detti particolari vogliano indennizzarlo del valore di questo dritto, secondo la perizia, che se ne farà, conforme si costuma, eleggendosi un perito per parte, oppure quante volte i periti eletti non convenissero, dovrà decidersi la vertenza da un periziore da eleggersi da Monsignor Tesoriere Generale, senz' altro appello ec.

Num. XXIV.

Capitolo n. 39. dell' Emfiteusi suddetta.

A Ciascuno competerà di andare a caccia in qualunque parte dei terreni contenuti nella presente concessione, purchè non fossero ridotti i terreni a miglior coltura, siccome, vigne, oliveti, e chiusi con fratta, o muro, non godendo l'emfiteuta alcun diritto privativo di caccia.

Num. XXV.

Capitolo n. 33. dell' Emfiteusi di Montalto di Castro.

IN seguela della comprensione di detto forno nella suddetta concessione di Campomorto, si dichiara, che rimarrà inibita a qualunque persona di qualsivoglia grado, sesso, e condizione, di fabbricare, vendere, e far vendere il pane nella terra di Montalto, e suo territorio. Non potrà peraltro l'emfiteuta suddetto di Campomorto, a norma di quanto si dispone nel cap. 15. degl' istrumenti di emfiteusi delle Castellanie di Castro, proibire, che ciascun individuo possa per proprio uso, e consumo de' suoi provvedersi altro-

trove nei luoghi del nostro Stato, ove più gli piacerà, anche fuori dello stesso Stato di Castro, del pane, che gli bisogna, ancorchè ne fosse ben provvisto il suddetto forno, sempre però esclusa la vendita ad altri, ed il fabbricare alcuna quantità di pane, che non sia per uso proprio, e de' proprj agricoltori, e sempre gli sarà impedito di cuocerlo altrove, e fuori del forno Camerale. E quanto viene stabilito rispetto al forno dovrà aver luogo, e procedere anco rapporto alla pizzicaria, ed osteria ec.

Num. XXVI.

Capitolo n. 28. dell' Emfiteusi suddetta.

SArà l'emfiteuta soggetto in tutto, e per tutto alle leggi delle finanze, tanto per le merci propriamente dette, quanto per i viveri di qualunque sorte. E per l'estrazione de' grani nel modo, che si è espresso di sopra, dovrà pagare bajocchi quindici per ciascun rubbio, oltre il solito ancoraggio come sopra ec.

Num. XXVII.

Specchio dimostrativo di quanto in oggi ricava la Rev. Camera dalle rendite, e proventi dello Stato di Castro, e Ronciglione, ultre volte appaltate per annui sc.44640. 72. netti da buonifici, spese, e da manutenzione di fabbriche.

Dal sig. Giuseppe Gentili, e suoi eredi per affitto perpetuo di alcuni stabili situati nel Territorio di Caprarola, come da istrumento rogato per gli atti del Mariotti li 21. luglio 1786. annui . . . . sc.	1500
Dal sig. Tommaso Giorgi emfiteuta de' beni situati nel Territorio di Corchiano, come da istrumento rogato per gli atti suddetti li 13. settembre 1786. annui	620
Dal sig. Leopoldo Zelli Jacobuzzi emfiteuta della mola di Vallerano, come da istrumento rogato per gli atti suddetti li 30. giugno 1783. annui . .	220
Dal sig. marchese Angelo Andro-	
	2340

Somma di contro .	2340
drosilla emfiteuta della Castellania di Borghetto, come da istrumento per gli atti del Gregorj li 4. agosto 1790. annui . .	2150
Dal sig. Tommaso Giorgi emfiteuta de'beni Camerali posti nel Territorio di Vallerano, e Canepina, come da istrumento rogato per gli atti del Mariotti li 7. settembre 1785. annui . .	610
Dalla Comunità di Fabbrica per la concessione perpetua della Tenuta Camerale di Telleri, come dagli atti suddetti dei 23. settembre 1786. annui . .	450
Dal sig. Trojano Sebastiani emfiteuta di alcune case, e stabili sparsi nella Terra di Caprarola, come da istrumento per gli atti suddetti del dì 21. giugno 1786. annui	36
Dalli sigg. Francesco, e Giuseppe Minelli emfiteuti de' Beni Camerali posti nella Terra, e Territorio di Fabbrica, come da istrumento per gli atti del Mariot-	
	5586

Somma retro . . . 5586

riotti delli 18. settembre 1786. annui 900

Dal sig. Gioacchino Bramini emfiteuta della macchia di Vico, e suoi terreni annessi, e delle rendite di Ronciglione, come da istrumento per gli atti suddetti li 30. di luglio 1788. annui . 1000

Dal sig. Pietro Leali per terreni, e procoglio di Vico, e dell' osteria, e pesca di quel lago, come da istrumento per gli atti suddetti li 25. luglio 1786. annui 940

Dal medesimo emfiteuta dello Stallone Camerale annesso al palazzo annui 20

Dal sig. Carlo Maria Luciani emfiteuta della Castellania di Castel Sant' Elìa, come da istrumento per gli atti del Gregorj li 17. maggio 1790. annui . . 1100

Dalla Comunità di Caprarola per affitto perpetuo delli pascoli di Vico, Casamala, ed annessi per l'annua corrisposta di sc. 1100., quali pagava prima agli appalta-

tori

9546

Somma di contro 9546

tori generali, come apparisce dal capitolo 5. dell'ultimo appalto Stampa, ed ora riscuotonsi direttamente dalla Camera annui 1100

Dalla Comunità di Ronciglione per dazio Camerale, che prima pagava agli appaltatori, ed ora paga alla Camera annui . 100

Dal sig. Bramini per affitto della Mola detta del Cardinale situata nel Territorio di Ronciglione annui 220

Da Niccola Gasparini per affitto della Posta di Ronciglione, compresa prima in detto appalto annui . . . . . 44. 56 ÷

Somma l'annua entrata, che ricavasi dal Ducato di Ronciglione . . sc. 11010.56 ÷

Stato di Castro per Canoni.

Dal sig. Luc'Antonio Castiglione per l'emfiteusi della Castellania di Canino annui sc. 8500

Dal sig. Angelo Stampa emfiteuta del forno a Ferraccio di Ca-

Somma retro . 8500

Canino, e delle Ferriere di Ronciglione, e di rubbia 53. terreno, canone, che restava compreso nell' appalto generale, come dal cap. 6. dell' ultimo di detti appalti, annui . . . 2685. 50

Dal sig. D. Giuliano Capranica emfiteuta della Castellania d'Ischia 2050

Dal sig. marchese Pietro della Fargna emfiteuta della Castellania di Capo di Monte . . 2700

Dal sig. conte Alessandro Cardelli emfiteuta Camerale della Castellania di Pianzano, ed Arlena annui 2400

Dal sig. marchese Gio: Battista Patriarca Casali emfiteuta Camerale di Pianino, Cellere, e Tesinnano annui . . . 1350

Dal sig. cav. Agesilao Conestabili emfiteuta Camerale della Castellania di Valentano annui 2100

Sommano le annue rendite dello Stato di Castro . sc. 21785. 50

Ca-

Castellania di Montalto.

Dalla Tenuta Camerale denominata di Campo Morto, come da istrumento rogato per gli atti del Gregorj li 15. settembre 1792. annui 5208

Dalla Tenuta Camerale denominata Capo Sant' Agostino, come da istrumento rogato come sopra annui 5000

Dalla Tenuta Camerale denominata Campo Scala, come da istrumento rogato come sopra annui 5272

Dalla Tenuta Camerale denominata Campo Pescia, come da istrumento rogato come sopra annui 4000

Dal fruttato al 3. per cento ed anno sopra sc. 160993. 25. 1/[illegible] di prestanza, che vi erano in detta Castellania, e de' quali porzione è rimasta a detti emfiteuti coll' obbligo di pagare detto fruttato fino alla restituzione di essa, da farsi dopo il decennio,

 e por-

sc. 19480

Somma retro . . 19480

e porzione è stata incassata dalla Camera per estinguere alcuni suoi debiti al medesimo fruttato, come dai precitati istrumenti annui . . . . . 4829. 79 $\frac{3}{4}$

La prestanza in origine era di sc. 183966. come apparisce dal *Somm.* n. 3., ma essendosi erogati in fabbriche dai passati appaltatori, con le debite licenze, sc. 22973., come apparisce dalle ultime consegne date dalla Camera al Cap. Schiatti, perciò mettonsi a fruttato i residuali sc. 160993., unicamente.

Dalla Comunità di Montalto, dazio Camerale, che pagava all'Appaltatore, ed ora paga in Camera, annui . . . 150

Dalla Comunità dello Stato di Castro, per tanti, che in contante pagavano all'Appaltatore per il Fiscale di detti Stati, carica di nomina di detti Appaltatori, ora soppressa, e che seguitano a pagare in Camera annui . . . . . 185.34.

Somma di contro 24645.13.$\frac{3}{4}$

Da tratte, e mezze tratte, come al *Somm*.n.28. . . . . . . 325.75.

sc.24970.88.$\frac{3}{4}$

RISTRETTO.

Dal Ducato di Ronciglione, annui	sc.11010.56.$\frac{1}{2}$
Dallo Stato di Castro, annui	21785.50.
Dalla Castellania di Montalto, annui .	24970.88.$\frac{3}{4}$
	sc.57766.95.$\frac{1}{4}$

Dagli Appaltatori del sale di Roma per aumento da essi fatto sopra il solito censo di questo appalto in correspettività d'avere la Rev. Camera accordato ad essi l'appalto del sale nei due Stati di Castro, e Ronciglione, annui 7100.

Dalle Dogane ai Confini per dazj d'introduzione, e di estrazione, che prima non pagavano li Appaltatori, ed ora pagano li emfiteuti, come dallo specchio dimostrativo al *Somm*.n.32. annui

sc.

sc. 6270. 81., ma che per rigore di calcolo, e per non accordare quella partita, che non sia stata già dimostrata col fatto, si segnano unicamente per quel tanto appariscon pagati, e buonificati all'ultimo Appaltatore Stampa in un duodennio, come al *Somm.* n. 31. annui . . . . . 3829.29.$\frac{1}{4}$

Somma l'intiero fruttato, che ora ricava la Camera, netto da spese, buonifici, e manutenzione di fabbriche, suppellettili sacre, ed opere pie, ed elemosine, annui . . . . . sc. 68796.21. [illegible]

Ricavava prima netti come sopra al *Somm. n.* 16. annui . . 44640.72.

Onde col nuovo sistema ha effettivamente vantaggiati la Camera, annui . . . . 24155.52. [illegible]

Quando poi calcolarsi voglia il fruttato maggiore, che dalle Dogane ricava di quello si è sopra segnato; l'utile, che dalle tratte, e mezze tratte ritrarre in maggior somma può la Camera ogni anno, ed il maggiore consumo, che delle materie, e ge-

neri

neri gabellati deve farsi in quei Stati coll'aumento di popolazione, che necessariamente deve produrre il nuovo sistema, si troverà, che, senza la minima esaggerazione, la Camera utilizza sc. 30. mila più di quello ricavava prima dai detti due Stati.

Num. XXVIII.

Nota del fruttato delle tratte, e mezze tratte esattesi in Montalto nel decorso del passato duodennio di Appalto Generale, ritenutosi dalli sigg. Filippo Stampa, e compagni, e precisamente dalli 29. settembre 1779. a tutto li 28. settembre 1791. in conformità dei bilanci trasmessi dalla casa di Montalto suddetto.

ANno primo . .	sc.	340.50.
Secondo . . .	sc.	149.32.
Terzo . . .	sc.	72.19.
Quarto . . .	sc.	1.11. ½
Quinto . . .	sc.	164.71. ½
Sesto . . .	sc.	356.11.
Settimo . . .	sc.	492.60.
Ottavo . . .	sc.	631. 6.
Nono . . .	sc.	693.97. ½
Decimo . . .	sc.	851.36. ½
Undecimo . . .	sc.	143.44.
Duodecimo . .	sc.	12.64.

Somma in tutto il fruttato suddetto . . . . sc.3909. 3.

Ed un anno per l'altro ragguaglia il fruttato suddetto nel decorso del passato duodennio di affitto a sc. 325.75.

Num.

Num. XXIV.

Capitolo num. 33. dell'ultimo affitto Stampa.

ACcadendo, che siano introdotti nello Stato di Castro grani di fuori dello Stato Ecclesiastico, la Reverenda Camera si contenta, che possano estrarli per mare, e che la Gabella solita pagarsi per il passo alla ragione di bajocchi trentasette e mezzo il rubbio sia delli sigg. Affittuarj, purchè però se ne spedisca prima la solita licenza in Roma da Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Tesoriere Generale *pro tempore*.

Num. XXX.

Capitolo num. 12. dell'Istrumento dell'Emfiteusi.

LE tratte, quali in ragione di bajocchi trentasette, e mezzo per ciaschedun rubbio sogliono pagarsi per il grano, proveniente da Stato estero, e che s'imposta, e si estrae per mare in Montalto, e sue spiaggie, incominciando dal principio del littorale Pontificio prossimo alle Gratticciare, e per tutto il resto del lido, ch'esiste nello Stato di Castro, debbano liberamente, ed intiera-

men-

mente appartenere alla nostra Camera; con dichiarazione, che a disposizione della Rev. Camera s'intendano ancora preservate le tratte per i grani, che si estrarranno dai particolari dello Stato di Castro, raccolti nei terreni non Camerali, in ragione di bajocchi settantacinque il rubbio, che fino ad ora hanno pagato alla Rev. Camera, e per essa all' affittuario generale.

Num. XXXI.

Specchio dimostrativo de' buonifici dati all'appalto generale di Castro, e Ronciglione per motivo della Finanza da detto appalto pagata per essere in seguito al medesimo dalla Camera buonificata.

Anno 1788. *nono dell'appalto suddetto*

PEr tanti pagati in Dogana di Civitavecchia per la Gabella d'introduzione di barili 3501. vino greco d'Ischia di Forìa in ragione di baj. 20. per barile. sc.	700.20.
Pagati in detta Dogana per la gabella d'introduzione di diversi salumi	36.39. $\frac{1}{2}$
Alla Dogana di Montalto per	

estra-

estrazione di rubbia 22. mila grano, in ragione di baj. 15. per rubbio . . . . . . 3300.

Anno XI. di detto appalto.

Pagati in Dogana di Montalto per la Gabella d'introduzione di barili 2076. $\frac{3}{4}$ vino greco d'Ischia a baj. 20. il barile . . . . 415.35.

Pagati in detta per la gabella di estrazione di num. 3555. forme Ricotta salata, spedita per fuori Stato . . . . . 18.72.

Pagati in Dogana di Civitavecchia per gabella d'introduzione di diversi salumi . . 37.92.

Alla Dogana di Montalto per estrazione di rubbia 21. mila grano a baj. 15. il rubbio . . 3150.

Somma il biennio . . sc.7658.58. $\frac{1}{2}$

Che ragguaglia un anno per l'altro . . . . sc.3829.29. $\frac{1}{4}$

Num.

Num. XXXII.

Ristretto.

Di quanto viene ad introitare la Camera nelle Dogane di Castro coll'avere assoggettato gli emfiteuti, ed Appaltatori di Montalto al pagamento delle Dogane ai confini.

Per gabella di estrazione de' grani in ragione di baj. quindici per rubbio sopra rubbia 20. mila, che estraevansi un anno per l'altro dall'appaltatore; ma siccome due volte nel duodennio si calcola, venga impedita l'estrazione dall'Annona, perciò si fa conto, che l'annua estrazione nel duodennio, un anno per l'altro, ascenda a rubbia 16667., che fruttano nelle Dogane . . . . sc. 2500.15.

E per l'estrazione di rubbia 3000. biada, orzo, favetta, e minuti, ora introdotti in quella coltivazione, paga baj. 7. $\frac{1}{2}$ per rubbio, onde annui . . . sc. 225.

E per l'estrazione di migliaja

36.

sc. 2725.15.

Somma retro. . . . . . sc.	2725.15.
36. lana bisana, ch'estraggonsi come sopra al prezzo di sc. 23.50. il cento, prezzo concordato con la casa Guaita di Milano, paga il detto genere il 6. per 100., onde Dazio annuo.. sc.	507.60.
E per l'estrazione di 200. migliaja cascio salato, che da tutto lo Stato di Castro estraggonsi a 5. per 100., paga il 6. per cento, onde annui . . . . . . sc.	600.
E per l'estrazioue di 3000. animali neri, che si allevano un anno per l'altro nelle macchie di Castro, di Canino, d'Ischia, di Pianziano, ed altre dello Stato, e che vanno a vendersi in Toscana; pagano paoli due per capo al confine, onde annui sc.	600.
E per l'estrazione di some dieci mila carbone circa, che un anno per l'altro vendonsi alla spiaggia di Montalto a baj. 75. la soma, paga il 12. per 100., onde annui. . . . . . . sc.	800.
E per l'estrazione di 107.cataste di legna, che un anno per l'al-	
sc.	5232.75.

Somma retro . . . . . . sc. 5232.75.
l' altro estraggonsi da Montalto, a sc. 14. la catasta, paga il 12. per 100., onde annui. . sc. 179.76.

E per l' estrazione di n. 100. Polledri, che un anno per l'altro vendevano li Appaltatori, e loro Subaffittuarj ai Fiorentini, pagano baj. 60. per capo, onde annui. . . . . sc. 60.

E per l' introduzione di vino greco d' Ischia, che ogni anno entrava franco per la lavorazione di Montalto, ed ora paga sc. 1.80. per ogni botte, onde annui, ... sc. 639.30.

E per l' introduzione de' salumi, che introduconsi per le pizzicherie e dispense dell' appalto, pagano 8. per 100., onde annui sc. 39.

E per l' introduzione di scudi 1000. Droghe di lusso, che introducevansi per servizio delle Rocche, trattamenti, ed altro dagli appaltatori, pagano il 12. per 100., onde annui. . sc. 120.

. . . . sc. 6270.81.

E'

E' da notarsi, che le gabelle di estrazione frutteranno nell' avvenire più alla Camera, a misura, che si anderà aumentando quella coltivazione, e che non si sono considerate le gabelle di estrazione de' bestiami, che si aumentano tutto giorno in quello Stato, specialmente il Vaccino, e Pecorino, onde, anche per riguardo a questi, deve crescere di molto il fruttato di dette gabelle.

IL FINE.

IMPRIMATUR

Si videbitur Rmo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

F.X. Passeri Vicesgerens.

IMPRIMATUR

Fr. Th. Vincentius Pani Ord. Præd. Sacr. Palatii Apost. Magister.